



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

DICEMBRE 2025



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	15
SEZIONE TERZA	29
SEZIONE QUARTA	47
SEZIONE QUINTA	61
SEZIONE SESTA	87

DICEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



Sez. **U**, **Sentenza n. 40000 del 26/06/2025** Ud. (dep. **12/12/2025**) Rv. **288799-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: BONI MONICA. Relatore: BONI MONICA. Imputato: E. P.M. MAZZOTTA GABRIELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BRESCIA, 23/02/2024

661183 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - Interesse a dolersi del riconoscimento o disconoscimento di circostanze - Sussistenza - Condizioni.

In tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la gravità dell'illecito penale rileva ai fini della determinazione del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima, e che l'accertamento in sede penale con riguardo alle circostanze può essere utilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice civile).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 61 lett. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 575, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49038 del 2014 Rv. 261142-01, N. 16602 del 2020 Rv. 280124-01, N. 28352 del 2023 Rv. 284811-01, N. 21707 del 2019 Rv. 276115-02, N. 23970 del 2022 Rv. 283392-02, N. 47782 del 2018 Rv. 273992-01, N. 31843 del 2011 Rv. 250769-01, N. 47876 del 2012 Rv. 254525-01, N. 15218 del 2017 Rv. 269486-01, N. 4 del 2024 Rv. 285697-01, N. 38206 del 2019 Rv. 276858-01, N. 574 del 2020 Rv. 278492-01, N. 36686 del 2023 Rv. 285236-01

Massime precedenti Difformi: N. 38701 del 2013 Rv. 256889-01, N. 5697 del 2003 Rv. 223444-01, N. 15482 del 2018 Rv. 272854-01, N. 36045 del 2024 Rv. 286894-01, N. 10077 del 2002 Rv. 221531-01

Massime precedenti Vedi: N. 18265 del 2015 Rv. 263791-01, N. 49864 del 2013 Rv. 258133-01, N. 22697 del 2020 Rv. 279514-01, N. 8326 del 2015 Rv. 262626-01, N. 2963 del 2021 Rv. 280519-01, N. 51166 del 2018 Rv. 274935-01, N. 32762 del 2013 Rv. 256952-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40049 del 2008 Rv. 240815-01, N. 35599 del 2012 Rv. 253242-01, N. 28911 del 2019 Rv. 275953-01 Rv. 275953-02, N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01

DICEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 40516 del 16/12/2025 Cc. (dep. 16/12/2025) Rv. 289078-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: T. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 21/11/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida del trattenimento dello straniero già raggiunto da decreto di espulsione - Sindacato del giudice sulla legittimità del decreto di espulsione - Verifica della violazione del divieto previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Necessità - Contenuto - Ragioni - Fattispecie.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice di pace, in sede di convalida del trattenimento dello straniero già raggiunto da decreto di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione, pur quando lo stesso non sia stato impugnato dall'interessato, verificando l'osservanza del divieto previsto dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che assicura il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, ed ha valenza di norma protettiva di carattere generale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la decisione che non aveva esaminato il tema della possibile violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare, siccome protetto dall'art. 8 CEDU).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Costituzione art. 10 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 1 lett. C), Legge 05/05/2023 num. 50 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 15748 del 2025 Rv. 287840-02

Massime precedenti Vedi: N. 15755 del 2025 Rv. 287843-01, N. 10296 del 2022 Rv. 282789-01, N. 15763 del 2025 Rv. 287839-01, N. 23399 del 2020 Rv. 279440-01, N. 43082 del 2024 Rv. 287150-01

Sez. 1, Sentenza n. 40518 del 16/12/2025 Cc. (dep. 16/12/2025) Rv. 289057-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: DI GIURO GAETANO. Relatore: DI GIURO GAETANO. Imputato: M. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 17/11/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida - Diniego per la ritenuta applicabilità di misure alternative al trattenimento sulla base della produzione della copia del passaporto - Illegittimità - Sussistenza.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre

SEZIONE PRIMA

2024, n. 187, il giudice di pace non può negare la convalida, ritenendo l'attenuazione del pericolo di fuga e l'applicabilità di una misura alternativa al trattenimento, ove l'interessato abbia prodotto non il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, come prescritto dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma solo una sua fotocopia.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Direttive Commissione CEE del 2008 num. 115, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30357 del 2025 Rv. 288220-01

Sez. 1, Ordinanza n. 40985 del 03/12/2025 Cc. (dep. 19/12/2025) Rv. 289058-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. Estensore: **RUSSO CARMINE**. Relatore: **RUSSO CARMINE**. Imputato: **PMT C/ DELIBASHI GRISELDA**. P.M. **DI NARDO MARILIA**. (Conf.)

Qualifica opposizione il ricorso, GIUD. SORVEGLIANZA TRENTO, 17/07/2025

577048 PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE - Richiesta di conversione della pena pecuniaria per mancato pagamento - Rigetto - Rimedio esperibile - Opposizione - Conseguenze.

In tema di conversione delle pene pecuniarie, contro l'ordinanza di rigetto della richiesta presentata dal pubblico ministero, emessa senza formalità dal magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile opposizione davanti allo stesso giudice, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., sicché, per il principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione erroneamente proposto deve essere qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 102 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 103 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26358 del 2005 Rv. 232056-01, N. 38048 del 2016 Rv. 267643-01

Sez. 1, Sentenza n. 40973 del 03/12/2025 Cc. (dep. 19/12/2025) Rv. 289006-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. Estensore: **RUSSO CARMINE**. Relatore: **RUSSO CARMINE**. Imputato: **DE MARTINO ANNALISA**. P.M. **EPIDENDIO TOMASO**. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 14/05/2025

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Sequestro di prevenzione - Restituzione delle somme di denaro non confiscate - Interessi - Spettanza - Rivalutazione monetaria - Riconoscimento - Condizioni.

In tema di prevenzione patrimoniale, le somme di denaro in sequestro, da restituire in seguito a mancata confisca, producono interessi a norma dell'art. 40, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 159 del 2011, ma non devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria per il periodo intercorrente tra la data del sequestro e quella del rigetto dell'istanza di confisca, in quanto non è ipotizzabile per tale lasso temporale una responsabilità risarcitoria dello Stato, salvo il caso in cui il ritardo nell'esecuzione del decreto di restituzione derivi da colpa, fonte di obblighi risarcitori ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 21, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40, Decreto Legisl.

SEZIONE PRIMA

06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 5, Decr. Minist. min. EFI 30/07/2009 num. 127 art. 2 com. 3, Cod. Civ. art. 812 com. 3, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6290 del 2022 Rv. 282657-02, N. 14528 del 2021 Rv. 281184-01

Sez. 1, Sentenza n. 39786 del 25/11/2025 Cc. (dep. 10/12/2025) Rv. 288959-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: DIGIUSEPPE PATRIZIO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Annula in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA LECCE, 08/05/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione durante il periodo di applicazione della misura della sorveglianza speciale - Ammissibilità.

L'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, pur presupponendo che il soggetto sia pericoloso per la sicurezza pubblica, non è ostativa di per sé alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, costituendo solo un elemento di valutazione della personalità del condannato di cui deve tenere conto il giudice per esprimere in concreto un giudizio sulla sua pericolosità sociale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17929 del 2004 Rv. 228287-01

Massime precedenti Vedi: N. 15483 del 2022 Rv. 283224-01, N. 27667 del 2013 Rv. 256778-01, N. 40995 del 2010 Rv. 249013-01

Sez. 1, Sentenza n. 41224 del 25/11/2025 Cc. (dep. 23/12/2025) Rv. 289059-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: P. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annula senza rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 20/06/2025

661183 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - Interesse a dolersi del riconoscimento della continuazione "in executivis" - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la parte civile non ha interesse a ricorrere avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia riconosciuto l'istituto della continuazione tra più reati commessi in suo danno, trattandosi di decisione influente esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5262 del 2014 Rv. 258724-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40000 del 2025 Rv. 288799-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 41622 del 21/11/2025** Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289063-02

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** Estensore: **RUSSO CARMINE.** Relatore: **RUSSO CARMINE.** Imputato: **CARLUCCIO SALVATORE. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 03/04/2025

609047 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - CONCORSO DOLOSO DELL'OFFESO - Compatibilità con il reato di omicidio volontario - Esclusione - Ragioni.

La circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 5), cod. pen. presuppone che il fatto doloso della vittima si inserisca nella stessa serie causale posta in essere dall'autore del reato, e che la vittima preveda e voglia il medesimo evento naturalistico voluto dall'agente, sicché essa è del tutto incompatibile con il reato di omicidio volontario. (In motivazione la Corte ha chiarito che la circostanza è compatibile con i soli casi di omicidio tipizzati dagli artt. 579 e 580 cod. pen., nei quali, nell'ambito della medesima serie causale innescata dalla condotta concorrente dell'imputato e della vittima, entrambi prevedono, vogliono e contribuiscono a cagionare il medesimo evento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 579 CORTE COST., Cod. Pen. art. 580 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 5)

Massime precedenti Vedi: N. 35560 del 2012 Rv. 253203-01, N. 21955 del 2018 Rv. 272831-01, N. 49966 del 2009 Rv. 245955-01, N. 5714 del 2023 Rv. 284411-01, N. 25915 del 2018 Rv. 272945-01

Sez. 1, **Sentenza n. 41622 del 21/11/2025** Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289063-01

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** Estensore: **RUSSO CARMINE.** Relatore: **RUSSO CARMINE.** Imputato: **CARLUCCIO SALVATORE. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 03/04/2025

609084 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE - Repentinità dell'azione delittuosa - Dolo - Compatibilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di elemento soggettivo del reato, la repentinità dell'azione delittuosa non è incompatibile con il dolo, il cui processo di formazione è tanto più rapido ed immediato quanto più il mezzo utilizzato dall'agente è univocamente idoneo a determinare la causazione dell'evento. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio commesso da un soggetto che, svegliato dai rumori provenienti dalla porta di ingresso dell'abitazione, esplodeva un colpo di pistola uccidendo il soggetto che si trovava dietro la stessa, la Corte ha ritenuto che non ostasse alla configurabilità del dolo cd. d'impeto - ricavabile da plurimi elementi sintomatici: la micidialità dell'arma, la breve distanza tra autore del reato e vittima, l'inconsistenza dei materiali da cui era composta la porta che li separava, la direzione del proiettile - la circostanza che tra il risveglio e lo sparo fossero trascorsi appena tredici secondi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Vedi: N. 39791 del 2005 Rv. 232943-01, N. 26316 del 2023 Rv. 284889-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40516 del 2016 Rv. 267628-01

Sez. 1, **Sentenza n. 39582 del 13/11/2025** Cc. (dep. 10/12/2025) Rv. 288958-01

SEZIONE PRIMA

Presidente: BONI MONICA. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: ANTONAKOS PANAGIOTIS (CUI 0553WNG). P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 04/06/2025

657047 ESECUZIONE - PENE DETENTIVE - Ordine di esecuzione - Traduzione per lo straniero alloggio - Necessità - Omissione - Conseguenze.

La mancata traduzione dell'ordine di esecuzione della pena in una lingua nota allo straniero alloggio ne determina la nullità e la necessità di rinnovarlo in modo conforme al modello legale, ma detta invalidità non si ripercuote sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende dall'atto nullo, trovando autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 51

Massime precedenti Conformi: N. 20768 del 2018 Rv. 272835-01

Massime precedenti Vedi: N. 19647 del 2011 Rv. 250179-01, N. 40733 del 2018 Rv. 274531-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 1, Sentenza n. 39136 del 11/11/2025 Cc. (dep. 03/12/2025) Rv. 288993-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: PMT C/ AMOROSO ANTONIO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE ASSISE NAPOLI, 20/06/2025

671052 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - Udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen - Modifica dell'imputazione comportante l'applicabilità della pena dell'ergastolo - Giudizio immediato - Ordinanza della corte d'assise di restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la celebrazione del giudizio abbreviato - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

È abnorme l'ordinanza con la quale la corte d'assise, investita del giudizio immediato per un reato punibile con la pena dell'ergastolo, ritenendo irrituale la contestazione di una circostanza aggravante comportante tale sanzione, effettuata dal pubblico ministero all'inizio dell'udienza camerale fissata, ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., per decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato, restituisca gli atti al giudice per le indagini preliminari affinché proceda alla celebrazione del giudizio con le forme del rito abbreviato, trattandosi di provvedimento che determina l'indebita regressione del procedimento ad una fase precedente già esauritasi, e che impone la celebrazione del rito speciale, mai formalmente ammesso, in un caso non consentito dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36070 del 2019 Rv. 276864-01, N. 23573 del 2020 Rv. 279481-01, N. 31869 del 2025 Rv. 288605-01, N. 15691 del 2020 Rv. 279165-01, N. 35502 del 2020 Rv. 280204-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5788 del 2020 Rv. 277706-01, N. 42979 del 2014 Rv. 260018-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 39128 del 04/11/2025** Cc. (dep. **03/12/2025**) Rv. **288957-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: VALIANTE PAOLO. Relatore: VALIANTE PAOLO. Imputato: SARBU LEONARDO RAFAELO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 07/05/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Preclusione per il condannato per evasione - Esclusione - Valutazione della sua personalità - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

L'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere non può essere automaticamente esclusa in ragione della precedente condanna dell'istante per il delitto di evasione, dovendo il giudice sempre procedere ad un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale, alla luce dei progressi trattamentali compiuti e del grado di rieducazione raggiunto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto presidenziale di inammissibilità della richiesta, adottato "de plano" ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che, peraltro, la decisione avrebbe dovuto essere assunta nel contraddittorio tra le parti, ai sensi degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 3, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST., Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 29 del 2015 Rv. 261705-01, N. 41956 del 2009 Rv. 245078-01, N. 44669 del 2009 Rv. 245682-01, N. 22368 del 2009 Rv. 244130-01

Massime precedenti Vedi: N. 7873 del 2024 Rv. 285855-01, N. 20040 del 2024 Rv. 286402-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14500 del 2006 Rv. 233420-01, N. 31461 del 2006 Rv. 234145-01

Sez. 1, **Sentenza n. 38899 del 29/10/2025** Cc. (dep. **02/12/2025**) Rv. **289060-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: BRUNO FABRIZIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 13/02/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Giudizio di attuale pericolosità sociale - Elementi tratti da procedimenti penali conclusi con pronuncia assolutoria o con declaratoria di prescrizione - Utilizzabilità da parte del giudice della prevenzione - Condizioni.

Nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, anche quando si siano conclusi con una pronuncia assolutoria o con una declaratoria di prescrizione, e procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31549 del 2019 Rv. 277225 - 05, N. 6636 del 2016 Rv. 266364-01, N. 32353 del 2014 Rv. 260482-01, N. 4191 del 2022 Rv. 282655-01, N. 19880 del 2019 Rv. 276917-01, N. 50946 del 2014 Rv. 261591-01, N. 9505 del 2006 Rv. 233892-01, N.

SEZIONE PRIMA

15704 del 2023 Rv. 284488-01, N. 6613 del 2008 Rv. 239358-01, N. 33533 del 2021 Rv. 281862-01

Massime precedenti Difformi: N. 24616 del 2023 Rv. 284789-01, N. 182 del 2021 Rv. 280145-01, N. 4489 del 2023 Rv. 284166-01, N. 31209 del 2015 Rv. 264319-01, N. 45280 del 2024 Rv. 287312-01

Massime precedenti Vedi: N. 13269 del 2025 Rv. 287931-01, N. 50202 del 2019 Rv. 278049-01, N. 36080 del 2020 Rv. 280207-01, N. 47764 del 2008 Rv. 242507-01, N. 1831 del 2016 Rv. 265862-01, N. 4668 del 2013 Rv. 254417-01, N. 18 del 1998 Rv. 210042-01, N. 37849 del 2024 Rv. 287063-01, N. 26774 del 2013 Rv. 256819-01

Sez. 1, Sentenza n. 41618 del 28/10/2025 Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289062-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: VILLINI ANDREA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO MESSINA, 15/11/2024

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Qualificazione giuridica - Parametri di valutazione - Oggetto del programma delittuoso - Possibilità di riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 solo ad alcuni dei sodali - Esclusione.

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'inquadramento giuridico della condotta associativa non si misura sui singoli episodi di cessione, ma va effettuato sulla base del programma delittuoso perseguito, sicché, qualora esso ricomprenda fatti non riconducibili allo schema della lieve entità, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del Testo Unico è preclusa per tutti i sodali, ivi compresi quelli ai quali siano ascrivibili reati-fine di minore gravità.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1642 del 2020 Rv. 278098-01, N. 36658 del 2025 Rv. 288651-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27727 del 2024 Rv. 286581-01

Sez. 1, Sentenza n. 41610 del 28/10/2025 Cc. (dep. 29/12/2025) Rv. 289061-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: LO BOSCO MAURIZIO VINCENZO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA PALERMO, 08/05/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova al servizio sociale - Esecuzione nel territorio di Stato estero - Condizioni - Strumento convenzionale - Necessità - Ragioni - Conseguenze.

La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguita nel territorio di uno Stato straniero solo ove ciò sia previsto da strumenti convenzionali, perché agli Uffici di esecuzione penale esterna è inibito di condurre verifiche in ambiti spaziali extranazionali salvo specifiche intese con lo Stato estero interessato, sicché essa può avere corso in uno Stato dell'Unione Europea, a seguito del recepimento, con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, della decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, ma non anche negli Stati Uniti d'America, in assenza di specifici accordi di cooperazione internazionale.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 947

Massime precedenti Vedi: N. 18225 del 2014 Rv. 261994-01, N. 15091 del 2019 Rv. 275807-01, N. 34747 del 2015 Rv. 264445-01, N. 20771 del 2022 Rv. 283366-01, N. 23720 del 2025 Rv. 288282-01

Sez. 1, Sentenza n. 38802 del 16/10/2025 Cc. (dep. **01/12/2025**) Rv. **288992-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **VALIANTE PAOLO.** *Relatore:* **VALIANTE PAOLO.** *Imputato:* **GALLO GIUSEPPA.** *P.M. COSTANTINI FRANCESCA.* (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/02/2025

657007 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA - Istanza di restituzione del bene confiscato con sentenza irrevocabile - Decisione di rigetto emessa senza formalità ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - Opposizione - Estensione del contraddittorio all'interessato - Necessità a pena di nullità assoluta - Fattispecie.

In tema di confisca, nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca emesso senza formalità a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è necessario dare avviso della fissazione dell'udienza ad ogni soggetto interessato - per tale dovendosi intendere chi ha presentato l'istanza e chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente il titolare del bene - a pena di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Fattispecie relativa ad ordinanza adottata in sede di opposizione, annullata dalla Corte per la mancata estensione del contraddittorio agli eredi del titolare dell'immobile confiscato in sede di cognizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17543 del 2019 Rv. 275446-01, N. 37050 del 2018 Rv. 273667-01

Massime precedenti Vedi: N. 2772 del 2022 Rv. 282654-01, N. 37401 del 2025 Rv. 288834-01, N. 404 del 2021 Rv. 280189-01

Sez. 1, Sentenza n. 39406 del 26/09/2025 Ud. (dep. **05/12/2025**) Rv. **288994-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **TOSCANI EVA.** *Relatore:* **TOSCANI EVA.** *Imputato:* **O. P.M. ESPOSITO ALDO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 17/12/2024

673007 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE - Individuazione fotografica - Efficacia probatoria - Condizioni.

L'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12501 del 2015 Rv. 262908-01, N. 49758 del 2012 Rv. 253910-01, N. 47871 del 2003 Rv. 227079-01, N. 47262 del 2017 Rv. 271041-01

Massime precedenti Vedi: N. 11964 del 2021 Rv. 280994-02, N. 25122 del 2023 Rv. 284859-01, N. 43285 del 2019 Rv. 277471-03, N. 5701 del 2022 Rv. 282779-01, N. 55420 del 2018 Rv. 274470-01

DICEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 40451 del 13/11/2025** Ud. (dep. 16/12/2025) Rv. 288989-03

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** Estensore: **CARDAMONE DANIELA.** Relatore: **CARDAMONE DANIELA.** Imputato: **PAGNINI MICHEL.** P.M. **BALDI FULVIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/03/2025

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Acquisizione dei messaggi contenuti in uno "smartphone" in sequestro - Mancata previsione dell'autorizzazione del giudice - Diversa disciplina prevista per l'acquisizione dei tabulati telefonici - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 254 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost., nella parte in cui prevedono che l'acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare in sequestro sia rimessa all'iniziativa del pubblico ministero, senza la necessità di un provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto disposto, con riguardo all'acquisizione dei tabulati telefonici, dall'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, posto che la messaggistica, secondo le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, rientra nella nozione di corrispondenza, la cui acquisizione non necessita dell'autorizzazione giudiziale, mentre i tabulati, in quanto dati estrinseci di una conversazione o comunicazione, sono assimilabili alle intercettazioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 15, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2021 num. 132 art. 1, Legge 23/11/2021 num. 178 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis

Massime precedenti Vedi: N. 42166 del 2024 Rv. 287184-01, N. 1286 del 2025 Rv. 287421-01, N. 25549 del 2024 Rv. 286467-01, N. 39548 del 2024 Rv. 287039-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23756 del 2024 Rv. 286589 - 02, N. 23755 del 2024 Rv. 286573 - 02

Sez. 2, **Sentenza n. 40451 del 13/11/2025** Ud. (dep. 16/12/2025) Rv. 288989 - 02

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** Estensore: **CARDAMONE DANIELA.** Relatore: **CARDAMONE DANIELA.** Imputato: **PAGNINI MICHEL.** P.M. **BALDI FULVIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/03/2025

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Acquisizione di dati contenuti in un dispositivo informatico da parte del pubblico ministero senza preventiva autorizzazione del giudice - Legittimità - Sussistenza - Contrasto con la Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza CGUE del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21 - Disapplicazione della normativa interna - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di mezzi di ricerca della prova, deve escludersi la disapplicazione della normativa interna, nella parte in cui prevede l'acquisizione, da parte del pubblico ministero, dei dati contenuti in un dispositivo informatico, per contrasto con la Direttiva UE 2016/680/UE, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, che richiede un pronuncia autorizzatoria, in via preventiva, da parte di un giudice o un organo amministrativo indipendente, non avendo quest'ultima efficacia diretta nell'ordinamento interno. (In applicazione del principio, la Corte, ritenendo che è onere dell'interessato dedurre la

SEZIONE SECONDA

manca, in concreto, di un giusto equilibrio tra i legittimi interessi connessi alle necessità dell'indagine e i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, ha giudicato immune da censure la decisione che aveva valutato utilizzabili i dati acquisiti dal pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Direttive Commissione CEE 12/07/2002 num. 58 art. 15, Decisione Commissione CEE 27/04/2016 num. 680 art. 4, Decisione Commissione CEE 27/04/2016 num. 680 art. 13, Decisione Commissione CEE 27/04/2016 num. 680 art. 54, Decreto Legisl. 18/05/2018 num. 51, Direttive Commissione CEE 25/11/2009 num. 136, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 7, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 8, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 52, Costituzione art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 1286 del 2025 Rv. 287421-01, N. 17312 del 2024 Rv. 286358-03, N. 13585 del 2025 Rv. 287867 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23756 del 2024 Rv. 286589 - 02, N. 23755 del 2024 Rv. 286573-04

Sez. 2, Sentenza n. 39966 del 12/11/2025 Ud. (dep. 11/12/2025) Rv. **288974-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **SARACO ANTONIO.** *Relatore:* **SARACO ANTONIO.** *Imputato:* **D. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 25/11/2024

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Rigetto in primo grado della domanda risarcitoria, non impugnato in appello dalla parte civile - Cessazione degli effetti della costituzione di parte civile - Sussistenza - Avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dei ricorsi presentati dagli imputati e dalle altre parti civili - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di cassazione, l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dei ricorsi presentati dagli imputati e dalle altre parti civili, la cui domanda non sia stata definitivamente giudicata, non è dovuto alla parte civile che non abbia impugnato in appello il rigetto, nei propri confronti, della domanda risarcitoria, in quanto il giudicato formatosi sulla stessa estingue la sua pretesa, con cessazione degli effetti della costituzione a suo tempo effettuata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16492 del 2021 Rv. 281779-01, N. 32030 del 2022 Rv. 283484-01, N. 315 del 2018 Rv. 271926-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15290 del 2018 Rv. 272253-01

Sez. 2, Sentenza n. 40680 del 03/12/2025 Ud. (dep. 17/12/2025) Rv. **288982-01**

Presidente: **ALMA MARCO MARIA.** *Estensore:* **PARDO IGNAZIO.** *Relatore:* **PARDO IGNAZIO.** *Imputato:* **P. P.M. STURZO GASPARE.** (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI CATANIA, 23/05/2025

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Aggravante dell'uso del metodo mafioso - Minacce e violenze all'indirizzo di esercenti e dipendenti di un esercizio commerciale - Pluralità di atti e creazione di un clima intimidatorio - Intento di controllo sulla gestione del locale - Necessità - Sussistenza - Precisazioni.

SEZIONE SECONDA

In tema di estorsione, è configurabile l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso nel caso in cui le violenze o le minacce, esercitate in diverse occasioni ai danni del titolare e dei dipendenti di un esercizio pubblico, per la pluralità delle persone cui sono rivolte, per la varietà delle richieste cui sono finalizzate e per il diffuso clima intimidatorio generato, denotano l'intento del soggetto agente di sottomettere al proprio volere l'intera gestione dell'esercizio. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la configurabilità dell'aggravante dev'essere, invece, esclusa nel caso in cui le minacce e le violenze indirizzate alla parte lesa hanno la sola finalità di ottenere gratuitamente il biglietto d'ingresso e le consumazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis n. 1, Cod. Pen. art. 629 com. 2 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14867 del 2021 Rv. 281027-01, N. 6683 del 2023 Rv. 284392-01, N. 582 del 1998 Rv. 210405-01, N. 32564 del 2023 Rv. 285018 - 02, N. 15724 del 2025 Rv. 287947 - 02, N. 34786 del 2023 Rv. 284950-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 100 del 2001 Rv. 218377-01 Rv. 218378-01, N. 337 del 2009 Rv. 241578-01

Sez. 2, Sentenza n. 40681 del 03/12/2025 Ud. (dep. 17/12/2025) Rv. **288983-01**

Presidente: ALMA MARCO MARIA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: T. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 13/03/2025

661104 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - Annullamento con rinvio relativo alla statuizione sulla determinazione della pena o ad altre statuizioni accessorie - Declaratoria, in sede di legittimità, di irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato - Reati commessi dopo l'1 gennaio 2020 - Applicabilità, nel giudizio di rinvio, della causa di improcedibilità di cui all'art. art. 344-bis cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento parziale, limitato alla statuizione in punto di determinazione della pena o ad altre statuizioni accessorie, non trova applicazione la causa di improcedibilità prevista, per reati commessi a far data dall'1 gennaio 2020, dall'art. 344-bis cod. proc. pen., ove, in sede di legittimità, sia stata dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della decisione in grado di appello, limitato alla statuizione in punto di applicazione di pene sostitutive). (Vedi: Sez. U, n. 373 del 1991, Rv. 186164-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24326 del 2024 Rv. 286558-01, N. 47344 del 2024 Rv. 287290-01, N. 21291 del 2025 Rv. 288275-01, N. 40604 del 2024 Rv. 287120-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4904 del 1997 Rv. 207640-01, N. 20989 del 2025 Rv. 288175-01, N. 3423 del 2021 Rv. 280261 - 02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 39145 del 27/11/2025** Cc. (dep. **03/12/2025**) Rv. **288971-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: O. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI BARI, 06/12/2024

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Imputato ristretto in una struttura detentiva - Provvedimento disciplinare con addebito pecuniario per il danneggiamento di un bene comune - Condanna a pena detentiva per il delitto di danneggiamento del medesimo bene - Violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come inteso dalla Corte EDU, nel caso in cui l'imputato, ristretto in una struttura detentiva, benché destinatario di un provvedimento disciplinare con addebito pecuniario per il danneggiamento di un bene comune, sia altresì condannato per tale delitto, con inflizione di una pena detentiva, trattandosi di sanzioni aventi natura e finalità differenti. (In motivazione, la Corte ha osservato che la pena risulta finalizzata a reprimere, con limitazione della libertà personale, la condotta di distruzione di un bene erariale, mentre la sanzione disciplinare mira a recuperare il valore commerciale del bene e a retribuire la condotta violativa del regolamento che disciplina la restrizione in ambienti comuni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4, Costituzione art. 27, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32057 del 2025 Rv. 288633-01, N. 33856 del 2024 Rv. 286960-01, N. 41720 del 2024 Rv. 287137-01, N. 38717 del 2019 Rv. 277115-01, N. 22033 del 2019 Rv. 276023-01, N. 2245 del 2022 Rv. 282799-01, N. 31507 del 2021 Rv. 282038-01, N. 17496 del 2025 Rv. 288056 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01

Sez. 2, **Sentenza n. 41769 del 26/11/2025** Cc. (dep. **30/12/2025**) Rv. **289009-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: BEN AMOR HAITEM (CUI 03P4V5E). P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 29/05/2025

665011 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - Prima notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato non detenuto e al difensore di fiducia - Notifica regolare - Differimento d'ufficio dell'udienza, disposto prima della sua celebrazione - Notifica al solo difensore di fiducia - Possibilità - Avvertimento di cui all'art. 157, comma 8-ter, cod. proc. pen. contenuto nella prima notificazione - Necessità - Fattispecie.

In tema di notificazioni, deve essere dato avviso al solo difensore di fiducia dell'imputato del rinvio d'ufficio dell'udienza indicata nel decreto di citazione, disposto antecedentemente alla sua celebrazione, nel caso in cui la notifica del citato decreto al predetto e all'imputato non detenuto sia regolare e contenga l'avvertimento, ex art. 157, comma 8-ter, cod. proc. pen, che le notifiche successive saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia. (Fattispecie relativa a citazione in appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 10 com. 1 lett. I N4

Massime precedenti Vedi: N. 34161 del 2025 Rv. 288735-01, N. 17218 del 2025 Rv. 288043-01, N. 30705 del 2016 Rv. 267684-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 41441 del 25/11/2025 Cc. (dep. 23/12/2025) Rv. 288997-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: CRISCENTI ANTONINO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 06/03/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione - Efficacia estintiva del reato - Caducazione delle statuizioni civili relative ai soli reati estinti - Sussistenza - Ragioni.

La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato cui essa si riferisce anche in presenza di una causa di inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, la caducazione delle statuizioni civili correlate al reato estinto. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, a fronte della costituzione di parte civile anche con riguardo a reati procedibili di ufficio, non si produce la caducazione delle relative statuizioni civili e, nel caso in cui vi sia stata condanna generica al risarcimento in relazione a tutti i reati indistintamente, il giudice civile, in sede di liquidazione del danno, deve tener conto della contrazione della domanda civile conseguente alla estinzione di una parte di essi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 33392 del 2023 Rv. 285103-01, N. 45594 del 2021 Rv. 282301-01, N. 37688 del 2014 Rv. 259989-01

Massime precedenti Vedi: N. 21201 del 2009 Rv. 244635-01, N. 9154 del 2021 Rv. 281326-01, N. 20907 del 2020 Rv. 279433-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24246 del 2004 Rv. 227681-01

Sez. 2, Sentenza n. 41144 del 18/11/2025 Cc. (dep. 22/12/2025) Rv. 289008-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: MINEI DANIELE. P.M. COSTANTINI ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 11/03/2025

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Ordinaria trattazione cartolare introdotta dall'art. 598-bis cod. proc. pen. - Impugnazioni proposte a far data dell'1 luglio 2024 - Richiesta di trattazione orale formulata con l'atto d'appello - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, è priva di effetti la richiesta di partecipazione all'udienza, ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., formulata con l'atto di gravame, nel caso di impugnazioni proposte a far data dall'1 luglio 2024. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, diversamente da quanto stabilito dal previgente rito cartolare "pandemico", applicabile ai ricorsi presentati fino al 30 giugno 2024, il regime di ordinaria trattazione, previsto dalla disposizione citata, individua, a pena di decadenza, non un termine finale perentorio, ma un arco temporale differente e volutamente delimitato, compreso tra la notifica del decreto di citazione o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello fino e il quindicesimo giorno successivo).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 34161 del 2025 Rv. 288735-01, N. 13277 del 2025 Rv. 287831-01, N. 34695 del 2024 Rv. 286932-01, N. 38270 del 2024 Rv. 286969-01, N. 29348 del 2024 Rv. 286619-01, N. 33310 del 2023 Rv. 285310-01, N. 30606 del 2025 Rv. 288617-01, N. 35803 del 2025 Rv. 288681-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42125 del 2024 Rv. 287096-01

Sez. 2, Sentenza n. 40446 del 14/11/2025 Ud. (dep. 16/12/2025) Rv. 289021 - 02

Presidente: **CAPUTO ANGELO.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **CATERISANO SANTINO. P.M. PATARNELLO MARCO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 27/05/2025

602011 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Delitto di trasferimento fraudolento di valori - Concorso di persone nel reato - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Necessaria sussistenza in capo a ciascun concorrente - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti abbia agito con tale intenzione e che di ciò l'agente sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui si era affermata la penale responsabilità dell'imputato, avuto riguardo ai suoi legami familiari con il contesto mafioso di riferimento e alle caratteristiche della compravendita, direttamente collegata alle attività estorsive ed usuarie poste in essere dai concorrenti e la cui stipula era avvenuta in assenza della corresponsione del prezzo d'acquisto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 512 bis, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies

Massime precedenti Conformi: N. 27123 del 2023 Rv. 284796-01, N. 40416 del 2025 Rv. 289000-01, N. 38044 del 2021 Rv. 282202-01, N. 16997 del 2024 Rv. 286355-01 Rv. 286355-01, N. 19108 del 2024 Rv. 286662-01

Massime precedenti Vedi: N. 45080 del 2021 Rv. 282437-01, N. 29372 del 2025 Rv. 288317 - 02, N. 12732 del 2025 Rv. 287824-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8545 del 2020 Rv. 278734-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 40446 del 14/11/2025** Ud. (dep. 16/12/2025) Rv. **289021-01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: CATERISANO SANTINO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 27/05/2025

673099 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Divergenza tra le dichiarazioni del teste "de relato" e quelle della fonte diretta - Libero convincimento del giudice - Sussistenza - Ragioni.

In tema di testimonianza indiretta, il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste "de relato" che contrasti con quella della fonte diretta, in quanto il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova e al ruolo del giudice, cui compete, in via esclusiva, la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38064 del 2019 Rv. 277062-01, N. 529 del 2015 Rv. 261793-01

Massime precedenti Vedi: N. 46332 del 2016 Rv. 268525-01, N. 39662 del 2010 Rv. 248478-01, N. 12982 del 2020 Rv. 279259 - 02, N. 23293 del 2024 Rv. 286562-01, N. 31241 del 2025 Rv. 288557-01

Sez. 2, **Sentenza n. 39096 del 14/11/2025** Ud. (dep. 03/12/2025) Rv. **289007 - 02**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: SIANO CESARE. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/02/2025

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per la prima volta nel giudizio di cassazione - Mancata formulazione della richiesta in grado di appello, ove tale giudizio era pendente all'entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia" - Tardività - Sussistenza - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, è tardiva la richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per la prima volta nel giudizio di legittimità, nel caso in cui l'imputato non l'abbia già formulata in grado di appello, ove tale giudizio era pendente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia", posto che la previsione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di secondo grado, per effetto del disposto di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 615, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46445 del 2023 Rv. 285510-01, N. 41313 del 2023 Rv. 285708-01, N. 8106 del 2024 Rv. 285987-01, N. 46013 del 2023 Rv. 285491-01, N. 33840 del 2024 Rv. 286696-01, N. 30313 del 2025 Rv. 288585-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 39096 del 14/11/2025** Ud. (dep. **03/12/2025**) Rv. **289007-01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: SIANO CESARE. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/02/2025

661119 IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO - Ricorso per cassazione - Reato in concorso - Motivo di ricorso proposto da uno degli imputati in funzione dell'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite - Accoglimento - Effetto estensivo nei confronti dei coimputati concorrenti nel medesimo reato, il cui ricorso è inammissibile - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di effetto estensivo dell'impugnazione, l'accoglimento del ricorso per cassazione, proposto da un coimputato in funzione dell'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, giova, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., ai concorrenti nel medesimo reato, che hanno proposto un ricorso inammissibile, trattandosi di motivo di impugnazione che non ha natura esclusivamente personale. (Fattispecie relativa al reato di estorsione in concorso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 com. 2 PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14027 del 2024 Rv. 286373 - 02, N. 38521 del 2025 Rv. 288852-01, N. 2940 del 2014 Rv. 258393-01, N. 55001 del 2018 Rv. 274213 - 02, N. 7977 del 2024 Rv. 286002-01, N. 26676 del 2025 Rv. 288738 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3391 del 2018 Rv. 271539-01

Sez. 2, **Sentenza n. 41028 del 05/11/2025** Ud. (dep. **19/12/2025**) Rv. **288996-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: MOSTARDA FABIO. Relatore: MOSTARDA FABIO. Imputato: PG C/ ZARGHAM HAIDER. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 16/06/2025

652038 AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - TACITA - Mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale - Remissione tacita della querela - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

La mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata valutata come volontà di rimettere la querela, può integrare remissione tacita ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. pen., anche al di fuori dell'ipotesi tipizzata, di cui al comma terzo, n. 1, della disposizione citata, che prevede la citazione del predetto in qualità di testimone. (Fattispecie relativa a remissione tacita di querela da parte della persona fisica, citata in giudizio in rappresentanza dell'ente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152 com. 2, Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. H

Massime precedenti Vedi: N. 5801 del 2021 Rv. 280484-01, N. 5723 del 2025 Rv. 287543-01, N. 24705 del 2025 Rv. 288353-01, N. 29588 del 2019 Rv. 277494-01, N. 29959 del 2024 Rv. 286728-01, N. 25519 del 2024 Rv. 286567-01, N. 8638 del 2016 Rv. 265972-01, N. 11743 del 2025 Rv. 287746 - 02, N. 36119 del 2019 Rv. 277077-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31668 del 2016 Rv. 267239-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 40734 del 05/11/2025** Cc. (dep. 18/12/2025) Rv. 288984-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: VEZI MUSTAFA (CUI: 05IYE0U). P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 06/06/2025

659018 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - Imputato rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato a seguito di richiesta di definizione del processo con rito alternativo - Ordine di traduzione - Esclusione - Ragioni.

Non dev'essere disposta la traduzione dell'imputato detenuto nel caso in cui sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale, nominato a seguito di richiesta di definizione del processo con rito alternativo ex art. 420, comma 2-ter, secondo periodo, cod. proc. pen., come richiamato, per l'udienza dibattimentale, dall'art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen., dovendosi ritenere lo stesso presente "ex lege", in ragione della consapevole scelta abdicativa in ordine alla propria personale partecipazione al giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22115 del 2022 Rv. 283438-01, N. 42749 del 2019 Rv. 277537-01, N. 26622 del 2022 Rv. 283880-01, N. 43835 del 2023 Rv. 285332-01, N. 13714 del 2024 Rv. 286208-01, N. 42390 del 2024 Rv. 287199-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7635 del 2022 Rv. 282806-01, N. 35399 del 2010 Rv. 247837-01

Sez. 2, **Sentenza n. 40959 del 05/11/2025** Ud. (dep. 19/12/2025) Rv. 288995-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: LO PICCOLO ROSALIA. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 20/09/2024

609063 REATO - CONCORSO DI REATI - IN GENERE - Delitto di omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019 - Delitti previsti dagli artt. 640, comma 2, n. 1), cod. pen. e 7, comma 1, d.l. cit. - Rapporto di specialità - Sussistenza.

Sussiste rapporto di specialità tra il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e quelli rispettivamente previsti dall'art. 640, comma secondo, n. 1), cod. pen. e dall'art. 7, comma 1, del citato d.l.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26690 del 2025 Rv. 288387-01, N. 13345 del 2025 Rv. 287933-01, N. 33431 del 2021 Rv. 281814 - 02, N. 21875 del 2025 Rv. 288955 - 02, N. 25532 del 2025 Rv. 288956-01, N. 37771 del 2025 Rv. 288837-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49686 del 2023 Rv. 285435-01, N. 7537 del 2011 Rv. 249104-01, N. 16568 del 2007 Rv. 235962-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 39743 del 28/10/2025 Ud. (dep. **10/12/2025**) Rv. **288973-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: CARDAMONE DANIELA. Relatore: CARDAMONE DANIELA. Imputato: DE CAROLIS IGNAZIO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 28/05/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Giudizio di primo grado pendente alla data del 30 dicembre 2022 - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 - Richiesta di applicazione dell'imputato - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, nel caso in cui il processo pendeva in primo grado al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è facultizzato a presentare richiesta di applicazione in grado di appello, ex art. 95 d.lgs. cit., solo con il motivo di impugnazione avverso la decisione che abbia rigettato l'istanza a suo tempo avanzata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4332 del 2025 Rv. 287624-01, N. 9154 del 2025 Rv. 287702-01, N. 41313 del 2023 Rv. 285708-01, N. 46013 del 2023 Rv. 285491-01, N. 30313 del 2025 Rv. 288585-01, N. 36657 del 2025 Rv. 288792-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

Sez. 2, Sentenza n. 38756 del 28/10/2025 Cc. (dep. **01/12/2025**) Rv. **288960-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: COLOSIMO MICHELE. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 13/02/2025

652014 AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - Dichiarazione con cui la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile - Valida manifestazione del diritto di querela - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati perseguibili a querela, la dichiarazione con cui la persona offesa, al momento della presentazione della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile dev'essere intesa come valida manifestazione del diritto di proporre querela, non richiedendo la volontà di punizione formule particolari, sicché può ritenersi sussistente anche a fronte di atti non contenenti la sua esplicita manifestazione, che, in casi dubbi, devono essere interpretati in conformità al principio del "favor querelae".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5193 del 2020 Rv. 277801-01, N. 2293 del 2016 Rv. 266258-01, N. 19971 del 2023 Rv. 284616-01, N. 38304 del 2025 Rv. 288822-01

Massime precedenti Difformi: N. 17957 del 2024 Rv. 286451-01, N. 32530 del 2025 Rv. 288676-01

Massime precedenti Vedi: N. 10462 del 2025 Rv. 287759-01, N. 29205 del 2016 Rv. 267619-01, N. 2665 del 2022 Rv. 282648-01, N. 27147 del 2023 Rv. 284844-01, N. 36127 del 2024 Rv. 286954-01, N. 39673 del 2023 Rv. 285311-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 40228 del 28/10/2025** Cc. (dep. **15/12/2025**) Rv. **289020 - 02**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: SBRANA FRANCESCA. Relatore: SBRANA FRANCESCA. Imputato: MUSOLINO ANTONINO SANTO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/05/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Procura speciale conferita al difensore in funzione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova - Validità come procura speciale per l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Esclusione - Ragioni.

La procura speciale conferita al difensore in funzione della presentazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere ritenuta idonea a conferire al predetto il potere di prestare il consenso all'applicazione di pena sostitutiva di pena detentiva breve, neanche nel caso in cui afferisca al lavoro di pubblica utilità, trattandosi di istituti che hanno natura giuridica e disciplina differenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24287 del 2025 Rv. 288442-01, N. 58015 del 2017 Rv. 271737-01

Sez. 2, **Sentenza n. 38767 del 28/10/2025** Cc. (dep. **01/12/2025**) Rv. **288988-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: P. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI TORINO, 25/03/2025

612025 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - Reato più grave commesso dal concorrente rimasto allo stadio del tentativo - Configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di concorso anomalo, l'attenuante dell'aver voluto un reato meno grave di quello commesso può essere riconosciuta anche nel caso in cui il reato in concreto perpetrato dal concorrente è rimasto alla soglia del tentativo punibile, posto che l'evento cui fa riferimento la disposizione deve intendersi non in senso naturalistico, ma "giuridico", quale lesione o messa in pericolo del bene protetto. (Fattispecie relativa a furto in concorso in un supermercato, trasmodato in tentata rapina impropria per l'azione violenta di uno dei concorrenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 44579 del 2018 Rv. 273977-01, N. 37764 del 2025 Rv. 288877-01 Rv. 288877-01, N. 32162 del 2024 Rv. 286874-01 Rv. 286874-01, N. 49443 del 2018 Rv. 274467-01, N. 52811 del 2016 Rv. 268788-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 337 del 2009 Rv. 241574-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 40228 del 28/10/2025** Cc. (dep. 15/12/2025) Rv. 289020-03

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: SBRANA FRANCESCA. Relatore: SBRANA FRANCESCA. Imputato: MUSOLINO ANTONINO SANTO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/05/2025

594210 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Silenzio su una sopravvenuta causa estintiva di una erogazione periodica di danaro - Idoneità ad integrare i raggiri - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di truffa, costituisce raggiro il silenzio serbato sulla sopravvenienza di una causa estintiva di un'erogazione periodica di danaro, che si accompagna a condotte commissive idonee ad influire causalmente sulla determinazione e sul mantenimento dell'obiettivo difformità tra la situazione reale e quella conosciuta dal "deceptus". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del comportamento truffaldino a fronte dell'omessa comunicazione dell'avvenuto decesso del beneficiario all'ente erogatore del trattamento previdenziale e dei reiterati prelievi effettuati dall'agente, sul conto cointestato alimentato dai soli accrediti della pensione, con l'utilizzo della carta di credito intestata al defunto, sul rilievo che tali condotte, omissive e commissive, fossero idonee a trarre in inganno l'ente in ordine all'esistenza in vita dell'avente diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15887 del 2025 Rv. 287979-04, N. 31210 del 2021 Rv. 282660-01, N. 46209 del 2023 Rv. 285442-01, N. 32904 del 2025 Rv. 288611-01, N. 24487 del 2023 Rv. 284856-01, N. 7332 del 2025 Rv. 287602-01, N. 23940 del 2020 Rv. 279490 - 02, N. 46437 del 2023 Rv. 285519-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34036 del 2025 Rv. 288731-03

Sez. 2, **Sentenza n. 40228 del 28/10/2025** Cc. (dep. 15/12/2025) Rv. 289020-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: SBRANA FRANCESCA. Relatore: SBRANA FRANCESCA. Imputato: MUSOLINO ANTONINO SANTO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/05/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Procura speciale - Requisiti - Indicazione - Fattispecie.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore deve contenere elementi da cui inferire la volontà dell'imputato di conferirgli il potere di manifestare il consenso all'applicazione della pena sostitutiva, non essendo sufficienti, a tal fine, le parole "procura speciale" trascritte nell'intestazione e il generico riferimento, nell'oggetto, a "tutte le facoltà di legge inerenti il mandato difensivo". (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione con cui era stata dichiarata inammissibile la richiesta di sostituzione sul rilievo che il difensore fosse privo di procura speciale, in quanto quella di cui disponeva non era valida).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 300 del 2025 Rv. 287415-01, N. 1369 del 2000 Rv. 216361-01, N. 10641 del 2024 Rv. 286137-01, N. 14035 del 2024 Rv. 286216-01, N. 3445 del 2020 Rv. 278026-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 39184 del 10/09/2025** Cc. (dep. **04/12/2025**) Rv. **288972-01**

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: CALVISI MICHELE. Relatore: CALVISI MICHELE. Imputato: PEDE SERGIO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 20/02/2025

594157 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - Alloggio di proprietà pubblica - Accesso in qualità di ospite - Decesso o allontanamento dell'avente diritto - Permanenza successiva nell'alloggio - Configurabilità del reato - Ragioni.

Integra il delitto di invasione di edifici la condotta di chi, entrato in un alloggio di proprietà pubblica in qualità di ospite dell'avente diritto, vi permane anche dopo il decesso o l'allontanamento di quest'ultimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che non rilevano i mezzi o il modo attraverso cui avviene l'invasione, né sono necessari la clandestinità, la violenza sulle cose o l'inganno, essendo richiesto solo che l'occupazione sia arbitraria, intesa come "contra ius").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 bis

Massime precedenti Conformi: N. 20675 del 2025 Rv. 288157-01, N. 49527 del 2019 Rv. 278828-01, N. 27041 del 2023 Rv. 284792-01

Massime precedenti Difformi: N. 23756 del 2009 Rv. 244667-01, N. 2337 del 2006 Rv. 233140-01, N. 49101 del 2015 Rv. 265514-01, N. 15874 del 2019 Rv. 276416-01

Massime precedenti Vedi: N. 29657 del 2019 Rv. 277019-01, N. 53005 del 2016 Rv. 268711-01

Sez. 2, **Sentenza n. 38754 del 10/09/2025** Ud. (dep. **01/12/2025**) Rv. **288985-01**

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: DEL DUCA ALESSANDRO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/01/2025

661138 IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE - Impugnazione del pubblico ministero - Obbligo di notificare gli allegati all'atto di appello - Insussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, non sussiste, in quanto non previsto dall'art. 591 cod. proc. pen., l'obbligo di notificare gli "allegati" all'atto di appello del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Vedi: N. 6246 del 2024 Rv. 286082-01, N. 15752 del 2016 Rv. 266834-01, N. 48900 del 2003 Rv. 227008-01

DICEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 41525 del 18/12/2025 Cc. (dep. **29/12/2025**) Rv. **289013-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: BALDINI DANILO. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 03/04/2025

677030 SENTENZA - NULLITA' - Sentenza di appello pronunciata in esito all'implicito rigetto del concordato, disciplinato dall'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. n. 150 del 2022 - Omessa discussione delle parti - Nullità ex artt. 178 lett. b), c) e 180 cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.

E' affetta da nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello, emessa nella vigenza dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in esito al non esplicitato rigetto dell'accordo proposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza consentire alle stesse di discutere, risultando, in tal modo, impediti sia l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, sia la partecipazione al giudizio da parte del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 lett. F

Massime precedenti Conformi: N. 10897 del 2025 Rv. 287790-01

Massime precedenti Vedi: N. 52196 del 2018 Rv. 274866-01, N. 11315 del 2008 Rv. 239168-01, N. 17875 del 2022 Rv. 283464-01, N. 47574 del 2019 Rv. 277546-01, N. 45287 del 2023 Rv. 285347-01

Sez. 3, Sentenza n. 41411 del 15/12/2025 Cc. (dep. **23/12/2025**) Rv. **289033-02**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: TANASI SEBASTIANO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 11/07/2025

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità - Ammissibilità del ricorso - Esclusione - Ragioni.

Non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 22002 del 2019 Rv. 276102-01, N. 19983 del 2020 Rv. 279504-01, N. 944 del 2020 Rv. 278170-01

Massime precedenti Difformi: N. 22487 del 2024 Rv. 286464-01, N. 14325 del 2025 Rv. 287879-01

Massime precedenti Vedi: N. 32138 del 2025 Rv. 288577-01, N. 41254 del 2019 Rv. 277196-01, N. 30990 del 2018 Rv. 272969-01, N. 15801 del 2025 Rv. 287834-01, N. 30403 del 2020 Rv. 279788-01, N. 29243 del 2018 Rv. 273194-01, N. 22774 del 2020 Rv. 279595-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 5466 del 2004 Rv. 226715-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 41411 del 15/12/2025 Cc. (dep. 23/12/2025) Rv. 289033-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: TANASI SEBASTIANO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 11/07/2025

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Pena inferiore a tre anni di reclusione - Pene accessorie - Applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni - Ammissibilità del ricorso per cassazione - Ragioni.

E' deducibile con ricorso per cassazione l'applicazione illegale, con sentenza emessa a seguito di concordato in appello, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nel caso di avvenuta rideterminazione della pena principale inflitta in primo grado in misura inferiore a tre anni di reclusione, atteso che il giudice di appello, nell'accogliere l'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto a eliminare l'indicata pena accessoria, pur se ciò non abbia formato oggetto dell'accordo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 29898 del 2019 Rv. 276228-01

Massime precedenti Vedi: N. 18149 del 2014 Rv. 259749-01, N. 19400 del 2021 Rv. 281263-01, N. 11940 del 2020 Rv. 278806-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21368 del 2020 Rv. 279348-05

Sez. 3, Sentenza n. 41677 del 26/11/2025 Ud. (dep. 30/12/2025) Rv. 288987-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: BATTISTINI MASSIMO. Relatore: BATTISTINI MASSIMO. Imputato: CUOMO PASQUALE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 19/02/2024

502000 ACQUE - Inquinamento idrico - Scarico di acque reflue industriali provenienti da attività di autolavaggio - Mancanza dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) - Sanzione prevista dall'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 - Applicabilità - Sussistenza.

In tema di tutela delle acque, la sanzione prevista dall'art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è applicabile allo scarico in rete fognaria delle acque reflue industriali provenienti da un'attività di autolavaggio, effettuato in mancanza della prescritta autorizzazione unica ambientale (AUA), pur se difettano, nel d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime punitivo previsto dal d.lgs. cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 1, DPR 13/03/2013 num. 59 art. 1, DPR 13/03/2013 num. 59 art. 3 com. 1, DPR 13/03/2013 num. 59 art. 3 com. 2, DPR 13/03/2013 num. 59 art. 3 com. 3, DPR 13/03/2013 num. 59 art. 4 com. 1, DPR 13/03/2013 num. 59 art. 10 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23483 del 2020 Rv. 279862-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 41182 del 25/11/2025** Ud. (dep. 23/12/2025) Rv. **289030-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **BADAS SILVIA.** Relatore: **BADAS SILVIA.**
Imputato: **P. P.M. BALDI FULVIO.** (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 20/05/2025

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Concordato in appello - Pena inferiore a tre anni di reclusione - Pene accessorie - Interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 609-nonies, comma primo, n. 4), cod. pen. - Rideterminazione - Necessità - Criteri.

In tema di delitti sessuali, il giudice di appello, nell'accogliere il concordato tra le parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., per effetto del quale la pena principale sia ridotta al di sotto di tre anni di reclusione, è tenuto a rideterminare, anche "ex officio", la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, di cui all'art. 609-nonies, comma primo, n. 4), prima ipotesi, cod. proc. pen., in base ai criteri sanciti dall'art. 133 cod. pen., nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dettati dall'art. 28, comma quarto, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 28 com. 4, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 novies com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Massime precedenti Difformi: N. 40679 del 2016 Rv. 268080-01

Massime precedenti Vedi: N. 21233 del 2025 Rv. 288235-01, N. 30040 del 2024 Rv. 286862-03, N. 29898 del 2019 Rv. 276228-01, N. 11940 del 2020 Rv. 278806-01, N. 13573 del 2025 Rv. 287850-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 6240 del 2015 Rv. 262328-01, N. 28910 del 2019 Rv. 276286-01

Sez. 3, **Sentenza n. 41183 del 25/11/2025** Ud. (dep. 23/12/2025) Rv. **288998-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **BADAS SILVIA.** Relatore: **BADAS SILVIA.**
Imputato: **SISTI ANTONINO. P.M. BALDI FULVIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 18/02/2025

673003 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Mutamento del giudice - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Dichiarazioni anteriori all'1 gennaio 2023 - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 93-bis d.lgs. n. 150 del 2022 per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, 27 e 111 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, 27 e 111 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui è esclusa l'applicabilità del disposto dell'art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen. alla rinnovazione dell'esame di persona che abbia reso dichiarazioni in data antecedente all'1 gennaio 2023, trattandosi di disciplina processuale regolata dal principio "tempus regit actum" e non essendo vigente, fino alla data anzidetta, la correlata previsione di cui all'art. 510, comma 2-bis, cod. proc. pen., che impone di documentare la prova dichiarativa anche con mezzi di riproduzione audiovisiva.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 93 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 510 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42681 del 2023 Rv. 285394-01, N. 35588 del 2017 Rv. 271207-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41736 del 2019 Rv. 276754-02 Rv. 276754-03 Rv. 276754-04

Sez. 3, Sentenza n. 41415 del 21/11/2025 Cc. (dep. **23/12/2025**) Rv. **289031-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: FORINA ITALO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' LECCE, 13/05/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Attività di classificazione del rifiuto - Obblighi del gestore dell'impianto di destinazione - Contenuto - Ragioni.

In tema di illecita gestione dei rifiuti, il gestore dell'impianto di destinazione, nel caso in cui non sia immediatamente nota la composizione del rifiuto, è tenuto ad acquisire una conoscenza adeguata della sua natura, mediante la determinazione della composizione, la ricerca delle sostanze pericolose ragionevolmente presenti e l'effettuazione dei necessari campionamenti e analisi, posto che non sono ammesse scelte arbitrarie nella qualificazione, dovendo il predetto verificare la compatibilità tra il rifiuto conferito e l'autorizzazione dell'impianto, in conformità al principio della responsabilità condivisa per la corretta gestione lungo l'intera filiera.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 quaterdecies, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 188, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A, Decisione Consiglio CEE 19/11/2008 num. 98 all. 3, Decisione Commissione CEE 03/05/2000 num. 532, Regolam. Commissione CEE 30/05/2008 num. 440

Massime precedenti Vedi: N. 47288 del 2019 Rv. 277898-01, N. 5912 del 2020 Rv. 278411-01, N. 46897 del 2016 Rv. 268126-01, N. 11390 del 2024 Rv. 286050-01

Sez. 3, Sentenza n. 41056 del 21/11/2025 Cc. (dep. **22/12/2025**) Rv. **289045-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: ORTOFRUTTICOLA STRAVATO S.R.L.. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 09/07/2025

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Richiesta di revoca della confisca avanzata dall'ente proprietario del bene rimasto estraneo al giudizio di cognizione - Doveri del giudice dell'esecuzione - Indicazione - Autonoma valutazione - Modalità - Ragioni.

In tema di lottizzazione abusiva, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca della confisca avanzata dall'ente proprietario del bene rimasto estraneo al giudizio di cognizione, conclusosi con il proscioglimento del suo legale rappresentante per l'intervenuta prescrizione del reato, ha il potere-dovere di accertare, preliminarmente, con i poteri istruttori riconosciutigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e nel contraddittorio tra le parti, cui deve assicurarsi il diritto alla prova, la sussistenza del reato stesso e, successivamente, l'estraneità e la buona fede dell'istante, nonché i requisiti di proporzionalità dell'ablazione, non essendo opponibile al terzo quanto accertato nel processo definito nei confronti di soggetti diversi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, DPR 06/06/2000 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2000 num. 380 art. 44, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 53384 del 2018 Rv. 274242-01, N. 17399 del 2019 Rv. 278763-01, N. 42115 del 2019 Rv. 277057-02, N. 3727 del 2021 Rv. 280871-01, N. 9456 del 2024 Rv. 286025-01, N. 8350 del 2019 Rv. 275756-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13539 del 2020 Rv. 278870-01 Rv. 278870-04

Sez. 3, Sentenza n. 41564 del 21/11/2025 Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289050-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: HUANG WENYUAN. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE PRATO, 20/01/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Contravvenzione di cui all'art. 55, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008 - Costituzione di una nuova impresa - Configurabilità del reato - Condizioni - Conseguenze.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la contravvenzione di cui all'art. 55, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, postula, nel caso di costituzione di una nuova impresa, che il documento di valutazione dei rischi non sia stato ancora redatto allo spirare del termine di 90 giorni dall'inizio dell'attività, sicché il giudice è tenuto ad accertare puntualmente la data di avvio della stessa, non essendo sufficiente la mera assenza dell'indicato documento al momento dell'accesso ispettivo, se il menzionato termine non è ancora spirato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 29 com. 1, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 55 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261109-01

Sez. 3, Sentenza n. 39147 del 19/11/2025 Ud. (dep. 04/12/2025) Rv. 289011-01

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: N. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 17/01/2025

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale già disposta nel precedente giudizio - Revoca implicita dell'ordinanza ammissiva non annullata dalla sentenza rescindente - Possibilità - Condizioni.

Il giudice di rinvio che rigetta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale già disposta nel precedente giudizio di merito, revocando implicitamente la relativa ordinanza ammissiva non annullata dalla pronunzia rescindente, è tenuto ad argomentare in maniera congrua, anche direttamente in sentenza, le ragioni per cui perviene a conclusioni difformi rispetto a quelle sottese alla valutazione originaria sulla necessità della rinnovazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24133 del 2022 Rv. 283440-01, N. 41085 del 2009 Rv. 245389-01, N. 39489 del 2024 Rv. 287054-01, N. 7882 del 2012 Rv. 252333-01, N. 12690 del 2020 Rv. 278703-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 39164 del 13/11/2025** Ud. (dep. 04/12/2025) Rv. 288893-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: ALIAJ BEHAR - C.U.I. 023SLDH. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 10/04/2025

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Separazione dei procedimenti - Acquisizione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari - Legittimità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, è legittimo il provvedimento con cui il giudice dispone l'acquisizione di tutti gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, anche se non inseriti in quello concernente l'imputato della cui posizione è stato ordinato lo stralcio, in quanto la loro mancanza a causa di un inadempimento amministrativo, qual è l'incompleta esecuzione del provvedimento di separazione dei procedimenti, non ne determina l'inutilizzabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 130

Massime precedenti Vedi: N. 14230 del 2022 Rv. 283184-01

Sez. 3, **Sentenza n. 39162 del 13/11/2025** Ud. (dep. 04/12/2025) Rv. 288868-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: FAMULARI ANTONINO PIETRO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 11/04/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006 - Precedente contestazione delle contravvenzioni di deposito incontrollato o di abbandono di rifiuti - Necessità - Esclusione.

Ai fini della configurabilità del delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è richiesta la previa contestazione delle contravvenzioni di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, essendo necessario esclusivamente che la condotta abbia ad oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24302 del 2022 Rv. 283515-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 41179 del 12/11/2025** Ud. (dep. 23/12/2025) Rv. 288986-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: MAZZA CIRO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/02/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria - Rigetto a seguito di prognosi negativa di adempimento - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione in ragione dell'assenza di redditi leciti, dello stato detentivo e dei plurimi precedenti per reati in materia di stupefacenti riportati dall'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Commerc. art. 133, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 528 del 2007 Rv. 235695-01, N. 39495 del 2008 Rv. 241323-01, N. 15927 del 2024 Rv. 286318-01 Rv. 286318-01, N. 44402 del 2022 Rv. 283954-01

Massime precedenti Difformi: N. 13845 del 2008 Rv. 239689-01, N. 35655 del 2025 Rv. 288729-01, N. 17103 del 2016 Rv. 266639-01, N. 29192 del 2024 Rv. 286771-01, N. 36639 del 2014 Rv. 260333-01, N. 37533 del 2021 Rv. 281928-01, N. 2357 del 2024 Rv. 285786-02, N. 19039 del 2025 Rv. 288012-01

Massime precedenti Vedi: N. 35849 del 2019 Rv. 276716-01, N. 20688 del 2020 Rv. 279318-01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 24476 del 2010 Rv. 247274-01

Sez. 3, **Sentenza n. 41180 del 12/11/2025** Ud. (dep. 23/12/2025) Rv. 288977-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: C. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/09/2024

677063 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA - Giudizio di appello - Sentenza-documento - Motivazione e dispositivo relativi ad altra vicenda processuale - Nullità relativa - Conseguenze.

In tema di giudizio di appello, la sentenza che presenta dispositivo e motivazione difformi rispetto al dispositivo letto in udienza ed inerenti ad altra vicenda processuale è affetta da nullità relativa, che non inficia il giudizio e la decisione in esso adottata, ma comporta, se tempestivamente dedotta con ricorso per cassazione, il solo annullamento della sentenza-documento, cui consegue la restituzione degli atti al giudice che l'ha emessa, affinché provveda alla nuova redazione della stessa, dalla cui comunicazione alle parti decorrono nuovamente i termini di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Massime precedenti Difformi: N. 17510 del 2018 Rv. 272811-01, N. 15263 del 2025 Rv. 287967-01, N. 244 del 2015 Rv. 261801-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 3386 del 2017 Rv. 268806-01, N. 46348 del 2015 Rv. 266308-01, N. 33398 del 2023 Rv. 285104-01, N. 13942 del 2022 Rv. 283130-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14978 del 2013 Rv. 254671-01

Sez. 3, Sentenza n. 39963 del 11/11/2025 Ud. (dep. **11/12/2025**) Rv. **288941-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: STAGNO VIRGINIA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/12/2024

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Omissione statuizione di confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Appello proposto dal solo imputato - Possibilità di disporre la confisca - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, il giudice, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, non può disporre la confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, pur se obbligatoria, ostandovi il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che alla mancata adozione della statuizione può porsi rimedio in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 12/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7587 del 2020 Rv. 278598-01

Massime precedenti Vedi: N. 282 del 2020 Rv. 278464-01, N. 39911 del 2014 Rv. 261587-01, N. 7507 del 2009 Rv. 242919-01, N. 52007 del 2018 Rv. 274578-01, N. 9156 del 2021 Rv. 281327-01, N. 51820 del 2018 Rv. 274096-01

Sez. 3, Sentenza n. 38977 del 29/10/2025 Cc. (dep. **03/12/2025**) Rv. **289044-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Imputato: IULIANO RAFFAELE. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' LATINA, 10/04/2025

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Area sottoposta a vincolo cimiteriale - Demolizione e ricostruzione di un edificio con contestuale cambio di destinazione d'uso e incremento delle unità immobiliari - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra la contravvenzione di lottizzazione abusiva la demolizione e ricostruzione di un edificio, con cambio della sua destinazione d'uso e significativo incremento delle unità immobiliari, e la realizzazione di un parcheggio all'interno di un'area sottoposta al vincolo cimiteriale di cui all'art. 338 R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che prescrive l'inedificabilità assoluta nel raggio di duecento metri dal perimetro dei cimiteri. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che tale vincolo consente, quale intervento di maggior rilievo, la ristrutturazione edilizia, comprensiva del ripristino o della sostituzione di alcuni elementi costitutivi di un edificio, dell'eliminazione, della modifica e dell'inserimento di elementi nuovi e di impianti, nonché della demolizione e della fedele ricostruzione di un fabbricato, tali da dare vita a un immobile identico al preesistente per tipologia edilizia, sagoma e volumetria).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 338, DPR 06/06/2001 num. 2001 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 2001 art. 44

Massime precedenti Vedi: N. 5507 del 2020 Rv. 278409-01, N. 47621 del 2004 Rv. 230474-01, N. 8626 del 2009 Rv. 242743-01

Sez. 3, Sentenza n. 39462 del 23/10/2025 Ud. (dep. **09/12/2025**) Rv. **288940-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **D'ANDREA ALBERTO.** *P.M. LETTIERI NICOLA.* (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 14/02/2025

621000 SPORT - Delitto di cui all'art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989 - Violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentazione presso l'ufficio o il comando di polizia in concomitanza delle stesse, disposti dal giudice - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di cui all'art. 6, comma 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con lo svolgimento delle stesse, disposti dal giudice, ex art. 6, comma 7, legge cit., con la sentenza di condanna dell'imputato per la precedente inosservanza di un tale divieto od obbligo imposti dal questore, riguardando la norma incriminatrice la sola violazione del DASPO amministrativo e non anche quella del DASPO giudiziario.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 7 CORTE COST., Preleggi art. 12, Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 13675 del 2022 Rv. 283031-01, N. 39131 del 2023 Rv. 285212-01

Sez. 3, Sentenza n. 39450 del 23/10/2025 Ud. (dep. **09/12/2025**) Rv. **288807-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **PRUITI ANDREA VINCENZO.** *P.M. LETTIERI NICOLA.* (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 04/12/2024

596025 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE - Delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Condotta di "porre in commercio" - Contenuto - Perfezionamento - Individuazione - Fattispecie.

Nel delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la condotta di "porre in commercio", in quanto alternativamente prevista a quella del "porre in vendita", comprende qualunque attività di immissione e di gestione degli alimenti nel circuito della distribuzione, senza implicare il contatto diretto con i consumatori, sicché il reato si perfeziona con la commercializzazione, coincidente col momento in cui la merce fuoriesce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato. (Fattispecie relativa a condotta di stoccaggio, trasporto e consegna di carni macellate alla grande distribuzione, in cui la Corte ha precisato che la condotta di cui all'art. 516 cod. pen., se caratterizzata da dolo, assorbe quella contravvenzionale prevista dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 516, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8662 del 1998 Rv. 212039-01, N. 13767 del 2024 Rv. 286434-02, N. 10237 del 2024 Rv. 286037-01, N. 12532 del 2020 Rv. 279066-01

Sez. 3, Sentenza n. 39461 del 23/10/2025 Cc. (dep. **09/12/2025**) Rv. **288990-02**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **LOCHI GIOVANNI MICHELE. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 28/05/2025

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Mezzi di prova - Elementi prodotti dalle parti - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di procedimento di esecuzione, è legittima, in assenza di disposizioni che lo precludano, l'acquisizione di elementi di prova prodotti dalle parti e acquisiti nel contraddittorio tra di esse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la produzione, nel procedimento di esecuzione promosso dal condannato per ottenere la revoca dell'ordine di demolizione di un fabbricato, della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in funzione dell'esecuzione di detto ordine).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 185

Sez. 3, Sentenza n. 39461 del 23/10/2025 Cc. (dep. **09/12/2025**) Rv. **288990-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **LOCHI GIOVANNI MICHELE. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 28/05/2025

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Costruzione abusiva - Acquisizione al patrimonio comunale - Presupposti - Indicazione - Ordine di demolizione dell'immobile disposto con sentenza - Rilevanza - Esclusione.

In tema di reati edilizi, l'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, presuppone la previa adozione dell'ingiunzione di demolizione da parte dell'autorità amministrativa, non potendo conseguire quale effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione impartito, con la sentenza di condanna, dal giudice.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35203 del 2019 Rv. 277500-01, N. 30679 del 2017 Rv. 270229-01

Sez. 3, Sentenza n. 40793 del 22/10/2025 Ud. (dep. **19/12/2025**) Rv. **288976-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **BOVE VALERIA.** *Relatore:* **BOVE VALERIA.** *Imputato:* **CASTELLI COSTANZO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 25/03/2025

SEZIONE TERZA

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Disposta, nella forma diretta, con la decisione di primo grado - Estinzione del reato per prescrizione in grado di appello - Mantenimento della confisca - Presupposti - Accertamento della responsabilità dell'imputato - Necessità - Ragioni.

In tema di confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il mantenimento del provvedimento ablatorio disposto, nella forma diretta, con la sentenza di primo grado, in caso di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio di appello, postula, ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., la cui previsione risulta applicabile anche alla confisca tributaria, l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato prescritto, non essendo sufficiente, a tal fine, la carenza di elementi indicativi della sussistenza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12731 del 2021 Rv. 281569-01, N. 15655 del 2022 Rv. 283275-01, N. 6261 del 2010 Rv. 246187-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13539 del 2020 Rv. 278870-01, N. 35490 del 2009 Rv. 244273-01

Sez. 3, Sentenza n. 40791 del 21/10/2025 Ud. (dep. 19/12/2025) Rv. 288952-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: M. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 11/12/2024

609051 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - Programma di giustizia riparativa - Svolgimento con esito negativo per cause indipendenti dalla volontà dell'autore dell'offesa - Rilevanza a fini circostanziali e di determinazione della pena - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno e della determinazione della pena, il giudice, in ragione del richiamo all'art. 133 cod. proc. pen. effettuato dall'art. 58, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve tener conto, in ossequio alla finalità rieducativa del trattamento sanzionatorio che caratterizza l'istituto della giustizia riparativa, non solo dello svolgimento di un programma definitosi con esito riparativo, ma anche di quello non conclusosi con esito riparativo per fatto indipendente dalla volontà della persona indicata come autore dell'offesa. (Fattispecie relativa al mancato reperimento di una "vittima specifica").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 58 com. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 25192 del 2025 Rv. 288411-01, N. 7266 del 2025 Rv. 287533-01, N. 14338 del 2025 Rv. 287925-01, N. 33152 del 2024 Rv. 286841-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 40245 del 16/10/2025** Cc. (dep. 16/12/2025) Rv. 288975-01

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **MENGONI ENRICO.** Relatore: **MENGONI ENRICO.**
Imputato: **PALERMO ANTONINO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE TRAPANI, 19/03/2025

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria concordata - Omessa pronuncia - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria concordata, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti e dalle stesse non negoziabile, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità sancite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Pen. art. 133 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 45880 del 2024 Rv. 287364-01, N. 30621 del 2022 Rv. 283642-01, N. 19400 del 2021 Rv. 281263-01, N. 22628 del 2025 Rv. 288261-02, N. 3756 del 2020 Rv. 278286-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21369 del 2020 Rv. 279349-01

Sez. 3, **Sentenza n. 41055 del 01/10/2025** Cc. (dep. 22/12/2025) Rv. 289087-04

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **SCARCELLA ALESSIO.** Relatore: **SCARCELLA ALESSIO.** Imputato: **MALANDRINO CONCORDIO. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 16/06/2025

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Sequestro probatorio - Vizi genetici - Deduzione con istanza di riesame - Necessità - Deducibilità in altri incidenti processuali - Esclusione - Ragioni - Limiti.

In tema di sequestro probatorio, i vizi genetici del decreto che lo dispone, ivi compresa la sua natura esplorativa per difetto di concrete finalità probatorie, devono essere fatti valere in sede di riesame, ai sensi del disposto di cui agli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., sicché ne è preclusa la successiva deduzione in un diverso incidente processuale, posto che il giudicato cautelare formatosi sul provvedimento, salva la sopravvenienza di nuovi elementi, copre anche i profili implicitamente esaminati dal Tribunale del riesame, quali presupposti logici della conferma della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18781 del 2015 Rv. 264785-01, N. 37639 del 2019 Rv. 277061-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273548-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 41055 del 01/10/2025** Cc. (dep. 22/12/2025) Rv. 289087-02

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **SCARCELLA ALESSIO.** Relatore: **SCARCELLA ALESSIO.** Imputato: **MALANDRINO CONCORDIO.** P.M. **COSTANTINI F. FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 16/06/2025

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Corrispondenza - Sequestro e analisi - Ruolo della polizia giudiziaria - Limiti e condizioni - Individuazione - Fattispecie.

In tema di mezzi di ricerca della prova, il disposto dell'art. 254, comma 2, cod. proc. pen., che preclude alla polizia giudiziaria di aprire gli oggetti di corrispondenza o di conoscerne il contenuto nel compimento del sequestro, opera solo nella fase di apprensione, ma non impedisce che, dopo la legittima apposizione del vincolo per effetto del decreto del pubblico ministero, l'analisi tecnica del materiale sia svolta da un consulente appositamente incaricato o dalla polizia giudiziaria delegata, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di pertinenza, di proporzionalità, di tracciabilità e d'immodificabilità della copia integrale ed in conformità ai criteri di selezione fissati dall'autorità giudiziaria. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili i messaggi "WhatsApp" estrapolati dalla "copia lavoro" integrale del dispositivo elettronico oggetto di sequestro, selezionati ad opera della polizia giudiziaria secondo le direttive del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis

Massime precedenti Vedi: N. 31180 del 2024 Rv. 286773-01, N. 25549 del 2024 Rv. 286467-01, N. 39548 del 2024 Rv. 287039-01, N. 34265 del 2020 Rv. 279949-02

Sez. 3, **Sentenza n. 41055 del 01/10/2025** Cc. (dep. 22/12/2025) Rv. 289087-03

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **SCARCELLA ALESSIO.** Relatore: **SCARCELLA ALESSIO.** Imputato: **MALANDRINO CONCORDIO.** P.M. **COSTANTINI F. FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 16/06/2025

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Prova digitale - Mancata consegna di copia leggibile alla difesa per interruzione della catena di custodia - Inutilizzabilità automatica - Esclusione - Valutazione concreta di integrità e affidabilità dei dati - Necessità.

In tema di mezzi di ricerca della prova, la mancata consegna alla difesa di una copia integrale e leggibile dei dati digitali acquisiti, causata dall'interruzione della catena di custodia per lo smarrimento o il danneggiamento della "copia lavoro" integrale, ascrivibile all'inosservanza di standard tecnici o di "best practices", può rilevare sull'attendibilità dei dati estratti, ma non ne determina "ipso iure" l'inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., salvo ne sia dimostrata l'effettiva alterazione od inaffidabilità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9494 del 2018 Rv. 272348-01, N. 37644 del 2015 Rv. 265180-01, N. 26447 del 2021 Rv. 281689-02, N. 24617 del 2015 Rv. 264093-01

Sez. 3, **Sentenza n. 41174 del 01/10/2025** Ud. (dep. **23/12/2025**) Rv. **289012-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: RACITI CRISTINA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 12/05/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Utilizzo in dichiarazione di schede-carburante false - Configurabilità del reato - Ragioni - Prova della falsità - Indicazioni.

Integra il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 l'utilizzazione, in sede di dichiarazione, di componenti negativi fittizi derivanti da schede-carburante ideologicamente o materialmente false, posto che esse, in quanto equiparate, ai fini fiscali, alle fatture, costituiscono documenti per operazioni inesistenti. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che non occorre la prova certa della falsità ideologica delle schede attinente alla riferibilità dell'attestazione all'impianto erogatore, essendo sufficiente l'accertamento, mediante indizi gravi, precisi e concordanti, dell'inesistenza dei rifornimenti documentati e del loro utilizzo per l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2156 del 2012 Rv. 251877-01, N. 5642 del 2012 Rv. 252121-01

Massime precedenti Vedi: N. 6360 del 2019 Rv. 275698-01

Sez. 3, **Sentenza n. 41055 del 01/10/2025** Cc. (dep. **22/12/2025**) Rv. **289087-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: MALANDRINO CONCORDIO. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 16/06/2025

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Prova digitale - Acquisizione in diverso procedimento cautelare - Nuovo decreto di sequestro - Necessità - Esclusione - Condizioni.

In tema di mezzi di ricerca della prova, l'informativa che compendia l'analisi del materiale informatico e dei dati contenuti in memorie digitali, legittimamente sequestrati nel procedimento originario, è utilizzabile, in funzione dell'applicazione di misura cautelare, nel procedimento derivante da stralcio, senza necessità di un nuovo decreto di sequestro, salvo che si rendano indispensabili nuove acquisizioni, posto che gli esiti digitali, se estratti nel rispetto dei criteri di pertinenza, di proporzionalità e di tracciabilità, sono qualificabili come documenti ai sensi degli artt. 234 e 258 cod. proc. pen. e circolano secondo le regole ordinarie della prova documentale in fase cautelare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31995 del 2016 Rv. 267477-01, N. 46833 del 2023 Rv. 285543-01, N. 38880 del 2023 Rv. 285122-01, N. 38602 del 2021 Rv. 282123-01, N. 34265 del 2020 Rv. 279949-01 Rv. 279949-02, N. 37292 del 2022 Rv. 284018-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23756 del 2024 Rv. 286589-02, N. 40963 del 2017 Rv. 270497-01

Sez. 3, Sentenza n. 38955 del 30/09/2025 Ud. (dep. **02/12/2025**) Rv. **289010-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: PG C/ MAMMOLA LUIGI. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/11/2024

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione nel merito - Decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità - Sussistenza dell'interesse ad impugnare - Esclusione - Presenza di parti civili - Assenza di altre specifiche ragioni - Prosecuzione del giudizio - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero con cui sono dedotte carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a una pronuncia assolutoria con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui, nelle more del giudizio di legittimità, sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, anche in presenza di parti civili, non potendosi ritenere che tale circostanza, in difetto di altre specifiche ragioni, integri di per sé un interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del processo penale. (In motivazione, la Corte, a titolo esemplificativo, ha indicato quale specifica ragione che impone la prosecuzione del processo, la necessità di decidere in ordine alla confisca).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23178 del 2016 Rv. 267940-01, N. 26147 del 2024 Rv. 286575-01, N. 40373 del 2023 Rv. 285254-01, N. 2209 del 2018 Rv. 272367-01, N. 27355 del 2013 Rv. 255740-01, N. 16029 del 2019 Rv. 275651-01, N. 49852 del 2012 Rv. 253692-01, N. 16147 del 2014 Rv. 260121-01

Massime precedenti Difformi: N. 28712 del 2013 Rv. 255704-01, N. 40896 del 2012 Rv. 255004-01, N. 6534 del 2022 Rv. 282814-01, N. 50304 del 2023 Rv. 285695-01, N. 32527 del 2010 Rv. 248219-01, N. 23627 del 2011 Rv. 250255-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251694-01

Sez. 3, Sentenza n. 39928 del 16/09/2025 Ud. (dep. **11/12/2025**) Rv. **288816-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: AMARETTI EDUARDO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/11/2024

667002 PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI - Costituzione per mezzo dell'Avvocatura dello Stato - Procura rilasciata dall'amministrazione rappresentata - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

La costituzione di parte civile, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, non richiede il conferimento di una procura "ad litem" da parte dell'amministrazione rappresentata in giudizio, derivando lo "ius postulandi" dell'Avvocatura direttamente dalla legge, sicché quest'ultima non è onerata della

SEZIONE TERZA

produzione di documentazione attestante la volontà dell'amministrazione di procedere giudizialmente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 1 com. 2, Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72

Massime precedenti Conformi: N. 4060 del 2008 Rv. 239191-01, N. 5447 del 2010 Rv. 246068-01

Massime precedenti Vedi: N. 4583 del 2022 Rv. 282812-02

Sez. 3, Sentenza n. 39930 del 16/09/2025 Ud. (dep. **11/12/2025**) Rv. **289039-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: TEBALDINI ROBERTO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 04/02/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Dichiarazioni rese alla Guardia di finanza in sede ispettiva - Inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. - Utilizzabilità nel processo penale - Condizioni - Momento "indiziante" ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen. - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di reati tributari, le dichiarazioni rese alla Guardia di finanza, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., dalla persona sottoposta ad accertamento amministrativo sono utilizzabili nel processo penale nel solo caso in cui siano intervenute allorquando non era ancora emerso il superamento della prevista soglia di punibilità, dovendo individuarsi in tale momento quello in cui, ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, con conseguente obbligo di rispettare le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale. (Fattispecie relativa al delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31223 del 2019 Rv. 276679-01

Massime precedenti Vedi: N. 2601 del 2006 Rv. 233330-01, N. 3207 del 2015 Rv. 262010-01, N. 43542 del 2004 Rv. 230065-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45477 del 2001 Rv. 220291-01

Sez. 3, Sentenza n. 39930 del 16/09/2025 Ud. (dep. **11/12/2025**) Rv. **289039-02**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: TEBALDINI ROBERTO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 04/02/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Determinazione dell'imposta evasa - Rilevanza dei costi non contabilizzati - Differenza tra imposte dirette e imposta sul valore aggiunto.

In tema di reati tributari, i costi non contabilizzati concorrono alla determinazione dell'ammontare dell'imposta diretta evasa, se suffragati quantomeno da allegazioni fattuali da cui inferire la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza, non concorrendo,

SEZIONE TERZA

invece, in alcun modo alla quantificazione dell'imposta sul valore aggiunto evasa, in quanto, a tal fine, rileva il solo ammontare dell'imposta eventualmente assolta o dovuta dal soggetto passivo o quella a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione e non i costi sostenuti per l'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 lett. F, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 37094 del 2015 Rv. 265160-01, N. 14821 del 2025 Rv. 287860-01

Sez. 3, Sentenza n. 40784 del 20/06/2025 Ud. (dep. **19/12/2025**) Rv. **288951-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **GENTILI ANDREA.** *Relatore:* **GENTILI ANDREA.** *Imputato:* **T. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)**

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 04/11/2024

603000 REATI CONTRO LA PERSONA - Violenza sessuale di gruppo - Assoluzione di uno dei due compartecipi - Conseguenze - Riqualificazione in violenza sessuale - Necessità.

In tema di delitti sessuali, deve riqualificarsi in termini di violenza sessuale monosoggettiva il fatto originariamente contestato come violenza sessuale di gruppo a due soggetti agenti, nel caso in cui uno di essi sia assolto da tale imputazione, senza che sia emersa la presenza di alcun altro compartecipe sul "locus criminis patratum".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12004 del 2023 Rv. 284457-01, N. 19215 del 2020 Rv. 279428-01, N. 44408 del 2011 Rv. 251610-01, N. 6535 del 2021 Rv. 281004-01

DICEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 40243 del 02/12/2025 Ud. (dep. 15/12/2025) Rv. **288948-03**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: PG C/ POLETTI GIANLUIGI. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 11/09/2024

661097 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO - Ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'atto di gravame - Applicabilità della regola sancita dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la regola sancita dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. non è applicabile al ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'atto di gravame perché non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., trattandosi di decisione "in rito", non assimilabile a una sentenza di proscioglimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8549 del 2020 Rv. 278626-01

Massime precedenti Vedi: N. 16441 del 2025 Rv. 287889-01, N. 15759 del 2025 Rv. 287835-01, N. 23934 del 2025 Rv. 288041-01, N. 33365 del 2024 Rv. 286821-01, N. 16399 del 2025 Rv. 287887-01, N. 53349 del 2018 Rv. 274573-01, N. 30357 del 2025 Rv. 288220-01, N. 18412 del 2025 Rv. 288018-01, N. 5621 del 2021 Rv. 280631-01, N. 11721 del 2025 Rv. 287771-01

Sez. 4, Sentenza n. 40243 del 02/12/2025 Ud. (dep. 15/12/2025) Rv. **288948-02**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: PG C/ POLETTI GIANLUIGI. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 11/09/2024

659144 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO - Decesso della persona offesa - Avvenuto nel corso di processo per il delitto di lesioni colpose da esposizione ad amianto - Fatto diverso - Sussistenza - Conseguenze.

Costituisce "fatto diverso", e non "fatto nuovo", a fronte del quale il pubblico ministero deve procedere alla modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., il decesso della persona offesa, verificatosi nel corso del processo instaurato per il delitto di lesioni colpose da esposizione all'amianto, in conseguenza del progressivo aggravamento dell'evento, riconducibile alla condotta dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40449 del 2002 Rv. 223230-01

Massime precedenti Vedi: N. 30255 del 2013 Rv. 255909-01, N. 22558 del 2019 Rv. 276269-01, N. 11367 del 2006 Rv. 233907-01, N. 30615 del 2024 Rv. 286884-01, N. 7640 del 2005 Rv. 231203-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 40243 del 02/12/2025** Ud. (dep. 15/12/2025) Rv. **288948-01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: PG C/ POLETTI GIANLUIGI. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 11/09/2024

609003 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Prova del nesso di causalità tra violazione di norme antinfortunistiche ed evento morte dovuto a malattia professionale - Giudizio di causalità individuale - Criteri - Indicazione.

In tema di prova del nesso di causalità tra violazione di norme antinfortunistiche ed evento morte dovuto a malattia professionale, il dato scientifico accolto come affidabile nella comunità scientifica, tratto da generalizzazioni probabilistiche, in assenza di fattori causali alternativi ed esclusivi rispetto a quelli individuati dagli esperti come incidenti, con alta probabilità, sull'evento, può fondare il giudizio di causalità individuale, alla luce di specifiche acquisizioni fattuali dimostrative, con elevata razionalità logica, della riconducibilità del caso singolo alla relazione causale espressa dalla teoria generale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15486 del 2025 Rv. 287984-03, N. 1801 del 2022 Rv. 282545-01, N. 13138 del 2016 Rv. 266362-01, N. 2030 del 2025 Rv. 287517-03, N. 44943 del 2021 Rv. 282717-03, N. 22022 del 2018 Rv. 273586-01, N. 25532 del 2019 Rv. 276339-02, N. 27826 del 2024 Rv. 286866-01, N. 11451 del 2019 Rv. 275174-01, N. 10394 del 2023 Rv. 284240-01, N. 16715 del 2018 Rv. 273095-01

Sez. 4, **Sentenza n. 39754 del 02/12/2025** Cc. (dep. 10/12/2025) Rv. **288879-01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: FERRANTI DONATELLA. Relatore: FERRANTI DONATELLA. Imputato: SANTELLO SERGIO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 05/06/2025

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività) - Impugnazione con mezzo di gravame diverso da quello prescritto - Inammissibilità - Condizioni - Valutazione del contenuto dell'atto e dell'intenzione dell'impugnante - Necessità - Fattispecie.

E' inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad appello proposto avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace, non suscettibile di conversione in ricorso per cassazione, risultando esclusivamente dedotti motivi di censura relativi al merito della decisione impugnata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1589 del 2020 Rv. 277945-01, N. 7182 del 2011 Rv. 249452-01, N. 23651 del 2008 Rv. 240053-01, N. 21640 del 2018 Rv. 273149-01, N. 8104 del 2007 Rv. 236521-01, N. 47051 del 2013 Rv. 257481-01, N. 1441 del 2024 Rv. 285634-01, N. 35442 del 2009 Rv. 245150-01, N. 55830 del 2018 Rv. 274624-01, N. 41510 del 2018 Rv. 274246-01

Massime precedenti Difformi: N. 313 del 2021 Rv. 280168-01, N. 42578 del 2024 Rv. 287234-02, N. 7403 del 2014 Rv. 259532-01, N. 2469 del 2008 Rv. 239247-01, N. 38253 del 2018 Rv.

SEZIONE QUARTA

273738-01, N. 35796 del 2023 Rv. 285134-02, N. 40381 del 2019 Rv. 276934-01, N. 21581 del 2009 Rv. 243888-01

Massime precedenti Vedi: N. 784 del 2007 Rv. 235849-01, N. 3063 del 2024 Rv. 285720-01, N. 38638 del 2024 Rv. 287090-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31297 del 2004 Rv. 228119-01, N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01

Sez. 4, Sentenza n. 40243 del 02/12/2025 Ud. (dep. 15/12/2025) Rv. **288948-05**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: PG C/ POLETTI GIANLUIGI. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 11/09/2024

661126 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE - Motivi di appello - Genericità - Nozione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, non può essere ritenuta la genericità di un motivo di appello in ragione dell'omessa deduzione di un punto non sviluppato nella sentenza impugnata, posto che la cd. "specificità estrinseca" consiste nella correlazione tra i motivi di gravame e le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 51531 del 2019 Rv. 277811-01, N. 36154 del 2024 Rv. 287205-01, N. 12727 del 2019 Rv. 275841-01, N. 38683 del 2017 Rv. 270799-01, N. 53482 del 2017 Rv. 271373-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8825 del 2017 Rv. 268822-01 Rv. 268823-01

Sez. 4, Sentenza n. 40243 del 02/12/2025 Ud. (dep. 15/12/2025) Rv. **288948-04**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: PG C/ POLETTI GIANLUIGI. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 11/09/2024

661097 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO - Ricorso per cassazione del Procuratore generale presso la Corte di appello, con cui sia dedotto il vizio di motivazione apparente - Applicabilità della regola sancita dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la regola sancita dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. non è applicabile al ricorso per cassazione del Procuratore generale presso la Corte di appello, con cui sia dedotto il vizio di motivazione apparente, dovendosi ritenere non satisfattivo dell'obbligo motivazionale imposto dall'art. 125 cod. proc. pen., anche alla luce del principio enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Laterza e D'Errico c. Italia del 27/03/2025, con riguardo al profilo della tutela procedurale del diritto alla vita, il ragionamento giudiziale che si arresta alla constatazione dell'incertezza scientifica in relazione a un determinato rapporto di causa-effetto, senza previa disamina degli approdi, raggiunti, in materia, dalla comunità scientifica e ritualmente acquisiti al processo.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 69 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 190 del 2020 Rv. 277815-01, N. 33365 del 2024 Rv. 286821-01, N. 54693 del 2018 Rv. 274132-01, N. 5621 del 2021 Rv. 280631-01, N. 18986 del 2025 Rv. 288083-01, N. 11721 del 2025 Rv. 287771-01, N. 29083 del 2023 Rv. 285014-01

Sez. 4, Sentenza n. 39765 del 27/11/2025 Cc. (dep. 10/12/2025) Rv. 288811-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: PG C/ SICILIANO SEBASTIANA. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 07/07/2025

659001 GIUDIZIO - IN GENERE - Esercizio dell'azione penale - Irretrattabilità - Eliminazione di una circostanza aggravante da parte del pubblico ministero - Possibilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Il principio di irretrattabilità dell'azione penale priva il pubblico ministero, che l'abbia esercitata, del potere di eliminare, in corso di dibattimento, un'aggravante già oggetto di rituale contestazione, sicché tale irrituale operazione non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devoluta. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che, sul rilievo dell'avvenuta rinuncia, da parte del pubblico ministero, alla già contestata aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio relativa al delitto di furto, aveva dichiarato, senza motivare circa l'insussistenza di tale circostanza, non doversi procedere per mancanza di querela).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I) CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9806 del 2006 Rv. 234231-01, N. 26653 del 2009 Rv. 244505-01, N. 6905 del 2010 Rv. 246451-01, N. 18617 del 2017 Rv. 269743-01

Massime precedenti Vedi: N. 36330 del 2022 Rv. 283625-01, N. 8759 del 2023 Rv. 284212-01, N. 8998 del 2022 Rv. 282861-01

Sez. 4, Sentenza n. 39813 del 26/11/2025 Ud. (dep. 11/12/2025) Rv. 288947-02

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: D'ORONZO GIULIA C/ PUTIGNANO ANTONIO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 04/02/2025

661118 IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO - Giudizio di appello - Reati colposi - Impugnazione della decisione in punto di responsabilità - Devoluzione in ordine a tutti gli elementi strutturali del reato - Sussistenza - Conseguenze.

Il giudice di appello, nei giudizi relativi a reati colposi in cui sia devoluto il tema della responsabilità degli imputati, è chiamato a rivalutare la sussistenza di tutti gli elementi strutturali del reato, indipendentemente dal fatto che l'impugnazione abbia riguardato ciascuno di essi,

SEZIONE QUARTA

sicché, pur se non investito della specifica questione con i motivi di appello, non può ritenere provata la sussistenza del nesso di causalità materiale e affrontare direttamente il profilo di colpa in concreto ascripto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9175 del 2024 Rv. 285872-01

Sez. 4, Sentenza n. 39813 del 26/11/2025 Ud. (dep. 11/12/2025) Rv. 288947-01

Presidente: **MONTAGNI ANDREA.** *Estensore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Relatore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Imputato:* **D'ORONZO GIULIA C/ PUTIGNANO ANTONIO. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 04/02/2025

589011 PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - Reati commessi sotto la vigenza della legge n. 24 del 2017 - Specifico profilo di colpa generica ascripto all'imputato - Motivazione - Necessità - Ragioni.

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, il giudice di merito, nei processi in cui trova applicazione la disciplina introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, deve dar conto in motivazione dello specifico profilo di colpa generica individuato a carico dell'imputato, con particolare riferimento all'ipotesi dell'imperizia, potendo, in tal caso, ravvisarsi, ai sensi dell'art. 590-sexies, comma secondo, cod. pen., l'esclusione della punibilità, ove risultino rispettate le linee guida o, in assenza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alla specificità del caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 sexies, Cod. Pen. art. 43 com. 3, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 6 com. 1, Legge 08/11/2012 num. 189 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23283 del 2016 Rv. 266903-01

Sez. 4, Sentenza n. 39770 del 26/11/2025 Cc. (dep. 10/12/2025) Rv. 288813-01

Presidente: **MONTAGNI ANDREA.** *Estensore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Relatore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Imputato:* **TERLIZZI VINCENZO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 05/06/2025

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Violazione di norme della Costituzione o della CEDU - Violazione di legge - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.

È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, in quanto la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto essere posta a fondamento di una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni su cui si fonda la decisione. (Fattispecie relativa a ricorso avverso ordinanza reiettiva della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, in cui il ricorrente aveva censurato, tra l'altro, violazione degli artt. 24 Cost. e art. 5, par. 5, CEDU, senza prospettare alcuna questione di legittimità costituzionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 12623 del 2020 Rv. 279059-01, N. 677 del 2015 Rv. 261551-01, N. 4944 del 2022 Rv. 282778-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 37796 del 2020 Rv. 280961-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29541 del 2020 Rv. 280027-01

Sez. 4, Sentenza n. 39140 del 20/11/2025 Ud. (dep. **03/12/2025**) Rv. **288808-01**

Presidente: **VIGNALE LUCIA**. *Estensore:* **BRUNO MARIAROSARIA**. *Relatore:* **BRUNO MARIAROSARIA**. *Imputato:* **GRAFFEO FRANCESCO KEVIN**. *P.M.* **LIGNOLA FERDINANDO**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 07/03/2025

609109 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - Sentenza di non doversi procedere per perdono giudiziale - Valore di sentenza di condanna ai fini della recidiva - Esclusione - Ragioni.

La concessione del perdono giudiziale, pur comportando l'accertamento della responsabilità dell'imputato, ne determina il proscioglimento, sicché non assume valenza di condanna agli effetti della recidiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41231 del 2012 Rv. 253495-01, N. 2655 del 2016 Rv. 265709-01

Massime precedenti Vedi: N. 19410 del 2019 Rv. 276560-01, N. 26522 del 2021 Rv. 281469-01, N. 29360 del 2019 Rv. 276208-01

Sez. 4, Sentenza n. 39522 del 19/11/2025 Ud. (dep. **09/12/2025**) Rv. **288870-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE**. *Estensore:* **CAPPELLO GABRIELLA**. *Relatore:* **CAPPELLO GABRIELLA**. *Imputato:* **DI MAGGIO ANTONELLA C/ SALCICCIA BARBARA**. *P.M.* **GIORGIO LIDIA**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 17/12/2024

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Riforma di sentenza assolutoria ai soli fini civili - Obbligo di motivazione rafforzata - Necessità - Sussistenza - Contenuto.

In tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta per il caso di riforma, sia pure ai soli effetti civili, di sentenza assolutoria di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una prova assume valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice, oltre che nella predisposizione di un apparato giustificativo valevole a dare conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina di istituti, sostanziali o processuali, idonei a conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Massime precedenti Conformi: N. 54300 del 2017 Rv. 272082-01, N. 6817 del 2015 Rv. 262524-01

Massime precedenti Vedi: N. 38277 del 2019 Rv. 276954-04, N. 46742 del 2013 Rv. 257332-01, N. 17812 del 2015 Rv. 263763-01, N. 45203 del 2013 Rv. 256869-01, N. 50643 del 2014 Rv. 261327-01, N. 29261 del 2017 Rv. 270868-01, N. 35922 del 2012 Rv. 254617-01, N. 1253 del 2014 Rv. 258005-01, N. 17581 del 2017 Rv. 269827-01, N. 12215 del 2019 Rv. 275167-01, N. 11883 del 2013 Rv. 254725-01, N. 19036 del 2017 Rv. 269610-01, N. 42868 del 2019 Rv.

SEZIONE QUARTA

277624-01, N. 12273 del 2014 Rv. 262261-01, N. 51898 del 2019 Rv. 278056-01, N. 12783 del 2017 Rv. 269595-01, N. 11732 del 2023 Rv. 284472-01, N. 49755 del 2012 Rv. 253909-01, N. 6514 del 2018 Rv. 272224-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18620 del 2017 Rv. 269787-01, N. 27620 del 2016 Rv. 267487-01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228-02, N. 33748 del 2005 Rv. 231679-01

Sez. 4, Sentenza n. 39522 del 19/11/2025 Ud. (dep. **09/12/2025**) Rv. **288870-02**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: DI MAGGIO ANTONELLA C/ SALCICCIA BARBARA. P.M. GIORGIO LIDIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 17/12/2024

667018 PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - Sentenza di primo grado che ha accolto le sole richieste di una parte civile - Appello proposto dalle parti civili soccombenti - Ricorso per cassazione della parte civile vittoriosa che deduce la sua omessa citazione in appello - Interesse a impugnare - Esclusione - Ragioni.

E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile vittoriosa nel giudizio di primo grado e non appellante, che, con tale impugnativa, deduca la sua mancata citazione nel giudizio di appello, non derivando alla stessa alcun nocumento dalle statuizioni di una pronuncia relativa ad altre parti e ad una diversa obbligazione sottostante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9254 del 2000 Rv. 216996-01, N. 32030 del 2022 Rv. 283484-01, N. 21214 del 2013 Rv. 256551-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28911 del 2019 Rv. 275953-01

Sez. 4, Sentenza n. 39818 del 19/11/2025 Cc. (dep. **11/12/2025**) Rv. **288871-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: IANNOTTI SIMONE. P.M. SERRARO D' AQUINO PASQUALE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/02/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Dolo o colpa grave del richiedente - Condizione di tossicodipendenza - Rilevanza - Condizioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa alla riparazione non è integrata dalla mera condizione di tossicodipendenza, ma può essere ravvisata nel comportamento del soggetto tossicodipendente che, attivandosi per reperire sostanze stupefacenti, lasci ragionevolmente ritenere, in presenza di elementi ulteriori, che la sua attività sia finalizzata, non solo al consumo personale, ma anche allo spaccio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31973 del 2010 Rv. 248195-01, N. 34662 del 2010 Rv. 248077-01, N. 29648 del 2016 Rv. 267816-01, N. 37037 del 2008 Rv. 241960-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 39828 del 11/11/2025** Ud. (dep. **11/12/2025**) Rv. **288872-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: MILLUZZO ANGELA MARIA C/ CAMPIONE SILVANA. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO CATANIA, 11/11/2024

609080 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Colpa professionale - Esame delle condizioni cliniche del paziente e controllo dei referti - Competenza del medico - Sussistenza - Delegabilità al personale infermieristico - Esclusione - Ragioni.

In tema di colpa professionale, compete al medico l'esame delle condizioni cliniche del paziente ricoverato e preso in carico, inclusa la verifica della disponibilità di referti relativi agli accertamenti clinico-diagnostici svolti, funzionali a orientare le scelte di intervento e di cura, trattandosi di attività non delegabili al personale infermieristico, al quale spettano compiti di natura meramente ausiliaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21449 del 2022 Rv. 283315-01, N. 39062 del 2004 Rv. 229832-01, N. 2192 del 2015 Rv. 261776-01, N. 35591 del 2021 Rv. 281987-01

Sez. 4, **Sentenza n. 40208 del 07/11/2025** Cc. (dep. **15/12/2025**) Rv. **288894-01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: LORENZETTI LUCA. Relatore: LORENZETTI LUCA. Imputato: SCURATO GIOVANNI. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 18/06/2025

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Ammissione al beneficio - Richiesta del giudice di documentazione integrativa - Deposito della stessa in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 - Decorrenza dell'ammissione - Indicazione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, gli effetti dell'ammissione al beneficio decorrono, non dalla data di presentazione dell'istanza, ma dal deposito della documentazione oggetto della richiesta di integrazione formulata dal giudice, nel caso in cui lo stesso esso sia effettuato in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 3 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 17667 del 2019 Rv. 276086-01, N. 12438 del 2022 Rv. 282934-01, N. 6529 del 2018 Rv. 272180-01, N. 20663 del 2022 Rv. 283215-01, N. 22110 del 2023 Rv. 284643-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 39443 del 06/11/2025 Ud. (dep. **05/12/2025**) Rv. **288810-01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO.
Imputato: LUPOLI ANTONIO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 20/12/2024

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Unicità del disegno criminoso - Esclusione - Sufficienza anche di un solo indice negativo - Condizioni - Fattispecie.

In tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la sussistenza della continuazione, in ragione del diverso contesto territoriale in cui i reati erano stati commessi, senza tuttavia valutare gli altri indici sintomatici dedotti dalla difesa a sostegno della invocata applicazione dell'istituto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43745 del 2024 Rv. 287193-01, N. 10539 del 2023 Rv. 284652-01, N. 39850 del 2014 Rv. 261359-01, N. 21851 del 2025 Rv. 288289-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40983 del 2018 Rv. 273750-01, N. 18891 del 2022 Rv. 283064-01, N. 28659 del 2017 Rv. 270074-01

Sez. 4, Sentenza n. 39442 del 06/11/2025 Cc. (dep. **05/12/2025**) Rv. **288809-01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO.
Imputato: MAUTONE GAETANO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/02/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Dichiarazione di incostituzionalità di norma afferente all'esecuzione della pena - Applicazione analogica del disposto dell'art. 314, comma 5, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La disposizione dell'art. 314, comma 5, cod. proc. pen., che esclude il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in relazione alla custodia cautelare subita prima dell'abrogazione della fattispecie incriminatrice, non può essere applicata analogicamente, per la diversità degli effetti e l'intraneità alla categoria dell'errore giudiziario, all'ipotesi di detenzione sofferta a causa di un'interpretazione, poi dichiarata incostituzionale, di una norma che regola l'esecuzione della pena. (Fattispecie relativa ad ordine di esecuzione per un delitto di corruzione commesso antecedentemente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha novellato l'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., in cui la Corte ha annullato il provvedimento reittivo della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, subita a causa dell'applicazione retroattiva della nuova disciplina alla luce del cd. "diritto vivente", sul rilievo della declaratoria di incostituzionalità della stessa, intervenuta con sentenza della Corte cost. n. 32 del 2020).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Preleggi art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 6 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4240 del 2017 Rv. 269168-01, N. 18542 del 2014 Rv. 259210-01, N. 15237 del 2018 Rv. 272474-01, N. 47993 del 2016 Rv. 268617-01, N. 57203 del 2017 Rv. 271689-01, N. 42632 del 2024 Rv. 287112-01, N. 9721 del 2022 Rv. 282857-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42858 del 2014 Rv. 260695-01, N. 44895 del 2014 Rv. 260925-01

Sez. 4, Sentenza n. 39441 del 06/11/2025 Cc. (dep. 05/12/2025) Rv. 288812-01

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRENTO, 19/03/2025

661171 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE - Provvedimento che riconosce il diritto alla riparazione - Momento dell'insorgenza - Indicazione - Diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria maturati in epoca precedente - Esclusione - Ragioni.

In tema di riparazione dell'errore giudiziario, il credito derivante dall'accoglimento dell'istanza sorge con il provvedimento del giudice, sicché, antecedentemente, non può considerarsi né certo, né esigibile, non producendo interessi, né costituendo fonte di danno da svalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4166 del 2008 Rv. 238669-01, N. 34674 del 2010 Rv. 248084-01, N. 28777 del 2018 Rv. 273358-01, N. 25886 del 2018 Rv. 273403-01

Sez. 4, Sentenza n. 39441 del 06/11/2025 Cc. (dep. 05/12/2025) Rv. 288812-02

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRENTO, 19/03/2025

661171 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE - Ricorso per cassazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Impugnazione dichiarata inammissibile - Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende - Necessità - Condizioni.

In tema di riparazione dell'errore giudiziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso in cui sia dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, salvo che ricorra un'ipotesi di inammissibilità incolpevole.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22810 del 2018 Rv. 272994-01, N. 48484 del 2003 Rv. 228442-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3775 del 2018 Rv. 271650-01, N. 34559 del 2002 Rv. 222265-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 39439 del 06/11/2025 Ud. (dep. **05/12/2025**) Rv. **288869-01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: DE LUCA DAVIDE (CUI: 02A5PX7). P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 24/02/2025

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Calcolo della prescrizione del reato - Recidiva quale circostanza aggravante ad effetto speciale - Giudizio di bilanciamento rispetto alle circostanze attenuanti - Subvalenza - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della prescrizione del reato, è necessario tenere conto della recidiva, ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorchè sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 3, Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 50995 del 2019 Rv. 278058-01, N. 21704 del 2019 Rv. 275821-01, N. 4178 del 2019 Rv. 274899-01, N. 36258 del 2020 Rv. 280059-01

Massime precedenti Difformi: N. 53133 del 2016 Rv. 269139-01

Massime precedenti Vedi: N. 26877 del 2022 Rv. 283555-01, N. 8079 del 2017 Rv. 269129-01, N. 38618 del 2021 Rv. 282057-01, N. 36906 del 2024 Rv. 287008-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3585 del 2021 Rv. 280262-01, N. 20808 del 2019 Rv. 275319-01, N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01, N. 30046 del 2022 Rv. 283328-01

Sez. 4, Sentenza n. 40193 del 05/11/2025 Ud. (dep. **15/12/2025**) Rv. **288880-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: SESSA GENNARO. Relatore: SESSA GENNARO. Imputato: MORESCO DANIELE. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 01/04/2025

677069 SENTENZA - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - Sentenza di appello non sottoscritta dal presidente del collegio - Nullità relativa - Deduzione del vizio con ricorso per cassazione - Prescrizione del reato maturata dopo l'impugnata pronuncia di appello - Declaratoria - Necessità.

L'omessa sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio, non giustificata espressamente da un suo legittimo impedimento, integra una nullità relativa che, ove dedotta con il ricorso per cassazione, impone di dichiarare, ex art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato, per la prescrizione maturata successivamente all'adozione della pronuncia validamente impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. G), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 13942 del 2022 Rv. 283130-01

Massime precedenti Vedi: N. 28650 del 2016 Rv. 267375-01, N. 46348 del 2015 Rv. 266308-01, N. 49596 del 2022 Rv. 284347-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12602 del 2016 Rv. 266818-01, N. 320 del 2000 Rv. 217266-01, N. 23428 del 2005 Rv. 231164-01, N. 14978 del 2013 Rv. 254671-01

Sez. 4, Sentenza n. 39525 del 15/10/2025 Cc. (dep. **09/12/2025**) Rv. **288946-01**

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: S. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 03/04/2025

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Nuova metodologia di assunzione della testimonianza di minore ai sensi del d.lgs. n. 212 del 2015 - Prova scientifica nuova - Esclusione - Ragioni.

In tema di revisione, non costituisce prova scientifica dotata del requisito della novità la sopravvenuta esperibilità di una diversa metodologia di assunzione della testimonianza di minore in base alle previsioni del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, posto che tale disciplina rappresenta un mero presidio funzionale alla protezione psicologica del testimone e all'acquisizione di informazioni con il minor tasso possibile di imprecisione. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la richiesta di revisione si risolve, in tal caso, nella domanda di un diverso apprezzamento critico di elementi processualmente acquisiti in via definitiva, ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta in sentenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/2015 num. 212 art. 1 com. 1 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 46392 del 2018 Rv. 274272-02, N. 53428 del 2014 Rv. 261840-01, N. 10523 del 2018 Rv. 272592-01, N. 11628 del 2025 Rv. 287728-01, N. 23967 del 2023 Rv. 284688-01, N. 28724 del 2021 Rv. 281740-01, N. 31309 del 2019 Rv. 276594-01

Sez. 4, Sentenza n. 39525 del 15/10/2025 Cc. (dep. **09/12/2025**) Rv. **288946-02**

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: S. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 03/04/2025

661154 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Inconciliabilità tra sentenze irrevocabili - Nozione - Conseguenze.

In tema di revisione, l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili dev'essere intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le decisioni si fondano e non in termini di mera divergenza tra le pronunce, sicché non è ravvisabile il contrasto fra giudicati, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel caso in cui il diverso epilogo giudiziale nei confronti di imputati di reati collegati nell'ambito della medesima indagine consegua alla valutazione, fisiologicamente differente, del compendio istruttorio afferente a ciascun procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40534 del 2024 Rv. 287102-01, N. 10143 del 2023 Rv. 284239-01, N. 20029 del 2014 Rv. 259449-01, N. 34927 del 2018 Rv. 273749-01, N. 24324 del 2022 Rv. 283536-01, N. 2151 del 2021 Rv. 280516-01, N. 16477 del 2022 Rv. 283317-01, N. 18209 del 2020 Rv. 279446-01, N. 12030 del 2014 Rv. 259461-01, N. 32782 del 2025 Rv. 288610-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 39830 del 15/10/2025** Ud. (dep. 11/12/2025) Rv. **288945-01**

Presidente: **BELLINI UGO.** Estensore: **LAURO DAVIDE.** Relatore: **LAURO DAVIDE.**
Imputato: **F. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 28/11/2024

599023 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - IN GENERE - Delitto di crollo colposo di costruzione - Contravvenzione di rovina di edifici o altre costruzioni - Criteri distintivi - Indicazione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo, è essenziale che il cedimento della costruzione, da intendersi quale caduta violenta e improvvisa di essa anche in assenza di disintegrazione delle strutture essenziali, assuma la fisionomia del disastro, quale avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità di un numero indeterminato di persone, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante, non essendo necessaria, per converso, una tale diffusività, né che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici, di cui all'art. 676, secondo comma, cod. pen. (Fattispecie relativa ad esplosione causativa del crollo di una parte della costruzione e del danneggiamento delle abitazioni confinanti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la sussistenza del delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 676 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 9749 del 2021 Rv. 280697-01, N. 51734 del 2017 Rv. 271535-01, N. 18432 del 2015 Rv. 263886-01

Massime precedenti Vedi: N. 35840 del 2021 Rv. 281884-01, N. 32216 del 2018 Rv. 273569-01

DICEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 40474 del 03/12/2025** Ud. (dep. 16/12/2025) Rv. 289072-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: FABI EMANUELE. P.M. PARASPORO CINZIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 24/04/2025

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Deposito telematico - Valutazione della tempestività - Momento di invio dell'atto di impugnazione - Decisività - Ragioni - Conseguenze.

Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione presentata telematicamente, ha rilievo dirimente il momento dell'invio dell'atto di impugnazione e, quindi, del corretto inserimento dello stesso nell'apposito portale, essendo questo l'unico adempimento nell'esclusiva disponibilità della parte appellante, con conseguente irrilevanza della data in cui viene rilasciata dal sistema la ricevuta di avvenuto deposito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 29/12/2023 num. 217, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 34 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/12/2024 num. 206 art. 2, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47737 del 2024 Rv. 287383-01

Sez. 5, **Sentenza n. 41632 del 26/11/2025** Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289083-02

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: BOTTEGA SANDRO C/ MOLteni PAOLO. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 08/04/2025

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Ricorso inammissibile per revoca della costituzione di parte civile - Condanna della parte civile al pagamento delle spese del procedimento - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione della parte civile per sopravvenuta revoca della sua costituzione non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, posto che la revoca della costituzione di parte civile non configura un'ipotesi di soccombenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7 del 1997 Rv. 208166-01, N. 15908 del 2024 Rv. 286244-01, N. 30253 del 2025 Rv. 288594-01, N. 45850 del 2023 Rv. 285462-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37824 del 2025 Rv. 288732-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 41636 del 26/11/2025** Cc. (dep. 29/12/2025) Rv. 289113-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: P. P.M. BIRITTERI LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE MILANO, 03/09/2025

663020 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA - Reato di atti persecutori - Arresto in flagranza differita - Evidenza documentale dell'abitudine della condotta - Necessità - Esclusione - Condizioni.

E' legittimo l'arresto in flagranza differita nel caso in cui si proceda per il delitto di atti persecutori quando il fatto, che emerge dalla documentazione video-fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, pur non essendo idoneo, di per sé solo, a fondare un giudizio di abitudine del reato, costituisce l'ultimo anello di una catena di comportamenti vessatori di cui la Polizia Giudiziaria abbia già contezza, anche attraverso pregresse denunce o interventi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382 bis, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Legge 24/11/2023 num. 168 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 7915 del 2019 Rv. 275627-01, N. 44090 del 2014 Rv. 260718-01, N. 7139 del 2019 Rv. 275085-01, N. 16999 del 2025 Rv. 288035-01

Sez. 5, **Sentenza n. 40489 del 26/11/2025** Cc. (dep. 16/12/2025) Rv. 289114-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: CIMPEANU MARIUS MADALIN. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 01/07/2025

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Dichiarazione di assenza - Presupposti - Mera "negligenza informativa" - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la sua volontà di sottrarsi a essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice di appello aveva ritenuto l'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato perché questi aveva nominato un difensore di fiducia nella fase delle indagini preliminari ed eletto domicilio presso quest'ultimo, senza considerare la sopravvenuta rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia prima della prima udienza, giustificata dall'impossibilità di contattare il proprio assistito, e la nomina di un difensore d'ufficio che ha seguito il processo fino alla sentenza irrevocabile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

Massime precedenti Conformi: N. 809 del 2024 Rv. 285780-01, N. 44089 del 2024 Rv. 287298-01, N. 23670 del 2025 Rv. 288209-01, N. 24729 del 2024 Rv. 286712-01, N. 36553 del 2025 Rv. 288900-01, N. 33417 del 2025 Rv. 288660-01

Massime precedenti Difformi: N. 15124 del 2024 Rv. 286146-01

Massime precedenti Vedi: N. 34523 del 2023 Rv. 285177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 41632 del 26/11/2025 Ud. (dep. **29/12/2025**) Rv. **289083-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: BOTTEGA SANDRO C/ MOLteni PAOLO. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 08/04/2025

667011 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE - Ricorso per cassazione della parte civile - Revoca della costituzione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, quando ad esso segua la revoca della costituzione, posto che questa produce l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 3454 del 2019 Rv. 275195-01, N. 38741 del 2019 Rv. 276649-01, N. 43311 del 2015 Rv. 265250-01

Sez. 5, Sentenza n. 40240 del 24/11/2025 Cc. (dep. **15/12/2025**) Rv. **289014-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: MUNTER ROBERTO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TRENTO, 18/06/2025

650026 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA - Sentenza di proscioglimento resa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - Omessa decisione sulle statuizioni civili - Procedura di correzione di errore materiale - Esclusione - Rimedio esperibile - Impugnazione.

L'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza di proscioglimento resa a norma dell'art. 131-bis cod. pen., delle statuizioni di carattere civile non può essere emendata ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale, ma deve formare oggetto di impugnazione della parte civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Massime precedenti Conformi: N. 28168 del 2010 Rv. 248149-01, N. 13111 del 2016 Rv. 267624-01, N. 33135 del 2020 Rv. 279833-01, N. 46654 del 2019 Rv. 277595-01, N. 6807 del 2024 Rv. 285804-01

Massime precedenti Difformi: N. 42899 del 2014 Rv. 260788-01, N. 22430 del 2025 Rv. 288277-01, N. 6360 del 2016 Rv. 265960-01

Massime precedenti Vedi: N. 27073 del 2025 Rv. 288519-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 40710 del 24/11/2025** Ud. (dep. 17/12/2025) Rv. 289015-01

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: NICOTRA RAFFAELE GIUSEPPE. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO CATANIA, 12/12/2024

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Configurabilità di un reato meno grave di quello contestato - Decorso del termine di prescrizione per il reato meno grave - Assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - Condizioni - Evidenza della prova dell'innocenza - Necessità.

Il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione senza procedere ad alcun approfondimento nella valutazione del materiale probatorio agli atti, ove constati la mancanza di prova evidente dell'innocenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e non sia da adottare una pronuncia nel merito ad altri fini, anche nel caso in cui ritenga configurabile un reato diverso e meno grave rispetto a quello contestato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33030 del 2023 Rv. 285091-01, N. 51135 del 2014 Rv. 261919-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39614 del 2022 Rv. 283670-01, N. 35490 del 2009 Rv. 244274-01

Sez. 5, **Sentenza n. 40710 del 24/11/2025** Ud. (dep. 17/12/2025) Rv. 289015-02

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: NICOTRA RAFFAELE GIUSEPPE. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO CATANIA, 12/12/2024

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Concorso dell'estinzione del reato per prescrizione e di altre eccezioni processuali - Causa prevalente - Indicazione.

La declaratoria di prescrizione prevale, di regola, su tutte le eccezioni processuali, tranne il caso di nullità assoluta e insanabile derivante dall'assunzione di una decisione senza partecipazione dell'imputato e del suo difensore quando l'imputato invochi la sussistenza dei presupposti per ottenere una pronuncia interamente liberatoria nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43700 del 2021 Rv. 282214-01, N. 15109 del 2020 Rv. 279079-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1021 del 2002 Rv. 220511-01, N. 28954 del 2017 Rv. 269810-01, N. 17179 del 2002 Rv. 221403-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 39383 del 20/11/2025** Ud. (dep. **04/12/2025**) Rv. **289091-01**

Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: D. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/11/2024

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Contenuto - Qualificazione giuridica del fatto - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati perseguibili a querela, non compete al querelante dare la qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi a esporlo nella sua materialità, atteso che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità. (In motivazione, la Corte ha precisato che spetta al pubblico ministero, prima, e al giudice, poi, il compito di ricondurre a una fattispecie penale la condotta lamentata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336

Massime precedenti Conformi: N. 24381 del 2011 Rv. 250456-01, N. 27964 del 2020 Rv. 279531-01, N. 10537 del 2000 Rv. 217365-01

Sez. 5, **Sentenza n. 39373 del 20/11/2025** Cc. (dep. **04/12/2025**) Rv. **289090-01**

Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: COSTANZO ALESSANDRO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 03/04/2025

594133 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Fatto avvenuto sotto il monitoraggio eseguito di iniziativa dalle Forze dell'ordine - Tentativo - Esclusione - Furto consumato - Sussistenza - Limiti.

Integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver sottratto un veicolo, parcheggiato sulla pubblica via, si allontani con questo, anche di pochi metri, dal luogo della sottrazione e venga bloccato dalla polizia giudiziaria che, di sua iniziativa, lo aveva monitorato. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale osservazione a distanza non impedisce all'agente il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza e che solo l'osservazione a distanza, ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, impedisce la perdita di signoria sul bene da parte del suo titolare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48880 del 2018 Rv. 274016-01, N. 17715 del 2025 Rv. 288010-01, N. 26749 del 2016 Rv. 267266-01, N. 32582 del 2025 Rv. 288677-01

Massime precedenti Difformi: N. 4868 del 2022 Rv. 282969-01

Massime precedenti Vedi: N. 36022 del 2022 Rv. 283649-01, N. 33605 del 2022 Rv. 283544-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 52117 del 2014 Rv. 261186-01

Sez. 5, **Sentenza n. 39434 del 19/11/2025** Cc. (dep. **05/12/2025**) Rv. **288999-01**

Presidente: ROMANO MICHELE. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: PMT C/ TOD'S SPA - RAPPR.DA. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 23/05/2025

SEZIONE QUINTA

618028 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - Dichiarazione di incompetenza - Impugnabilità - Esclusione - Conflitto di competenza - Configurabilità - Ragioni.

In tema di procedimento di prevenzione, i provvedimenti dichiarativi di incompetenza sono inoppugnabili, salvo che siano abnormi, e possono solo dare luogo all'elevazione di conflitto di competenza da parte del giudice ritenuto competente, giusto il disposto dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. posto che, in mancanza di una disciplina specifica in materia, si applica la normativa relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall'art. 680 cod. proc. pen. la quale, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12564 del 2015 Rv. 262872-01, N. 37648 del 2019 Rv. 276834-01, N. 14094 del 2019 Rv. 275773-01, N. 13397 del 2021 Rv. 280902-01

Sez. 5, Sentenza n. 39431 del 19/11/2025 Ud. (dep. **05/12/2025**) Rv. **289071-01**

Presidente: **ROMANO MICHELE.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.** *Relatore:* **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **C. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 20/03/2025

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - Utilizzo del cd. "metodo mafioso" - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il "metodo mafioso" non può essere desunto unicamente dalle modalità di reazione della vittima, che può costituire indicatore dell'intensità intimidatoria dell'azione posta in essere, essendo comunque necessario verificare l'effettivo ricorso, da parte dell'agente, ad una condotta oggettivamente idonea ad esercitare sulle vittime del reato la particolare pressione psicologica evocata dalla norma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis n. 0.1

Massime precedenti Conformi: N. 28017 del 2011 Rv. 250541-01, N. 21342 del 2007 Rv. 236628-01, N. 45321 del 2015 Rv. 264900-01

Massime precedenti Vedi: N. 6683 del 2023 Rv. 284392-01, N. 42818 del 2014 Rv. 261761-01, N. 15724 del 2025 Rv. 287947-02, N. 36115 del 2017 Rv. 271004-01

Sez. 5, Sentenza n. 40863 del 18/11/2025 Ud. (dep. **19/12/2025**) Rv. **288905-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **TUDINO ALESSANDRINA.** *Relatore:* **TUDINO ALESSANDRINA.** *Imputato:* **L. P.M. BIRRITTERI LUIGI.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 06/02/2025

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Omicidio preterintenzionale - Atti diretti a percuotere o a ledere - Elemento soggettivo - Compatibilità con il dolo eventuale - Sussistenza.

Il delitto di omicidio preterintenzionale ricorre, con riguardo all'elemento psicologico, anche quando gli atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli art. 581 e 582 cod. pen., dai quali sia derivata, come conseguenza non voluta, la morte, siano stati posti in essere con dolo eventuale.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4237 del 2009 Rv. 242965-01, N. 44751 del 2008 Rv. 242224-01, N. 40202 del 2010 Rv. 248438-01

Massime precedenti Vedi: N. 27905 del 2021 Rv. 281817-02, N. 37437 del 2025 Rv. 288875-02

Sez. 5, Sentenza n. 40863 del 18/11/2025 Ud. (dep. **19/12/2025**) Rv. **288905-02**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **TUDINO ALESSANDRINA.**
Relatore: **TUDINO ALESSANDRINA.** *Imputato:* **L. P.M. BIRRITTERI LUIGI.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 06/02/2025

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Ricorso per cassazione - Motivi - Deduzione in appello del difetto dell'elemento oggettivo del fatto - Deduzione in cassazione della diversa qualificazione del fatto - Proponibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, poiché non sono deducibili questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza - non può dedursi la diversa qualificazione del fatto, qualora in appello sia stata contestata la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo. (Fattispecie in tema di omicidio preterintenzionale rispetto al quale, in appello, era stata dedotta la qualificazione della condotta d'investimento della vittima e, nel ricorso per cassazione, invece, il difetto dell'elemento soggettivo di cui all'art. 584 c.p.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8890 del 2017 Rv. 269368-01, N. 22362 del 2013 Rv. 255940-01, N. 10611 del 2013 Rv. 256631-01, N. 6131 del 2016 Rv. 266202-01, N. 28514 del 2013 Rv. 255577-01

Sez. 5, Sentenza n. 40882 del 18/11/2025 Cc. (dep. **19/12/2025**) Rv. **289115-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **TUDINO ALESSANDRINA.**
Relatore: **TUDINO ALESSANDRINA.** *Imputato:* **Z. P.M. BIRRITTERI LUIGI.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE ROVERETO, 18/09/2025

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Provvedimento abnorme - Ricorso per cassazione - Interesse ad impugnare - Necessità - Contenuto - Fattispecie.

Anche ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso un atto abnorme deve sussistere il requisito dell'interesse ad impugnare, la cui configurabilità è da escludere quando l'eliminazione del provvedimento non determinerebbe alcun vantaggio per il ricorrente. (Nella fattispecie, relativa all'impugnazione del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva ammonito il soggetto, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con dispositivo di controllo e monitoraggio, a non manomettere gli strumenti di controllo, la Corte ha escluso l'interesse ad impugnare perché tale ammonizione era inidonea a esplicare effetti sia nell'ambito dei diritti fondamentali del destinatario, sia sul piano dell'aggravamento della misura).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 8 com. 3, Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 8 com. 4, Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Nuovo Cod.

SEZIONE QUINTA

Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 45560 del 2018 Rv. 274089-01, N. 716 del 1998 Rv. 209444-01, N. 25683 del 2003 Rv. 228307-01, N. 43127 del 2019 Rv. 277177-01

Sez. 5, Sentenza n. 40881 del 18/11/2025 Cc. (dep. **19/12/2025**) Rv. **289073-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **TUDINO ALESSANDRINA.**
Relatore: **TUDINO ALESSANDRINA.** *Imputato:* **Z. P.M. BIRRITTERI LUIGI.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 05/09/2025

664064 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Divieto di avvicinamento a soggetti diversi dalla persona offesa - Condizioni - Onere di motivazione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento può essere esteso anche a soggetti diversi dalla persona offesa - quali prossimi congiunti, persone con lei conviventi o alla medesima legate da relazione affettiva -, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertà di circolazione dell'obbligato, dovendosi temperare le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e l'indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente rappresentate le ragioni di estensione del divieto di avvicinamento, oltre che alla persona offesa, anche al di lei convivente, giustificata non solo in considerazione del suo legame affettivo con la destinataria della condotta persecutoria ma anche per essere stato egli stesso, a sua volta, vittima di aggressioni, minacce e atti di intimidazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6563 del 2020 Rv. 278346-01

Sez. 5, Sentenza n. 40093 del 11/11/2025 Ud. (dep. **12/12/2025**) Rv. **289127-03**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **SESSA RENATA.** *Relatore:* **SESSA RENATA.**
Imputato: **CERESANI MARCO. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 30/01/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Versamenti effettuati dai soci - Natura giuridica - In conto capitale o a titolo di mutuo - Individuazione - Criteri - Situazione di sofferenza patrimoniale della società - Necessità - Esclusione.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la situazione di notevole sofferenza della società all'atto del versamento di una somma di danaro da parte del socio non costituisce l'unico indice utile, né comunque elemento indispensabile, per qualificare detto versamento come effettuato in conto capitale e non a titolo di mutuo, occorrendo, invece, ricostruire la volontà negoziale in base alle caratteristiche dell'operazione e alle sue modalità di esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. L, Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32930 del 2021 Rv. 281872-01, N. 29670 del 2024 Rv. 288014-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 40093 del 11/11/2025 Ud. (dep. 12/12/2025) Rv. 289127-02

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: CERESANI MARCO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 30/01/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Rinuncia ad un credito - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Configurabilità - Condizioni.

Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la rinuncia a un credito, quando è idonea ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale, posto che anche le ragioni di credito concorrono alla formazione dell'attivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49438 del 2019 Rv. 277743-01, N. 57153 del 2018 Rv. 275232-01, N. 32469 del 2013 Rv. 256252-01

Sez. 5, Sentenza n. 40093 del 11/11/2025 Ud. (dep. 12/12/2025) Rv. 289127-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: CERESANI MARCO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 30/01/2025

659136 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE - Genericità o indeterminatezza del capo d'imputazione - Non eccepita e non rilevata all'udienza preliminare - Nullità del decreto che dispone il giudizio - Esclusione - Condizioni - Ragioni.

La genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, non eccepita né rilevata all'udienza preliminare, non comporta la nullità del decreto che dispone in giudizio qualora venga emendata dal pubblico ministero in sede predibattimentale, autonomamente o su sollecitazione del giudice, dovendo riconoscersi alla pubblica accusa il potere di modificare la contestazione senza specifici limiti temporali o di fonte conoscitiva, ferma restando la facoltà dell'imputato di ottenere un termine per contrastare l'accusa e per esercitare le prerogative difensive, incluse la richiesta di nuove prove e la remissione in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27298 del 2025 Rv. 288404-01, N. 40249 del 2006 Rv. 234762-01, N. 22140 del 2022 Rv. 283221-01, N. 44980 del 2009 Rv. 245284-01

Sez. 5, Sentenza n. 39798 del 11/11/2025 Cc. (dep. 10/12/2025) Rv. 289119-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: A. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 09/06/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pena detentiva irrogata per reato attribuito alla cognizione del giudice di pace - Illegalità della pena - Rilevabilità di ufficio - Sussistenza - Sospensione condizionale della pena inflitta - Conseguenze - Verifica dell'interesse dell'imputato al

SEZIONE QUINTA

mantenimento del beneficio o all'irrogazione della pena prevista per i reati di competenza del giudice di pace - Necessità - Ragioni.

L'illegalità della pena detentiva irrogata per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace deve essere rilevata dal giudice procedente anche nel caso di applicazione dell'istituto della sospensione condizionale, e in assenza di sollecitazione delle parti, fermo restando l'obbligo di verificare, anche d'ufficio, l'interesse dell'imputato a mantenere il beneficio già concesso in riferimento alla pena detentiva o a vedersi inflitta una delle pene previste per i reati di competenza del giudice di pace, così da assicurare il rispetto del principio del "favor rei".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 582 com. 1, Cod. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 com. 2 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10669 del 2023 Rv. 284371-01, N. 30040 del 2024 Rv. 286862-02, N. 27435 del 2024 Rv. 286609-01, N. 40503 del 2024 Rv. 287160-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 12759 del 2024 Rv. 286153-01

Sez. 5, Sentenza n. 40880 del 06/11/2025 Cc. (dep. 19/12/2025) Rv. 289117-01

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **TUDINO ALESSANDRINA.** *Relatore:* **TUDINO ALESSANDRINA.** *Imputato:* **TARARA' GIOVANNI.** *P.M.* **CICCARELLI SIMONETTA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 13/11/2024

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Cause di interruzione della prescrizione - Estensione a tutti gli autori del reato - Sussistenza - Fattispecie.

Le cause di interruzione del corso della prescrizione hanno effetto, a prescindere dalla contestuale valutazione procedimentale delle relative posizioni, per tutti coloro che hanno commesso il reato e dunque anche per coloro che vengano imputati del reato in un momento successivo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto atto utile a determinare l'effetto interruttivo l'interrogatorio reso dai coimputati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3977 del 2010 Rv. 245857-01

Massime precedenti Vedi: N. 34896 del 2007 Rv. 237586-01, N. 31695 del 2001 Rv. 220190-01, N. 49132 del 2013 Rv. 257649-01

Sez. 5, Sentenza n. 41641 del 05/11/2025 Cc. (dep. 29/12/2025) Rv. 289001-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **AGNINO FRANCESCO.** *Relatore:* **AGNINO FRANCESCO.** *Imputato:* **N. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE IVREA, 16/12/2024

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione ad un percorso di

SEZIONE QUINTA

recupero - Reati di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen. - Correzione di errore materiale - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di patteggiamento, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero, per i reati indicati nell'elenco di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., ove omessa in sentenza, può essere disposta, anche di ufficio, attraverso la procedura di correzione di errore materiale, trattandosi di condizione obbligatoria e dal contenuto predeterminato per legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 19/07/2019 num. 69 art. 6 com. 1, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 13, Legge 24/11/2023 num. 168 art. 15 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 16714 del 2024 Rv. 286197-01, N. 39081 del 2017 Rv. 270793-01

Massime precedenti Vedi: N. 9063 del 2023 Rv. 284337-02, N. 20 del 1999 Rv. 214638-01, N. 20 del 2000 Rv. 217018-01, N. 30720 del 2024 Rv. 286832-01, N. 40888 del 2024 Rv. 287196-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8488 del 1998 Rv. 210981-01, N. 5352 del 2024 Rv. 285851-01, N. 23400 del 2022 Rv. 283191-01, N. 21369 del 2020 Rv. 279349-01

Sez. 5, Sentenza n. 41794 del 05/11/2025 Cc. (dep. 30/12/2025) Rv. 289084-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: ZAVRELOVA LEKA. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 10/06/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Successione nel tempo di diverse disposizioni in assenza di disciplina transitoria - Regime applicabile - Individuazione.

In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che questa "regola" discende dall'applicazione del principio fissato dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., il quale, in mancanza di disciplina transitoria, con riguardo agli istituti processuali, impone di fare riferimento alla normativa vigente nel momento in cui deve essere svolta l'attività sulla quale incide la modifica normativa).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 37 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 71 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2580 del 2024 Rv. 285701-01, N. 380 del 2022 Rv. 282528-01, N. 15666 del 2021 Rv. 280891-01

Massime precedenti Difformi: N. 40146 del 2018 Rv. 273843-01, N. 19117 del 2018 Rv. 273441-01

Massime precedenti Vedi: N. 17493 del 2025 Rv. 288029-01, N. 4746 del 2024 Rv. 285779-01, N. 18486 del 2023 Rv. 284412-01, N. 23075 del 2021 Rv. 281216-01, N. 6984 del 2025 Rv. 287528-01, N. 14510 del 2025 Rv. 287945-01, N. 37154 del 2024 Rv. 287018-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 40416 del 29/10/2025 Cc. (dep. 16/12/2025) Rv. 289000-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: L. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/11/2024

673099 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Divergenza tra le dichiarazioni del teste "de relato" e quelle della fonte diretta - Libero convincimento - Applicabilità.

In tema di testimonianza indiretta, il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste "de relato", sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38064 del 2019 Rv. 277062-01, N. 529 del 2015 Rv. 261793-01, N. 2010 del 2008 Rv. 238626-01, N. 26027 del 2004 Rv. 229967-01

Massime precedenti Vedi: N. 23293 del 2024 Rv. 286562-01, N. 31241 del 2025 Rv. 288557-01, N. 8151 del 1996 Rv. 206967-01

Sez. 5, Sentenza n. 40417 del 29/10/2025 Cc. (dep. 16/12/2025) Rv. 289002-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: G. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 15/07/2025

664091 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Ordinanza che dispone una misura cautelare personale non detentiva - Indagato o imputato alloggio - Obbligo di traduzione - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di misure cautelari personali non detentive, l'omessa traduzione dell'ordinanza applicativa della misura all'indagato alloggio, che non comprende la lingua italiana, integra una nullità generale a regime intermedio, per la cui deducibilità deve ritenersi sempre sussistente l'interesse concreto e attuale dell'indagato, posto che l'omessa traduzione, oltre a pregiudicare le prerogative difensive, impedisce al destinatario di rispettare le prescrizioni imposte con il provvedimento. (Fattispecie in tema di divieto di avvicinamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 3, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 51 bis

Massime precedenti Vedi: N. 28440 del 2025 Rv. 288423-01, N. 44251 del 2024 Rv. 287282-01, N. 27103 del 2024 Rv. 286797-01, N. 2714 del 2025 Rv. 287455-01, N. 10485 del 2025 Rv. 287580-01, N. 24730 del 2024 Rv. 286667-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 40406 del 29/10/2025 Ud. (dep. 16/12/2025) Rv. 289116-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: GILLI FEDERICO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MANTOVA, 19/04/2024

661096 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'IMPUTATO - Deposito telematico - Regime transitorio ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 - Ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato - Atto controfirmato con sottoscrizione digitale dal difensore e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata - Ammissibilità - Esclusione.

E' inammissibile il ricorso per cassazione, proposto mediante posta elettronica certificata nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quando è sottoscritto personalmente dall'imputato e non dal difensore, anche nel caso in cui quest'ultimo abbia controfirmato l'atto con sottoscrizione digitale e trasmesso l'impugnazione nel rispetto delle regole previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Decreto Legisl. 10/10/2012 num. 150 art. 87 bis com. 7, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 54 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis

Massime precedenti Vedi: N. 8803 del 2024 Rv. 285938-01, N. 11126 del 2021 Rv. 281475-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8914 del 2018 Rv. 272010-01

Sez. 5, Sentenza n. 39778 del 29/10/2025 Cc. (dep. 10/12/2025) Rv. 289070-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: E. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/05/2025

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Beneficio subordinato al pagamento di una provvisoria - Condizioni economiche dell'imputato - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti - Condizioni - Fattispecie.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisoria, è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità del condannato di adempiere, qualora siano stati adottati da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica. (Nella specie, la Corte ha censurato la decisione della corte territoriale che aveva omesso di motivare riguardo alla possibilità dell'imputato di adempiere al pagamento del risarcimento del danno liquidato, nonostante la documentata ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29996 del 2016 Rv. 267352-01, N. 40480 del 2019 Rv. 278381-02, N. 11299 del 2020 Rv. 278799-01, N. 48913 del 2018 Rv. 274599-01, N. 33696 del 2017 Rv. 270741-01, N. 11371 del 2018 Rv. 272544-01, N. 37160 del 2024 Rv. 287113-01, N. 25685 del 2016 Rv. 267372-01, N. 26165 del 2025 Rv. 288481-01 Rv. 288481-01, N. 25413 del 2016 Rv. 267134-01, N. 52730 del 2017 Rv. 271731-01, N. 50028 del 2017 Rv. 271179-01

Massime precedenti Difformi: N. 48534 del 2003 Rv. 228599-01, N. 3197 del 2009 Rv. 242177-01, N. 4626 del 2020 Rv. 278290-01, N. 38345 del 2013 Rv. 256385-01, N. 33020 del 2014 Rv. 260555-01, N. 26221 del 2015 Rv. 264013-01, N. 3450 del 1998 Rv. 210088-01, N. 15800 del 2016 Rv. 266690-01, N. 12614 del 2016 Rv. 266873-01, N. 2390 del 2000 Rv. 217115-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 40041 del 2019 Rv. 277604-01, N. 1436 del 2024 Rv. 285633-01, N. 46834 del 2022 Rv. 283902-01, N. 22342 del 2013 Rv. 255665-01, N. 21557 del 2015 Rv. 263675-01, N. 4527 del 2011 Rv. 249248-01, N. 33680 del 2025 Rv. 288722-01

Sez. 5, Sentenza n. 40860 del 22/10/2025 Ud. (dep. 19/12/2025) Rv. 289080-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MASINI TIZIANO.** *Relatore:* **MASINI TIZIANO.**
Imputato: **P. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE ASTI, 14/05/2025

603038 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - Configurabilità del delitto - Minaccia - Costrizione relativa - Sufficienza.

Sussiste il reato di violenza privata anche quando la minaccia determina una "costrizione relativa" della vittima, ossia quando quest'ultima presta il consenso a fare, tollerare o omettere qualcosa condizionata dalla necessità di evitare un male ingiusto prospettato dall'agente. (Conf. Sez. 5^ n. 8291 del 21/05/1986 - Rv. 173586).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610

Massime precedenti Vedi: N. 52835 del 2018 Rv. 274417-02, N. 19347 del 2023 Rv. 284751-01

Sez. 5, Sentenza n. 40859 del 22/10/2025 Ud. (dep. 19/12/2025) Rv. 289023-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MASINI TIZIANO.** *Relatore:* **MASINI TIZIANO.**
Imputato: **P. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 10/06/2025

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti - Connessione con un reato perseguibile d'ufficio - Connessione meramente investigativa - Sufficienza - Anteriorità dell'inizio delle indagini per il reato procedibile d'ufficio - Necessità - Esclusione.

In tema di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la procedibilità d'ufficio determinata dall'ipotesi di connessione prevista dall'art. 612-ter, comma quinto, cod. pen. si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale ex art. 12 cod. proc. pen., ma anche quando v'è connessione in senso materiale ex art. 371 cod. proc. pen., né è necessario che le indagini sul reato procedibile d'ufficio siano iniziate prima di quelle sul reato di cui all'art. 612-ter cod. pen. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'estensione del regime della perseguibilità d'ufficio al delitto ex art. 612-ter cod. pen. viene meno solo a seguito dell'accertamento dell'insussistenza del fatto di cui all'imputazione per il reato connesso, essendo a tal fine irrilevante qualsiasi altra formula di proscioglimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 quater, Cod. Pen. art. 609 septies com. 4 lett. 4), Cod. Pen. art. 612 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17070 del 2019 Rv. 275943-01, N. 56666 del 2018 Rv. 274677-01, N. 37166 del 2016 Rv. 268313-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 41792 del 22/10/2025** Cc. (dep. 30/12/2025) Rv. 289025-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: P. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 04/06/2025

664094 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE - Esposizione e valutazione degli elementi forniti dalla difesa - Obbligo gravante anche sul Tribunale del riesame - Sussistenza - Limiti.

In materia di misure cautelari personali, l'obbligo di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa è imposto non solo al giudice che emette l'ordinanza, ma anche al tribunale che rigetta la richiesta di riesame, a condizione che tali elementi siano stati prospettati dinanzi a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. CBIS, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36874 del 2017 Rv. 270815-01, N. 4777 del 2012 Rv. 251848-01

Massime precedenti Vedi: N. 20003 del 2020 Rv. 279505-03, N. 16395 del 2018 Rv. 272982-01

Sez. 5, **Sentenza n. 39541 del 22/10/2025** Cc. (dep. 09/12/2025) Rv. 289069-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: SABATTINI SILVIO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 16/01/2025

607008 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - Imprese minori in regime di contabilità semplificata - Esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili di cui all'art. 2214 cod. civ. - Esclusione - Violazione del predetto obbligo - Conseguenze.

In tema di reati fallimentari, il regime fiscale di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento, ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore, può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 52219 del 2014 Rv. 262198-01, N. 33878 del 2017 Rv. 271608-01

Massime precedenti Vedi: N. 24152 del 2019 Rv. 276273-01

Sez. 5, **Sentenza n. 39535 del 22/10/2025** Ud. (dep. 09/12/2025) Rv. 289035-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: B. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 06/02/2025

594044 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - Atto compiuto dal circonvenuto - Nullità - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE QUINTA

In tema di reati contro il patrimonio, non osta alla configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci la nullità, sanabile o insanabile, dell'atto compiuto dal circonvenuto, in quanto la mancata produzione di effetti giuridici dell'atto nullo, pur originaria, non è automatica, ma dipende dall'iniziativa concreta del soggetto, titolare di un interesse giuridicamente rilevante, che faccia valere l'invalidità in via di azione o di eccezione. (Conf.: n. 6782 del 1977, Rv. 139196-01).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Pen. art. 643

Sez. 5, Sentenza n. 40876 del 22/10/2025 Cc. (dep. 19/12/2025) Rv. 289024-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: FECHA TARIK (CUI 047HTDT). P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 04/04/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado proposta in subordine alla richiesta di rescissione del giudicato - Rigetto della richiesta principale e contestuale accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine - Mancata impugnazione - Deducibilità, nel giudizio di impugnazione conseguente, delle questioni relative alla legittimità della dichiarazione di assenza in primo grado - Esclusione.

In tema di impugnazioni, il provvedimento con cui la corte di appello rigetta l'istanza di rescissione del giudicato e, contestualmente, accoglie la richiesta subordinata di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, preclude, in caso di mancata proposizione del ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato, la possibilità di dedurre, nel giudizio di impugnazione conseguente alla restituzione nel termine, le questioni relative alla legittimità della dichiarazione di assenza dell'imputato in primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

Massime precedenti Vedi: N. 26679 del 2025 Rv. 288359-01

Sez. 5, Sentenza n. 40092 del 17/10/2025 Cc. (dep. 12/12/2025) Rv. 289125-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: PMT C/ CILIO MASSIMO. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' AVELLINO, 27/06/2025

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo c.d. impeditivo - Concorrente liquidazione giudiziale - Revoca del decreto di sequestro - Beni da restituire - Limiti - Indicazione - Richiesta di revoca del sequestro - Legittimazione esclusiva del curatore della procedura di liquidazione - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, atteso il combinato disposto degli artt. 318 e 142 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa), la regola della prevalenza della liquidazione giudiziale sul sequestro preventivo c.d. impeditivo si riferisce esclusivamente ai beni già nella disponibilità del debitore alla data di apertura della procedura e a quelli che alla stessa sono acquisiti successivamente, ma non anche a quelli non ancora recuperati alla medesima, pur se potenzialmente tali, mentre la legittimazione a chiedere la revoca del vincolo penale e la restituzione dei cespiti spetta al solo curatore della procedura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 142 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 142 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019

SEZIONE QUINTA

num. 14 art. 318 com. 1, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 318 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3

Sez. 5, Sentenza n. 41746 del 17/10/2025 Cc. (dep. 30/12/2025) Rv. 289081-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: H. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 04/07/2025

664064 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Ordinanza genetica - Applicazione cumulativa di misure cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Presupposti - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, anche l'ordinanza genetica può applicare cumulativamente due misure quando ciò permette di evitare l'imposizione di una misura più afflittiva e, quindi, un maggior sacrificio per la libertà personale. (Fattispecie in tema di applicazione cumulativa del divieto di dimora nel comune ove risiede la persona offesa e di avvicinamento a quest'ultima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30900 del 2020 Rv. 280003-01, N. 12503 del 2020 Rv. 279016-01, N. 842 del 2016 Rv. 265964-01, N. 12777 del 2020 Rv. 279099-01, N. 3514 del 2020 Rv. 278222-01

Sez. 5, Sentenza n. 41745 del 17/10/2025 Cc. (dep. 30/12/2025) Rv. 289077-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: L. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' L'AQUILA, 24/07/2025

603052 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Lesioni personali - Aggravante del fatto commesso con armi - Lesioni riconducibili all'arma - Necessità - Esclusione - Procedibilità di ufficio - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di lesioni personali, nel caso in cui l'aggressione avvenga con l'uso di un'arma, sussiste l'aggravante del fatto commesso con armi, sì che il reato è procedibile di ufficio, anche qualora le lesioni riportate dalla vittima non siano direttamente riconducibili al mezzo impiegato. (Fattispecie in cui l'aggressione era stata attuata brandendo un coltello da cucina).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46498 del 2004 Rv. 231375-01

Massime precedenti Vedi: N. 31853 del 2025 Rv. 288554-01, N. 40826 del 2017 Rv. 271427-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 41741 del 17/10/2025** Ud. (dep. 30/12/2025) Rv. 289088-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: CACCIAPUOTI PASQUALE. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/07/2024

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ai sensi dell'art. 2501-bis cod. civ. - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Configurabilità - Condizioni.

Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, e non un'operazione legittimamente eseguita di cd. "leveraged buy out" ai sensi dell'art. 2501-bis cod. civ., la fusione, a seguito di acquisizione con indebitamento, priva di giustificazione imprenditoriale, basata su un piano economico e finanziario inattendibile, non idoneo a garantire il rimborso del debito contratto per l'acquisizione e il pagamento delle obbligazioni pregresse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2501 bis, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23730 del 2006 Rv. 235324-01, N. 34292 del 2020 Rv. 279973-01

Sez. 5, **Sentenza n. 41810 del 08/10/2025** Cc. (dep. 30/12/2025) Rv. 289092-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: CANTE ENRICO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/02/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca disposta dal tribunale - Giudizio di appello - Termine massimo di definizione ex art. 27, comma 6, d.lgs. 159 del 2011 - Rinvio dell'udienza su richiesta del difensore per concomitanti impegni professionali o per ulteriore studio degli atti - Sospensione per l'intera durata del rinvio - Configurabilità.

In tema di confisca di prevenzione, il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale deve essere definito il giudizio di appello, è sospeso per l'intera durata del rinvio, disposto ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui l'udienza venga differita su richiesta del difensore per concomitante impegno professionale, ovvero per consentirgli di illustrare in maniera più specifica la propria produzione documentale in sede di discussione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 43776 del 2024 Rv. 287269-01, N. 5095 del 2024 Rv. 286059-01, N. 17164 del 2022 Rv. 283057-01, N. 21523 del 2020 Rv. 279312-01, N. 25204 del 2025 Rv. 288469-01

Sez. 5, **Sentenza n. 41752 del 30/09/2025** Cc. (dep. 30/12/2025) Rv. 289089-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

SEZIONE QUINTA

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 06/05/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca di azienda individuale fittiziamente intestata a terzi - Ammissione allo stato passivo di credito vantato nei confronti dell'intestatario fittizio - Possibilità - Sussistenza - Necessaria pertinenzialità all'azienda confiscata - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto l'azienda di una ditta individuale ritenuta fittiziamente intestata ad un terzo, il credito vantato nei confronti dell'intestatario fittizio è ammissibile allo stato passivo della procedura, senza necessità di dimostrare la sua specifica pertinenzialità all'attività dell'azienda sottoposta ad ablazione, atteso che l'impresa individuale non ha soggettività distinta dalla persona fisica del suo titolare. (Fattispecie relativa a crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della moglie del proposto, intestataria della ditta cui si riferiva l'azienda confiscata, ritenuti ammissibili al passivo sulla base della allegazione dell'estratto di ruolo, ed essendo la loro iscrizione nel ruolo anteriore al sequestro e non sospesa o annullata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 6, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 13093 del 2024 Rv. 286127-01, N. 26366 del 2025 Rv. 288190-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37200 del 2025 Rv. 288797-01

Sez. 5, Sentenza n. 40395 del 29/09/2025 Ud. (dep. 16/12/2025) Rv. 289022-01

Presidente: CATENA ROSSELLA. *Estensore:* BRANCACCIO MATILDE. *Relatore:* BRANCACCIO MATILDE. *Imputato:* VITALE ANGELA. *P.M.* PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 25/09/2024

598009 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN GENERE - Falso ideologico in atto pubblico - Guardia medica - Registro delle prestazioni del medico di turno - Natura - Atto pubblico fidefacente - Configurabilità - Ragioni.

In tema di falso documentale, il registro delle prestazioni effettuate presso il servizio di guardia medica del medico di turno ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata, in quanto destinato a garantire la pubblica certezza in merito al numero, alle caratteristiche ed alle modalità esecutive degli interventi operati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 476 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7840 del 2023 Rv. 284225-01, N. 31858 del 2009 Rv. 244907-01, N. 17647 del 2025 Rv. 288125-01, N. 15953 del 2012 Rv. 252596-01, N. 55385 del 2018 Rv. 274607-01, N. 599 del 2014 Rv. 257960-01

Sez. 5, Sentenza n. 40409 del 29/09/2025 Cc. (dep. 16/12/2025) Rv. 289118-01

Presidente: CATENA ROSSELLA. *Estensore:* BRANCACCIO MATILDE. *Relatore:* BRANCACCIO MATILDE. *Imputato:* O. *P.M.* LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE ROMA, 28/04/2025

SEZIONE QUINTA

667004 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - Ordinanza di esclusione della parte civile che non abbia depositato un nuovo atto di costituzione - Abnormità strutturale - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme sotto il profilo strutturale l'ordinanza di esclusione della parte civile fondata sull'omesso deposito, da parte del nuovo difensore, di un nuovo atto di costituzione unitamente alla procura speciale, trattandosi di provvedimento che, sebbene illegittimo, viene assunto dal giudice nell'esercizio di un potere riconosciutogli dall'ordinamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ove la parte esclusa lamenti l'abnormità funzionale del provvedimento, deve dedurre le ragioni concrete che, nel caso di specie, rendono imprescindibile la necessità di tutela risarcitoria nel processo penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34843 del 2025 Rv. 288669-01

Massime precedenti Vedi: N. 17697 del 2024 Rv. 286364-01, N. 24708 del 2025 Rv. 288354-01, N. 20365 del 2021 Rv. 281298-01, N. 45622 del 2017 Rv. 271155-01, N. 17169 del 2023 Rv. 284656-01, N. 10079 del 2025 Rv. 287709-01

Sez. 5, Sentenza n. 41625 del 24/09/2025 Cc. (dep. 29/12/2025) Rv. 289075-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: C. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 15/01/2025

661183 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - Sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie - Parte civile - Interesse a impugnare - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste l'interesse della parte civile a impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie, in quanto la stessa, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10390 del 2019 Rv. 276028-01

Massime precedenti Vedi: N. 1359 del 2017 Rv. 268876-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33864 del 2015 Rv. 264238-01

Sez. 5, Sentenza n. 41624 del 24/09/2025 Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289074-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: FAZIO FRANCESCO. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 14/05/2025

603091 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITA' GIUDIZIALE - Diffamazione - Esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - Ambito di applicazione - Fattispecie.

SEZIONE QUINTA

In tema di diffamazione, l'esclusione della punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, che è funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui l'imputato aveva inoltrato alla dirigenza della locale A.S.P. una missiva con la quale denunciava il direttore dell'U.O., presso il quale prestava servizio, di avere disposto il suo trasferimento per «vendette personali»).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 45173 del 2015 Rv. 265505-01, N. 38424 del 2019 Rv. 277005-01, N. 7633 del 2012 Rv. 252161-01, N. 39486 del 2018 Rv. 273888-01

Massime precedenti Vedi: N. 20474 del 2002 Rv. 221904-01, N. 8721 del 2018 Rv. 272432-01

Sez. 5, Ordinanza n. 41612 del 24/09/2025 Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289082-01

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Imputato:* **X. P.M. BIRRITTERI LUIGI.** (Diff.)

Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE TORINO, 04/02/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di condanna che applica la pena pecuniaria sostitutiva in luogo della pena detentiva della reclusione - Appellabilità - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

E' appellabile la sentenza di condanna con cui è stata applicata la pena pecuniaria sostitutiva in luogo di quella detentiva della reclusione.(Fattispecie in tema di delitto di lesione personale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A, Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24882 del 2025 Rv. 288421-01, N. 11375 del 2024 Rv. 286018-01

Sez. 5, Sentenza n. 41589 del 23/09/2025 Cc. (dep. 29/12/2025) Rv. 289126-01

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Imputato:* **DI BARI LORENZO. P.M. LORI PERLA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 12/11/2024

661154 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Competenza della corte d'appello - Natura funzionale - Sussistenza - Conseguenze - Provvedimento emesso da un giudice diverso - Nullità assoluta - Fattispecie.

In tema di revisione, la competenza attribuita alla corte di appello ha natura funzionale, atteso il disposto di cui all'art. 631, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguenza che è affetto da nullità assoluta il provvedimento reso da un giudice diverso (nella specie, la corte di assise di appello). (Conf.: n. 2417 del 2003, Rv. 224034-01; Vedi: n. 1748 del 1991, Rv. 187500-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15160 del 2009 Rv. 244003-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 41589 del 23/09/2025** Cc. (dep. 29/12/2025) Rv. 289126-02

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** Estensore: **FRANCOLINI GIOVANNI.** Relatore: **FRANCOLINI GIOVANNI.** Imputato: **DI BARI LORENZO.** P.M. **LORI PERLA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 12/11/2024

661154 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Provvedimento reso da un giudice diverso dalla corte d'appello - Incompetenza funzionale - Annullamento - Individuazione del giudice cui trasmettere gli atti per il giudizio - Corte d'appello indicata dall'art. 633, comma 1, cod. proc. pen. - Ragioni.

In tema di revisione, nel caso in cui la Corte di cassazione annulla l'ordinanza di inammissibilità della richiesta perché emessa da giudice diverso dalla corte d'appello, gli atti debbono essere trasmessi alla corte d'appello individuata a norma dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen., perché non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la disposizione di cui all'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. è riferita testualmente ad altre ipotesi, e che, se si ritenesse applicabile la disciplina di cui all'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., la pronuncia resa da un giudice privo di competenza funzionale impedirebbe al giudice funzionalmente competente di pronunciarsi sulla richiesta di revisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 com. 2 CORTE COST.

Sez. 5, **Sentenza n. 40709 del 17/09/2025** Cc. (dep. 17/12/2025) Rv. 289036-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **GIORDANO ROSARIA.** Relatore: **GIORDANO ROSARIA.** Imputato: **PMT C/ CAMBARERI GIOVANNI N.** P.M. **SASSONE GIUSEPPE.** (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 06/03/2025

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Gruppo criminale autonomo dedito quasi esclusivamente alla commissione di reati fiscali - Associazione di tipo mafioso - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Esteriorizzazione del metodo mafioso - Necessità - Modalità - Indicazioni.

E' configurabile un'associazione di tipo mafioso anche quando l'organizzazione delinquenziale è autonoma da cosche già esistenti ed è dedita quasi esclusivamente alla commissione di reati fiscali, purché la stessa utilizzi il metodo descritto dall'art. 416-bis cod. pen., che, in tal caso, stante la non indispensabilità di interlocuzioni con soggetti esterni, può estrinsecarsi in condotte minacciose, anche silenti, o aggressive in vista dell'acquisizione del predominio di uno o più settori di attività economica, ma senza l'esercizio di un potere intimidatorio diffuso nei riguardi di una serie indeterminata di persone.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21562 del 2015 Rv. 263706-01, N. 14403 del 2024 Rv. 286273-01, N. 50064 del 2015 Rv. 265656-01, N. 9604 del 2004 Rv. 228479-01, N. 10255 del 2020 Rv. 278745-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36958 del 2021 Rv. 281889-01 Rv. 281889-02

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 41662 del 17/09/2025 Ud. (dep. **30/12/2025**) Rv. **289076-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MAURO ANNA. Relatore: MAURO ANNA. Imputato: MAIMONE MARCO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 25/11/2024

677040 SENTENZA - REQUISITI - INTESTAZIONE - Composizione del collegio - Contrasto tra sentenza e verbale di udienza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione - Errore materiale - Correzione - Ammissibilità - Ragioni.

L'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno effettivamente preso parte alla deliberazione, risultanti dal verbale di udienza, non dà luogo a nullità ed è emendabile con il rimedio della correzione di errore materiale poiché il verbale fa fede fino a querela di falso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32991 del 2011 Rv. 251350-01

Massime precedenti Difformi: N. 47164 del 2009 Rv. 245400-01

Massime precedenti Vedi: N. 41941 del 2005 Rv. 232828-01, N. 3585 del 2019 Rv. 275831-01, N. 2809 del 2015 Rv. 262587-01, N. 4530 del 2023 Rv. 283964-01

Sez. 5, Sentenza n. 40709 del 17/09/2025 Cc. (dep. **17/12/2025**) Rv. **289036-02**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: PMT C/ CAMBARERI GIOVANNI N. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 06/03/2025

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Esigenze cautelari ostative - Dedotta sussistenza o insussistenza - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

In tema di misure cautelari personali, l'insussistenza e, correlativamente, la sussistenza di esigenze cautelari ostative all'espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva escluso, con congrua motivazione, l'esistenza dei pericoli di fuga e di inquinamento probatorio, con conseguente obbligo di procedere all'interrogatorio anticipato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 17916 del 2025 Rv. 288037-01, N. 47748 del 2014 Rv. 261400-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 39438 del 11/09/2025** Ud. (dep. 05/12/2025) Rv. 289034-02

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA**. Relatore: **MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA**. Imputato: **B. P.M. EPIDENDIO TOMASO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 20/03/2025

609036 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - FATTO COMMESSO CONTRO PUBBLICO UFFICIALE O ALTRE PERSONE QUALIFICATE - Violenza o minaccia a pubblico ufficiale - Lesioni personali gravi o gravissime a esercente una professione sanitaria o sociosanitaria o che svolga attività ausiliarie a essa funzionali - Circostanza aggravante del nesso teleologico - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

E' configurabile l'aggravante del nesso teleologico tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e quello di lesioni personali gravi o gravissime procurate all'esercente una professione sanitaria o sociosanitaria o che svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nel mentre compie un atto del proprio ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il primo delitto assorbe soltanto quel minimo di violenza che si estrinseca nei confronti della persona offesa, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino lesioni alla medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 quater com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27040 del 2025 Rv. 288496-03, N. 3117 del 2024 Rv. 285846-02

Sez. 5, **Sentenza n. 39438 del 11/09/2025** Ud. (dep. 05/12/2025) Rv. 289034-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA**. Relatore: **MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA**. Imputato: **B. P.M. EPIDENDIO TOMASO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 20/03/2025

603049 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - Lesioni personali gravi o gravissime ai danni di esercente una professione sanitaria o sociosanitaria o che svolga attività ausiliarie a essa funzionali - Circostanza aggravante a effetto speciale - Esclusione - Ipotesi autonoma di reato - Sussistenza - Ragioni.

In tema di delitti contro la persona, la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma secondo, cod. pen. configura un'ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di lesioni personali, in quanto tipizzata per specialità rispetto a quest'ultimo, richiedendo quali elementi costitutivi una particolare qualità della persona offesa (esercente attività sanitaria o sociosanitaria o attività ausiliarie di cura, assistenza o soccorso) e un collegamento funzionale tra l'azione lesiva e l'esercizio di tale qualifica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 quater, Cod. Pen. art. 583 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18535 del 2013 Rv. 255468-01, N. 12821 del 2020 Rv. 279325-01, N. 25121 del 2021 Rv. 281675-01, N. 22248 del 2006 Rv. 234719-01, N. 44358 del 2019 Rv. 277212-01, N. 3117 del 2024 Rv. 285846-01, N. 34595 del 2022 Rv. 283491-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4694 del 2012 Rv. 251270-01, N. 26351 del 2002 Rv. 221663-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 41634 del 11/11/2025 Ud. (dep. **29/12/2025**) Rv. **289167-02**
Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE.
Imputato: FLOR RENATA C/ BAZIE FRANCOIS DESIR. P.M. MONFERINI GIULIO.
(Conf.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE CARRARA, 28/04/2025

652038 AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - TACITA - Remissione tacita della querela - Remissione tacita per mancata comparizione ex art. 142, comma 3, lettera d-bis), disp. att. cod. proc. pen. - Condizioni - Citazione del querelante a comparire per rendere testimonianza - Necessità.

Ai fini della remissione tacita della querela, la mancata comparizione all'udienza del querelante senza giustificato motivo assume specifica rilevanza solo se il medesimo abbia ricevuto la citazione a comparire all'udienza segnatamente come testimone e non ad altro titolo (nella specie, semplicemente come querelante), atteso l'espresso dato testuale dell'art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 41 com. 1 lett. T, Cod. Pen. art. 152 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 142 com. 3 lett. DBIS, Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 43636 del 2023 Rv. 285321-01

Massime precedenti Vedi: N. 24705 del 2025 Rv. 288353-01, N. 33648 del 2023 Rv. 285064-01, N. 29959 del 2024 Rv. 286728-01, N. 41028 del 2025 Rv. 288996-01

Sez. 5, Sentenza n. 41634 del 11/11/2025 Ud. (dep. **29/12/2025**) Rv. **289167-01**
Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE.
Imputato: FLOR RENATA C/ BAZIE FRANCOIS DESIR. P.M. MONFERINI GIULIO.
(Conf.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE CARRARA, 28/04/2025

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Sentenza di proscioglimento per remissione di querela - Interesse della parte civile a proporre impugnazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. (In motivazione la Corte ha osservato che le pretese risarcitorie della parte civile non sono pregiudicate da una pronuncia che si limita a statuire sulla non ricorrenza della condizione di procedibilità senza contenere alcun accertamento mediante prove del fatto storico-reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. A, Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13312 del 2008 Rv. 239388-01, N. 26819 del 2015 Rv. 263927-01, N. 28461 del 2025 Rv. 288361-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35599 del 2012 Rv. 253242-01, N. 38481 del 2023 Rv. 285036-01

DICEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 40851 del 10/12/2025 Cc. (dep. 19/12/2025) Rv. 289003-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: MONTALTO LORENA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 06/08/2025

664108 MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una "impresa mafiosa" - Omesso accertamento del suo stabile asservimento alla realizzazione delle finalità illecite del sodalizio criminale e della non occasionalità del suo coinvolgimento nella condotta illecita - Violazione del principio di proporzionalità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di misure cautelari reali, viola il principio di proporzionalità il decreto che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una società qualificata come "impresa mafiosa", in assenza del previo accertamento dello stabile asservimento della stessa alle finalità illecite del sodalizio criminale e della non occasionalità del suo coinvolgimento nella condotta illecita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui era stata sottoposta a vincolo reale una società e il suo rilevante patrimonio aziendale, a fronte del suo coinvolgimento in un unico episodio estorsivo avente ad oggetto la somma di 8.500 euro).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 49 com. 3, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20244 del 2018 Rv. 273268-01, N. 7107 del 2022 Rv. 282674-01, N. 21271 del 2014 Rv. 261509-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273548-01, N. 5876 del 2004 Rv. 226713-01

Sez. 6, Sentenza n. 41471 del 10/12/2025 Ud. (dep. 24/12/2025) Rv. 288981-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: P. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 19/02/2025

667011 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE - Transazione extragiudiziale sul risarcimento del danno - Revoca implicita della costituzione di parte civile - Esclusione.

Non determina revoca implicita della costituzione di parte civile l'accordo transattivo, di natura extragiudiziale, intervenuto tra imputato e persona offesa, ancorché contenente l'impegno alla rinuncia alle pretese risarcitorie e alla costituzione, nel caso in cui la rinuncia non sia formalizzata nelle forme previste dall'art. 82 cod. proc. pen., né risulti il trasferimento dell'azione in sede civile con coincidenza di "petitum" e "causa petendi", restando preclusa al giudice penale ogni verifica sull'adempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523

Massime precedenti Vedi: N. 21672 del 2018 Rv. 273027-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 39924 del 09/12/2025** Cc. (dep. 11/12/2025) Rv. 288965-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: GJOKA PRENG (CUI 0737J3J). P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 13/11/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Tutela del diritto di difesa - Traduzione degli atti nella lingua della persona alloglotta - Necessità - Esclusione - Condizioni.

In tema di mandato di arresto europeo, la tutela del diritto di difesa del consegnando alloglotta non richiede la traduzione scritta degli atti del procedimento di consegna, nel caso in cui la comprensione del loro contenuto sia assicurata mediante l'assistenza di un interprete.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 51 bis, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 23/06/2016 num. 129 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6560 del 2023 Rv. 284208-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01, N. 14978 del 2013 Rv. 254671-01

Sez. 6, **Sentenza n. 39190 del 02/12/2025** Cc. (dep. 04/12/2025) Rv. 289017-01

Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: S. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 30/10/2025

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo processuale - Consegna per l'estero - Madre di prole in tenera età, convivente e affetta da disabilità - Rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali della persona consegnanda e dei suoi figli minori - Accertamento - Necessità - Rifiuto della consegna - Possibilità - Condizioni.

In tema di mandato d'arresto europeo processuale, l'autorità giudiziaria italiana, richiesta della consegna di madre di prole convivente affetta da disabilità, in esito alla verifica della non praticabilità di opzioni procedurali meno invasive, è tenuta ad accertare, in base alle informazioni fornite dallo Stato emittente in ordine alle condizioni detentive, l'insussistenza del rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare o, comunque, la presenza di carenze sistemiche o generalizzate circa le condizioni di detenzione delle madri di minori con disabilità, potendo, in tali eventualità, rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 2 legge 22 aprile 2005, n. 69, come interpretato in conformità al diritto eurounitario.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 7, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 12079 del 2023 Rv. 285117-01, N. 51798 del 2023 Rv. 285600-01, N. 15143 del 2022 Rv. 283145-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 40677 del 02/12/2025** Cc. (dep. 17/12/2025) Rv. **289038-01**

Presidente: **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.**
Relatore: **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **S. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' TRANI, 08/09/2025

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Sequestro probatorio di "smartphone" - Restituzione al proprietario previa estrazione di copia forense - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di riesame, sussiste l'interesse a proporre la relativa richiesta in capo al proprietario di un telefono cellulare contenente dati informatici, di cui sia stato disposto il sequestro probatorio, anche nel caso in cui il bene sia stato già restituito all'avente diritto previa estrazione di "copia forense", senza che sia necessario dimostrare la disponibilità esclusiva di quanto in esso contenuto, essendo lo "smartphone" un dispositivo destinato, per sua natura, a raccogliere informazioni personali e riservate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17878 del 2022 Rv. 283302-01, N. 34324 del 2025 Rv. 288682-01, N. 26372 del 2025 Rv. 288535-01

Massime precedenti Difformi: N. 37409 del 2024 Rv. 286989-01

Massime precedenti Vedi: N. 9797 del 2025 Rv. 287778-01, N. 17677 del 2025 Rv. 288139-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40963 del 2017 Rv. 270497-01

Sez. 6, **Sentenza n. 41494 del 27/11/2025** Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. **289019-01**

Presidente: **CRISCUOLO ANNA.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **CARDINALE ANTONIO.** *P.M. LORI PERLA.* (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 14/11/2024

612024 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - MUTAMENTO DEL TITOLO DEL REATO PER TALUNO DEI CONCORRENTI - Circostanza attenuante di cui all'art. 117, secondo periodo, cod. pen. - Valutazione - Consapevolezza della qualifica dell'intraneo - Rilevanza - Ragioni.

In tema di concorso di persone nel reato, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 117, secondo periodo, cod. pen. è rimesso alla discrezionalità del giudice, che la esercita avuto riguardo non solo al confronto fra i contributi dell'intraneo e dell'estraneo al reato contestato, ma anche ai criteri generali dettati dall'art. 133 cod. pen., sicché essa può essere esclusa nel caso in cui l'intraneo ha agito nella piena consapevolezza della qualifica del concorrente e della conseguente configurabilità del reato più grave. (Conf.: n. 2167 del 1993, Rv. 197562-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 117, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22786 del 2021 Rv. 281415-02, N. 5636 del 2024 Rv. 286081-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 41150 del 25/11/2025** Cc. (dep. 22/12/2025) Rv. 289042-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Relatore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Imputato: **GIARDINO LUIGI. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NOVARA, 01/08/2025

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Sequestro preventivo "impeditivo" di somme di denaro rinvenute nella disponibilità del privato corruttore - Possibilità - Condizioni.

In tema di corruzione, può essere disposto il sequestro preventivo a fini impeditivi delle somme rinvenute nella disponibilità del privato corruttore, quale prezzo del delitto, nei soli casi in cui sussista il "fumus" dell'avvenuta promessa di tale danaro al pubblico agente in esecuzione dello scambio di natura corruttiva o, comunque, dell'esistenza di un collegamento eziologico, diretto ed essenziale, tra la provvista e il progetto criminoso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Vedi: N. 17997 del 2018 Rv. 272906-01, N. 52251 del 2014 Rv. 262164-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13783 del 2025 Rv. 287756-02

Sez. 6, **Sentenza n. 40836 del 25/11/2025** Ud. (dep. 19/12/2025) Rv. 289018-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **DI GIOVINE OMBRETTA.** Relatore: **DI GIOVINE OMBRETTA.** Imputato: **P. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/03/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero - Omessa valutazione dell'appello interposto dall'imputato - Annullamento con rinvio agli effetti penali da parte della Corte di cassazione - Statuizioni civili - Divieto di "reformatio in peius"- Sussistenza.

In tema di impugnazioni, l'annullamento con rinvio agli effetti penali, cui consegue l'annullamento anche agli effetti civili, della decisione con cui la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal pubblico ministero, omettendo di scrutinare quella tempestivamente proposta dall'imputato, osta alla modifica "in peius" delle statuizioni civili disposte in primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10060 del 2025 Rv. 287704-01, N. 5222 del 2025 Rv. 287646-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 41152 del 25/11/2025 Cc. (dep. 22/12/2025) Rv. 289047-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: PMT C/ RUBINO FRANCO ERNEST. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 09/09/2025

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Inutilizzabilità degli esiti - Indagini avviate in ordine ai reati emersi da esse - Legittimità - Sequestro probatorio - Possibilità - Ragioni.

L'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità che essi siano apprezzati alla stregua di una "notitia criminis", cui può seguire l'iscrizione di un nuovo procedimento penale e l'adozione, in forza di ulteriori elementi indiziari, di un provvedimento di sequestro probatorio, non operando, nella materia dell'inutilizzabilità, il principio sancito dall'art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, secondo cui il vizio si trasmette agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 44114 del 2019 Rv. 277432-02, N. 3027 del 2016 Rv. 266496-01, N. 16293 del 2010 Rv. 246657-01, N. 12685 del 2008 Rv. 239373-01

Massime precedenti Difformi: N. 3154 del 2014 Rv. 258641-01

Massime precedenti Vedi: N. 7781 del 2022 Rv. 282898-01, N. 24492 del 2023 Rv. 284826-01, N. 31759 del 2025 Rv. 288939-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51 del 2020 Rv. 277395-01

Sez. 6, Sentenza n. 41539 del 25/11/2025 Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289054-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: PINTORE TONINO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 20/02/2025

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche - Confisca del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen. - Potere della pubblica amministrazione di sospendere le erogazioni dei contributi agricoli e disporre il recupero di quelli indebitamente percepiti - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.

In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, non osta alla confisca del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen. il potere, riconosciuto all'"organismo pagatore" di contributi agricoli, di disporre, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, la sospensione dell'erogazione nei confronti di coloro che li abbiano percepiti indebitamente e di provvedere al relativo recupero, a condizione che non risulti dimostrato che l'imputato abbia restituito nell'immediato le somme indebitamente lucrate o che esse siano state comunque recuperate, anche coattivamente, dall'amministrazione competente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 322 ter, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 34290 del 2023 Rv. 285175-01, N. 44189 del 2022 Rv. 284122-01, N. 21353 del 2020 Rv. 279286-01

Sez. 6, Sentenza n. 41724 del 20/11/2025 Cc. (dep. **30/12/2025**) Rv. **289051-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: TERZIU BLERIM. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 03/07/2025

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Giudizio in assenza - Restituzione nel termine per impugnare - Rescissione del giudicato - Rapporto - Concorso di rimedi - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze.

In tema di giudizio in assenza, i rimedi della restituzione nel termine, di cui all'art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. e della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., possono concorrere, in quanto il primo, operante nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente sebbene non abbia avuto effettiva conoscenza del processo, ha carattere di rimedio generale, consentendo a quest'ultimo di recuperare il potere di impugnativa, mentre il secondo, operante nel caso in cui la dichiarazione di assenza sia stata pronunciata in difetto dei presupposti di legge, ha carattere di rimedio straordinario, consentendo l'effetto processuale più radicale della revoca della sentenza irrevocabile, sicché, in assenza di una disciplina che imponga l'alternatività, l'imputato può avvalersi dell'uno o dell'altro rimedio, a condizione che ne ricorrano i rispettivi presupposti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 11 com. 1 lett. B, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1283 del 2025 Rv. 287420-01, N. 17338 del 2021 Rv. 281218-01 Rv. 281218-01, N. 2209 del 2021 Rv. 280346-01, N. 26679 del 2025 Rv. 288359-01, N. 2078 del 2024 Rv. 285717-01, N. 5735 del 2025 Rv. 287578-01, N. 40876 del 2025 Rv. 289024-01, N. 10996 del 2025 Rv. 287764-01

Sez. 6, Sentenza n. 40676 del 18/11/2025 Cc. (dep. **17/12/2025**) Rv. **289041-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: LICCI ROBERTA. Relatore: LICCI ROBERTA. Imputato: M. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 19/08/2025

661126 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE - Specificità dei motivi - Correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento del ricorso - Necessità - Ricorso proposto prima del deposito del provvedimento impugnato - Inammissibilità - Successiva casuale rispondenza dei vizi - Motivi nuovi - Sanatoria - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su vizi di motivazione dedotti prima del deposito del provvedimento impugnato, anche nel caso in cui tali vizi trovino successiva e fortuita corrispondenza nella motivazione depositata, non essendo ammissibile una sanatoria "ex post", neppure mediante motivi nuovi, cui si trasmette il vizio radicale dell'impugnazione originaria. (Conf.: n. 2133 del 1989, Rv. 183354-01; n. 1658 del 1984, Rv. 167956-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

Massime precedenti Vedi: N. 11291 del 2023 Rv. 284520-01, N. 1919 del 2025 Rv. 287512-01, N. 8439 del 2020 Rv. 278387-01, N. 48044 del 2019 Rv. 277850-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4683 del 1998 Rv. 210259-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 41242 del 14/11/2025** Ud. (dep. 23/12/2025) Rv. 289037-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: COJOCARU FERDINAND (C.U.I. 058CYE9). P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 09/06/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Omessa dichiarazione di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. maturata in grado di appello - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna - Ammissibilità - Condizioni.

È ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce l'omessa dichiarazione dell'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. maturata nel corso del giudizio di appello ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20971 del 2025 Rv. 288268-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12602 del 2016 Rv. 266819-01 Rv. 266818-01

Sez. 6, **Sentenza n. 41251 del 14/11/2025** Cc. (dep. 23/12/2025) Rv. 289029-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: D. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 06/08/2025

664065 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - Prescrizione del divieto di comunicare con la persona offesa - Utilizzo dei "social media" - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di arresti domiciliari, sussiste violazione del divieto di comunicare con la persona offesa non solo nel caso in cui la comunicazione sia a quest'ultima rivolta direttamente, ma anche nell'eventualità in cui essa avvenga in modo indiretto, mediante la pubblicazione sui "social media" di messaggi rivolti a una pluralità indeterminata di soggetti, a condizione che la persona offesa abbia accesso allo stesso canale e che risulti univocamente individuabile quale destinataria, in ragione del tenore e del contenuto del messaggio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'aggravamento della misura disposto nei confronti dell'indagato che, tramite i propri canali "social", aveva pubblicato messaggi offensivi e minacciosi all'indirizzo della parte lesa, accusandola altresì di aver formulato false accuse nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30032 del 2022 Rv. 283609-01, N. 32823 del 2014 Rv. 261431-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 39013 del 13/11/2025** Cc. (dep. **03/12/2025**) Rv. **289027-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **VENTRE CHRISTIAN.** *P.M. PICUTI FABIO.* (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 31/07/2025

664143 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE - Sequestro preventivo - Notificazione dell'avviso di deposito al difensore dell'indagato - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Indicazione.

In tema di impugnazioni cautelari reali, il difensore dell'indagato, pur se legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, sicché, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta, è necessario fare riferimento, così come per l'indagato, al momento dell'esecuzione della misura o alla diversa data in cui l'interessato ha acquisito di essa effettiva conoscenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 366, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257

Massime precedenti Vedi: N. 38721 del 2014 Rv. 260518-01, N. 54297 del 2016 Rv. 268632-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27777 del 2006 Rv. 234213-01

Sez. 6, **Sentenza n. 38824 del 13/11/2025** Ud. (dep. **01/12/2025**) Rv. **288961-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Relatore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Imputato:* **ROCAS RAMONA ANISIA.** *P.M. PICUTI FABIO.* (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 18/02/2025

595106 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Arresti domiciliari - Autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio previo avviso all'autorità - Omissione dell'avviso - Evasione - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di evasione e non una mera trasgressione delle prescrizioni imposte, ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, sottoposto agli arresti domiciliari con autorizzazione ad allontanarsi temporaneamente previo avviso all'autorità, per far fronte a specifiche esigenze, si allontani dal domicilio senza effettuare tale comunicazione, in quanto essa, essendo finalizzata a consentire l'attività di controllo e a prevenire il rischio di sottrazione alla misura, costituisce una condizione di efficacia dell'autorizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10256 del 1999 Rv. 214381-01

Massime precedenti Vedi: N. 35681 del 2019 Rv. 276694-01 Rv. 276694-01, N. 21975 del 2006 Rv. 234510-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 40830 del 13/11/2025** Ud. (dep. 19/12/2025) Rv. **288978-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **CAGNAZZO FRANCESCO.** *P.M.* **PICUTI FABIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 16/12/2024

595090 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE - Alterazione del vero - Sussistenza del reato - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, il raffronto tra il reato consumato e quello denunciato non dev'essere effettuato con esclusivo riguardo all'astratta qualificazione giuridica del fatto, ma dev'estendersi a quelle alterazioni del vero che, pur non influenzando sul titolo del reato, ne modificano gli aspetti concreti in modo così sostanziale da incidere sulla sua identificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto in oggetto dalla condotta di un imputato che aveva denunciato un'inesistente rapina tentata, a fronte di un'aggressione effettivamente subita). (Conf.: n. 7259 del 1984, Rv. 165580-01; n. 2323 del 1985, Rv. 168242-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367

Massime precedenti Conformi: N. 27884 del 2014 Rv. 262488-01

Sez. 6, **Sentenza n. 40725 del 12/11/2025** Cc. (dep. 18/12/2025) Rv. **289049-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **PMT C/ CATELLA MANFREDI.** *P.M.* **MARZAGALLI CRISTINA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MILANO, 20/08/2025

606068 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - Conflitto d'interessi del pubblico agente - Prova del delitto - Sufficienza - Esclusione - Accordo corruttivo - Necessità.

In tema di corruzione, non dimostra, "ex se", la sussistenza del delitto la condotta del pubblico agente che esercita la propria funzione in situazione di conflitto di interessi, essendo necessaria, a tal fine, la prova del patto corruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Vedi: N. 3522 del 2012 Rv. 251561-01, N. 18125 del 2020 Rv. 279555 - 20, N. 3765 del 2021 Rv. 281144-01 Rv. 281144-01, N. 51765 del 2018 Rv. 277562-02

Sez. 6, **Sentenza n. 41572 del 11/11/2025** Cc. (dep. 29/12/2025) Rv. **289055-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **TONDIN FEDERICA.** *Relatore:* **TONDIN FEDERICA.** *Imputato:* **ELLENA FABIO.** *P.M.* **ALEMI FLAVIA.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CUNEO, 25/07/2025

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Delitto di indebita percezione di pubbliche erogazioni - Cessione del credito di imposta derivante dal cd. "superbonus" edilizio indebitamente conseguito - Perfezionamento - Indicazione.

SEZIONE SESTA

Il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nel caso in cui l'erogazione consiste in un credito di imposta derivante dal cd. "superbonus" edilizio indebitamente conseguito e ceduto a terzi, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il cessionario oppone il credito in compensazione nei confronti dell'amministrazione finanziaria, non rilevando il diverso luogo in cui il cedente ha la residenza fiscale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 119, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121, Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46354 del 2024 Rv. 287378-01, N. 9060 del 2023 Rv. 284336-01

Sez. 6, Sentenza n. 40672 del 06/11/2025 Cc. (dep. 17/12/2025) Rv. 289046-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: LUONGO GIUSEPPE. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 08/07/2025

594001 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE - Delitto di autoriciclaggio - Profitto suscettibile di sequestro a fini di confisca - Nozione.

In tema di autoriciclaggio, il profitto del reato, suscettibile di sequestro preventivo a fini di confisca, non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto presupposto, ma consiste, piuttosto, nelle ulteriori utilità economiche eventualmente realizzate attraverso il reinvestimento di quanto indebitamente ricavato, in via diretta, dal delitto presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 648 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27228 del 2020 Rv. 279650-02, N. 30401 del 2018 Rv. 272970-01, N. 4953 del 2020 Rv. 278204-01

Massime precedenti Difformi: N. 13793 del 2025 Rv. 287870-01

Massime precedenti Vedi: N. 18184 del 2024 Rv. 286323-01, N. 10218 del 2024 Rv. 286131-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10280 del 2008 Rv. 238700-01

Sez. 6, Sentenza n. 40672 del 06/11/2025 Cc. (dep. 17/12/2025) Rv. 289046-02

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: LUONGO GIUSEPPE. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 08/07/2025

594001 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE - Delitto di autoriciclaggio - "Quantum" oggetto di sequestro a fini di confisca - Individuazione.

In tema di autoriciclaggio, il "quantum" oggetto del sequestro, diretto o per equivalente, non può superare la somma complessiva dei profitti realizzati attraverso il delitto presupposto e di quelli ulteriori, realizzati mercè il delitto derivato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 648 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13793 del 2025 Rv. 287870-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13783 del 2025 Rv. 287756-03 Rv. 287756-02

Sez. 6, Sentenza n. 41484 del 04/11/2025 Ud. (dep. **29/12/2025**) Rv. **289004-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: DONNO AMEDEO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 31/01/2025

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità - Resistenza del privato alle illecite pressioni del pubblico agente - Simulata accondiscendenza alle richieste illecite con l'intento di non soddisfarle - Tentativo - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, si configura il delitto tentato non solo nel caso in cui il privato oppone resistenza alle pressioni provenienti dal pubblico agente, ma anche in quello in cui lo stesso simula di accondiscendere alla richiesta illecita rivoltagli, in quanto già determinatosi a non soddisfarla. (In applicazione del principio, la Corte ha derubricato in termini di tentativo il delitto originariamente contestato nella forma consumata in un caso in cui il privato, avendo motivo di ritenere che il pubblico agente gli avrebbe rivolto una richiesta induttiva, aveva registrato più colloqui con lo stesso e, manifestatagli una generica disponibilità, si era recato immediatamente a sporgere denuncia, cui aveva fatto seguito la consegna del danaro sotto il controllo della polizia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 quater

Massime precedenti Vedi: N. 32246 del 2014 Rv. 262075-01, N. 35271 del 2016 Rv. 267986-01, N. 3750 del 2021 Rv. 280834-01, N. 37509 del 2021 Rv. 282178-01, N. 27723 del 2018 Rv. 273393-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12228 del 2014 Rv. 258474-01 Rv. 258475-01

Sez. 6, Sentenza n. 41241 del 04/11/2025 Ud. (dep. **23/12/2025**) Rv. **288967-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: GENNUSO FAUSTO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 14/01/2025

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Direttore generale di una università telematica - Qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Il direttore generale di un'università telematica, costituente diretta promanazione di un'università statale ed avente natura di ente di formazione universitaria espressamente autorizzato al rilascio di titoli accademici parificati a quelli emessi dalle università pubbliche, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, posto che la sua attività risulta direttamente funzionale al raggiungimento delle finalità proprie dell'insegnamento universitario e del rilascio del correlato titolo di studio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata dichiarata la penale responsabilità in ordine al delitto di peculato di un imputato che rivestiva tale qualifica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 CORTE COST. PENDENTE, DM min. IUR 17/04/2003

Massime precedenti Vedi: N. 16794 del 2021 Rv. 281090-01, N. 37705 del 2022 Rv. 283937-01, N. 24598 del 2023 Rv. 284914-01, N. 18837 del 2023 Rv. 284620-01, N. 57858 del 2018 Rv. 274784-01, N. 19484 del 2018 Rv. 273781-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 38809 del 30/10/2025 Ud. (dep. **01/12/2025**) Rv. **288964-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: DORIA ALESSANDRO. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 06/02/2025

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Censura limitata ad una soltanto delle "rationes decidendi" - Inammissibilità - Ragioni.

È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui la critica sia limitata ad una soltanto delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, nel caso in cui queste siano autonome ed autosufficienti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 30021 del 2011 Rv. 250972-01, N. 2754 del 2018 Rv. 272448-01

Sez. 6, Sentenza n. 40999 del 29/10/2025 Cc. (dep. **19/12/2025**) Rv. **289040-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: ALBANO ANTONIO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TARANTO, 31/07/2025

664027 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE - Fatto nuovo rilevante - Nozione - Fattispecie.

In tema di revoca o di modifica della misura cautelare, il "fatto nuovo" rilevante a tal fine, allegato dall'istante, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica, non valutati in precedenza, idonei a determinare un mutamento delle esigenze cautelari ravvisate al momento dell'applicazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la novità delle allegazioni difensive già esaminate in sede di applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo dell'esercizio della professione forense, nonché l'idoneità della delibera di sospensione dalla professione, in quanto adottata su richiesta dello stesso imputato e, pertanto, revocabile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 287 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 290, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39785 del 2007 Rv. 238763-01, N. 54298 del 2016 Rv. 268634-01

Massime precedenti Vedi: N. 21344 del 2002 Rv. 221925-01, N. 20281 del 2016 Rv. 266889-01

Sez. 6, Sentenza n. 40969 del 29/10/2025 Cc. (dep. **19/12/2025**) Rv. **288969-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: DIALLO ALPHA OUMAR. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

SEZIONE SESTA

Rigetta, GIP TRIBUNALE CATANIA, 26/05/2025

663031 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONI - Perquisizione cd. preventiva - Convalida del pubblico ministero - Opposizione ex art. 352, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Ammissibilità - Sussistenza - Limiti.

Avverso il decreto di convalida della perquisizione preventiva, ossia eseguita d'iniziativa della polizia giudiziaria a prescindere dall'avvenuta iscrizione della notizia di reato, è ammissibile l'opposizione, ex art. 352, comma 4-bis, cod. proc. pen., ad opera delle persone nei cui confronti la perquisizione stessa è stata disposta o eseguita, a condizione che ad essa non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro, anche ai soli fini amministrativi, di quanto rinvenuto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 252 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352 com. 4, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 41 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24786 del 2024 Rv. 286657-01, N. 19365 del 2016 Rv. 266580-01, N. 5261 del 2025 Rv. 287856-01, N. 3196 del 2020 Rv. 278031-01

Sez. 6, Sentenza n. 40971 del 29/10/2025 Ud. (dep. **19/12/2025**) Rv. **289043-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: C. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/01/2025

667008 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI - Regime processuale anteriore al d.lgs. n. 150 del 2022 - Termine ultimo per la costituzione - Individuazione - Fattispecie.

La costituzione di parte civile, nel regime processuale antecedente alla vigenza del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, essendo preclusa quando sia iniziata la discussione delle questioni preliminari, di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva la costituzione di parte civile avvenuta all'udienza in cui era stata dichiarata l'apertura del dibattimento, che aveva fatto seguito a quella in cui era stata verificata la regolare costituzione delle parti e ad altre due, durante le quali non era stata svolta alcuna attività processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15768 del 2020 Rv. 280264-03, N. 10958 del 2015 Rv. 262988-01, N. 44442 del 2013 Rv. 257529-01

Massime precedenti Difformi: N. 16394 del 2018 Rv. 272984-01, N. 28157 del 2015 Rv. 264918-01, N. 29394 del 2019 Rv. 276900-02

Sez. 6, Sentenza n. 38796 del 28/10/2025 Cc. (dep. **01/12/2025**) Rv. **288966-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: RUSSO ROBERTO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 09/07/2025

SEZIONE SESTA

658013 GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE - Inammissibilità - Manifesta infondatezza - Procedura "de plano" - Legittimità - Sussistenza.

L'istanza di ricazione manifestamente infondata, al pari di quella priva dei presupposti formali, deve essere dichiarata inammissibile con procedura "de plano". (Conf.: n. 4490 del 1991, dep. 1992, Rv. 189028-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6621 del 2010 Rv. 246575-01, N. 706 del 1997 Rv. 208125-01, N. 6211 del 2015 Rv. 264821-01, N. 52569 del 2014 Rv. 261457-01, N. 42024 del 2017 Rv. 270770-01, N. 4345 del 1996 Rv. 205494-01, N. 23619 del 2001 Rv. 218937-01 Rv. 218937-01

Sez. 6, Sentenza n. 39509 del 28/10/2025 Ud. (dep. **09/12/2025**) Rv. **289032-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: A. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 15/11/2024

658009 GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - Presenza di cause di incompatibilità o astensione - Nullità del provvedimento - Esclusione - Ragioni - Giudizio celebrato con rito cartolare - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

L'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento da questi adottato, ma costituisce unicamente motivo di astensione o di ricazione che dev'essere fatto valere a norma degli artt. 37 e ss. cod. proc. pen., anche nel caso in cui il procedimento sia trattato con rito cartolare, atteso che la parte, cui è comunicata la fissazione dell'udienza, ha la possibilità di chiedere la celebrazione in presenza e di conoscere la composizione dell'organo giudicante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23 del 2000 Rv. 215097-01, N. 3042 del 2016 Rv. 266326-01, N. 12550 del 2016 Rv. 267419-01, N. 39174 del 2015 Rv. 264637-01

Massime precedenti Vedi: N. 38254 del 2024 Rv. 287065-01

Sez. 6, Sentenza n. 38910 del 23/10/2025 Cc. (dep. **02/12/2025**) Rv. **289016-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: ELSAFTY RASHAD MAZHAR RASHAD MOHAMED. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 19/06/2025

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Fondatezza dell'accusa - Accertamento - Esclusione - Verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato - Necessità - Indicazioni - Fattispecie.

In tema di riesame di sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito

SEZIONE SESTA

sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento all'idoneità degli elementi fondanti la "notitia criminis" a rendere proficuo l'espletamento di ulteriori indagini funzionali all'acquisizione di prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili in carenza della sottrazione del bene. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che, dopo la convalida del sequestro, il pubblico ministero avesse avanzato istanza di archiviazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3465 del 2020 Rv. 278542-01, N. 25320 del 2016 Rv. 267007-01, N. 15254 del 2015 Rv. 263053-01, N. 24589 del 2011 Rv. 250397-01, N. 15177 del 2011 Rv. 250300-01

Massime precedenti Vedi: N. 23 del 1997 Rv. 206657-01

Sez. 6, Sentenza n. 40824 del 23/10/2025 Ud. (dep. 19/12/2025) Rv. **288980-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: G. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 13/01/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Sequestro di persona - Concorso di reati - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

È configurabile il concorso tra il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e quello di sequestro di persona, nel caso in cui la condotta di sopraffazione, privativa della libertà della persona offesa, non si esaurisce nell'abituale coercizione fisica e psicologica propria dei maltrattamenti, ma assume autonoma valenza e ulteriore disvalore, risultando idonea a determinare, per un tempo apprezzabile, un'arbitraria compressione, pur non assoluta, dell'altrui libertà di movimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui si era affermata la penale responsabilità in ordine ad entrambi i delitti di imputati che avevano determinato il forzato isolamento domestico della parte lesa, anziana e gravemente malata, limitandone per lunghi periodi la libertà di movimento e sottoponendola ad un costante controllo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34504 del 2020 Rv. 280122-01, N. 15299 del 2017 Rv. 270395-01

Sez. 6, Sentenza n. 39508 del 23/10/2025 Ud. (dep. 09/12/2025) Rv. **289028-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: A. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 28/04/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. - Presenza del minore alle condotte maltrattanti - Nozione - Indicazione - Fattispecie.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, non è necessaria, per la configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, la presenza fisica di quest'ultimo sul luogo in cui si realizzano le condotte maltrattanti, essendo sufficiente che il

SEZIONE SESTA

minore percepisca le violenze fisiche o psicologiche commesse, anche soltanto per via uditiva. (Fattispecie in cui il figlio infradecenne della coppia aveva assistito a plurimi episodi di maltrattamento del padre in danno della madre, tra i quali anche uno in cui il predetto, dopo avere udito il pianto della donna, le aveva offerto conforto morale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 com. 2, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9 com. 2 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 35850 del 2025 Rv. 288925-01, N. 21998 del 2023 Rv. 285118-01, N. 27802 del 2025 Rv. 288416-01

Sez. 6, Sentenza n. 41238 del 22/10/2025 Ud. (dep. 23/12/2025) Rv. 288968-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Relatore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Imputato:* **MORABITO ALESSANDRO.** *P.M.* **BALSAMO ANTONIO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 20/05/2025

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Attività di conduttore per la pesca locale - Esercitata in assenza del prescritto titolo abilitativo - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di esercizio abusivo di una professione lo svolgimento, anche se alle dipendenze di un'impresa titolare di apposita licenza, dell'attività di conduttore per la pesca locale in assenza del titolo professionale marittimo di cui all'art. 264 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, perché revocato a seguito di condanna definitiva a pena superiore a tre anni di reclusione, rientrando tale attività nel novero delle professioni protette, in quanto caratterizzate dal compimento di atti che, per le concrete modalità di svolgimento, sono univocamente individuati come di competenza specifica della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 264, DPR 09/12/1970 num. 1487

Massime precedenti Vedi: N. 8956 del 2023 Rv. 284253-01, N. 23843 del 2013 Rv. 255673-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11545 del 2012 Rv. 251819-01

Sez. 6, Sentenza n. 41583 del 21/10/2025 Cc. (dep. 29/12/2025) Rv. 289048-01

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **M. P.M. LORI PERLA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 29/05/2025

661181 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO - Conferimento del mandato a un nuovo difensore - A seguito di sentenza di condanna di primo grado - Specificazione che l'incarico è conferito al fine di proporre impugnazione - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di impugnazioni, non è necessario che l'imputato, che conferisce il mandato a un nuovo difensore a seguito della sentenza di condanna di primo grado, manifesti espressamente la volontà di finalizzare il conferimento alla proposizione dell'impugnazione, sicché non costituisce causa di inammissibilità dell'appello proposto dal difensore così nominato la carenza di tale indicazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 5996 del 1997 Rv. 208641-01

Sez. 6, Sentenza n. 41584 del 21/10/2025 Cc. (dep. 29/12/2025) Rv. 289056-01

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **RICCIO STEFANIA.** *Relatore:* **RICCIO STEFANIA.** *Imputato:* **DE FAZIO COSIMO.** *P.M.* **GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 09/05/2025

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Previsione di cui all'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 - "Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" e "Particolari esigenze cautelari" - Differenze - Indicazioni.

In tema di stupefacenti, le "particolari esigenze cautelari", di cui all'art. 89, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si distinguono dalle "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", indicate dalla medesima disposizione, essendo queste ultime ostative alla sostituzione della misura intramuraria, diversamente dalle prime che devono essere specificamente individuate sulla base di fattori indicativi dell'inadeguatezza, ai fini della tutela della collettività, di soluzioni che escludano un controllo derivante dall'inserimento del cautelato in una struttura residenziale, in ragione della gravità dei reati per cui si procede e delle pendenze giudiziarie a suo carico.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 9985 del 2017 Rv. 269775-01

Massime precedenti Vedi: N. 39342 del 2019 Rv. 277103-01, N. 18969 del 2013 Rv. 255123-01, N. 43396 del 2009 Rv. 244937-01

Sez. 6, Sentenza n. 40823 del 14/10/2025 Ud. (dep. 19/12/2025) Rv. 288963-02

Presidente: **CAPOZZI ANGELO.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **PG C/ GATTI FABRIZIO.** *P.M.* **CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 28/03/2025

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Aggravante ad effetto speciale contestata, ma non riconosciuta dal giudice - Rilevanza ai fini del computo del termine di prescrizione - Esclusione.

La mera contestazione dell'aggravante ad effetto speciale non vale a prolungare il termine di prescrizione del reato, nel caso in cui non sia stata ritenuta in sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27632 del 2019 Rv. 276519-01

Massime precedenti Vedi: N. 13203 del 2024 Rv. 286220-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 40823 del 14/10/2025 Ud. (dep. 19/12/2025) Rv. 288963-01

Presidente: CAPOZZI ANGELO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: PG C/ GATTI FABRIZIO. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 28/03/2025

661153 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA IN MATERIA DI COMPETENZA - Sentenza di incompetenza del giudice di appello - Diversa qualificazione del fatto - Impugnabilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia dichiarato l'incompetenza per territorio, anche nel caso in cui tale decisione derivi dalla diversa qualificazione giuridica del fatto per il quale si procede, trattandosi di questione da risolvere mediante conflitto di competenza. (Conf.: n. 2037 del 1992, Rv. 193283-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5610 del 2022 Rv. 282724-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18621 del 2017 Rv. 269585-01

Sez. 6, Sentenza n. 40822 del 09/10/2025 Ud. (dep. 19/12/2025) Rv. 288970-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: FILOMENO MICHELE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 18/11/2024

606066 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - Idoneità e serietà dell'offerta - Modalità di valutazione - Indicazione - Rafforzata selezione delle ipotesi fattuali riconducibili al tipo astratto - Necessità - Ragioni.

In tema di istigazione alla corruzione, la serietà e l'idoneità dell'offerta, attesa la non applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., devono essere valutate in modo da poter concretamente giustificare la correlazione della pena inflitta con la condotta tenuta dal soggetto agente, dovendosi coniugare il principio di necessaria offensività del reato con quello, valorizzato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2025, di proporzionalità della pena, che impongono una rafforzata selezione delle ipotesi fattuali riconducibili al tipo astratto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 46494 del 2019 Rv. 277680-01, N. 2678 del 1998 Rv. 210360-01, N. 21095 del 2004 Rv. 229022-01, N. 32345 del 2024 Rv. 286855-01

Sez. 6, Sentenza n. 41684 del 09/10/2025 Ud. (dep. 30/12/2025) Rv. 289052-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: CHESSA MAURO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 23/10/2024

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Integrazione probatoria disposta d'ufficio - Condizioni di legittimità - Fattispecie.

SEZIONE SESTA

In tema di giudizio abbreviato, il potere del giudice di disporre l'integrazione probatoria, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., è condizionato dalla necessità di acquisire, ai fini decisori, gli elementi di cui è ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione del cd. drop test, effettuato nell'immediatezza, ma non agli atti, che attestava che gli organismi vegetali in sequestro avessero natura di piante di marijuana, sul rilievo che lo stesso fosse afferente alla verifica del corpo del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10096 del 2015 Rv. 263456-01, N. 17360 del 2021 Rv. 280968-01, N. 12842 del 2013 Rv. 255109-01, N. 20237 del 2014 Rv. 259644-01, N. 36335 del 2012 Rv. 254027-01, N. 34702 del 2015 Rv. 264407-01, N. 49568 del 2014 Rv. 261338-01

Massime precedenti Vedi: N. 49896 del 2019 Rv. 277949 - 05, N. 2164 del 2019 Rv. 274845-01

Sez. 6, Sentenza n. 39728 del 02/10/2025 Cc. (dep. 10/12/2025) Rv. 288979-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: PMT C/ TALBI AYMAN (C.U.I.. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 01/07/2025

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Deroga per il pericolo di fuga - Criteri di valutazione - Indicazione - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, l'esigenza di cautela di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che legittima il differimento dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dev'essere apprezzata in base ad elementi specifici, concreti e prossimi nel tempo, indicativi di un effettivo e prevedibilmente imminente rischio di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento preventivo. (In applicazione del principio, la Corte ha valutato corretta l'esclusione del pericolo di fuga effettuata dal tribunale del riesame sul rilievo che l'indagato godeva di stabilità abitativa, era in possesso di un valido permesso di soggiorno e non annoverava pregresse violazioni delle prescrizioni di altre misure).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11735 del 2024 Rv. 286202-01, N. 48103 del 2018 Rv. 274220-01, N. 5548 del 2025 Rv. 287575-02

Sez. 6, Sentenza n. 41479 del 25/09/2025 Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289053-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: LA ROSA FRANCESCO PAOLO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 17/07/2024

595053 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - Aggravato dalla finalità di agevolazione di

SEZIONE SESTA

associazioni di tipo mafioso - Concorso esterno in associazione di tipo mafioso - Differenze - Indicazione.

Il delitto di favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso si distingue da quello di concorso esterno in un sodalizio di tal genere, in quanto il soggetto agente si limita, nel delitto-fine, ad aiutare, in modo episodico, un associato ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle sue ricerche, diversamente dal concorrente esterno che, pur se non inserito stabilmente nella consorteria, opera sistematicamente in collegamento con gli associati per depistare le indagini finalizzate a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguire i partecipi, così fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 com. 2, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15756 del 2003 Rv. 225566-01

Massime precedenti Vedi: N. 3756 del 2014 Rv. 258194-01, N. 6929 del 2001 Rv. 219246-01, N. 48560 del 2023 Rv. 285461-01, N. 43249 del 2018 Rv. 274374-01

Sez. 6, Sentenza n. 40216 del 25/09/2025 Ud. (dep. 15/12/2025) Rv. 288962-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: P. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 03/04/2025

677041 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Assoluzione in grado di appello conseguente a ribaltamento della decisione di condanna in primo grado - Omessa rinnovazione dell'audizione della persona offesa - Conseguenze sull'onere motivazionale - Indicazione - Fattispecie.

Il giudice d'appello che riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, in base a una diversa valutazione dell'attendibilità del narrato della persona offesa, senza procedere a una sua nuova audizione, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata, che si confronti con la valutazione del primo giudice e fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui l'imputato era stato assolto dai delitti di lesioni personali e di maltrattamento in ambito familiare per effetto della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, valutate, con argomentazioni congetturali e stereotipate, in maniera generica e frammentaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 30, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 198, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64 bis, Direttive Commissione CEE 14/05/2024 num. 1385

Massime precedenti Vedi: N. 32042 del 2024 Rv. 286854-01, N. 41444 del 2024 Rv. 287197-01, N. 31309 del 2015 Rv. 264334-01, N. 51898 del 2019 Rv. 278056-01, N. 10600 del 2024 Rv. 285922-01, N. 4252 del 2025 Rv. 287426-01, N. 20004 del 2024 Rv. 286478-01, N. 1268 del 2025 Rv. 287448-01, N. 38306 del 2023 Rv. 285185-01, N. 21135 del 2019 Rv. 275312-01, N. 11290 del 2023 Rv. 284454-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41461 del 2012 Rv. 253214-01, N. 30328 del 2002 Rv. 222138-01, N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01, N. 33748 del 2005 Rv. 231679-01, N. 14800 del 2018 Rv. 272430-01.